

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

320° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	19
2 ^a - Giustizia	»	41
4 ^a - Difesa	»	70
5 ^a - Bilancio	»	73
6 ^a - Finanze e tesoro	»	81
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	85
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	88
11 ^a - Lavoro	»	94
12 ^a - Igiene e sanità	»	102

Commissioni riunite

10 ^a (Industria) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	<i>Pag.</i>	5
---	-------------	---

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri) e GAE-Senato e III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera)	<i>Pag.</i>	17
--	-------------	----

Commissione straordinaria

Diritti umani	<i>Pag.</i>	125
-------------------------	-------------	-----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	130
-----------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	138
Informazione e segreto di Stato	»	142
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	143
Schengen	»	144
Anagrafe tributaria	»	146
Riforma amministrativa	»	148

Infanzia	Pag.	149
Sull'affare Telekom-Serbia	»	151
Mitrokhin	»	159
 Sottocommissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	161
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	163
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	164
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	168
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	169
<hr/>		
CONVOCAZIONI	Pag.	170

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

9^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2383) Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, con il prosieguo dell'esame dell'ordine del giorno e degli emendamenti, riferiti all'articolo 1 del decreto-legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Il relatore per la 10^a Commissione, senatore BETTAMIO, esprime il proprio parere favorevole sull'ordine del giorno e sull'emendamento 1.6 a condizione che le parole «d'intesa con» siano sostituite dall'espressione «sentita». Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 1.2, a condizione che le parole «previa intesa con» siano sostituite con la parola «sentiti».

Esprime parere contrario sui restanti emendamenti relativi all'articolo 1.

Dichiara inoltre di ritirare l'emendamento 2.0.1, a sua firma, riservandosi eventualmente di ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore NOVI invita le Commissioni riunite ad effettuare un'attenta analisi degli effetti che deriverebbero dall'eventuale accoglimento degli emendamenti 1.2 ed 1.6 poiché essi, tanto nella formulazione originariamente proposta – che prevede la forma dell'intesa – quanto nella formulazione suggerita dal Relatore, senatore Bettamio, che prevede di sentire le Regioni e la Conferenza Stato-Regioni, andrebbero ad intervenire dopo che si è già determinato il mutamento dei limiti relativi alle temperature degli scarichi termici: infatti, tali modifiche sono operative di per sé *ex lege* e quindi un coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali in questa fase sarebbe inutile e tardivo e potrebbe, in via successiva, esporre lo stesso decreto-legge a possibili censure di legittimità costituzionale.

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore PONZO, dopo aver concordato con le argomentazioni svolte dal senatore Novi in ordine agli emendamenti 1.2 ed 1.6, osserva in via generale che l'articolo 1 del decreto-legge non appare modificabile. Eventuali interventi modificativi potrebbero avere ad oggetto il monitoraggio degli effetti delle misure introdotte o l'introduzione di oneri più stringenti per il Gestore della Rete. Per tali ragioni, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, mentre preannuncia un parere favorevole sugli emendamenti 2.9, 2.11 e 2.0.6.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno, mentre si rimette alle determinazioni delle Commissioni riunite in merito agli emendamenti 1.2 ed 1.6. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 1.0.1, mentre è di avviso contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Preannuncia, infine, parere favorevole sugli emendamenti 2.9 e 2.11.

Il presidente PONTONE avverte quindi che si passerà alla votazione dell'ordine del giorno presentato.

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, l'ordine del giorno n. 1 è approvato dalle Commissioni riunite.

Posto ai voti, previa dichiarazione di astensione da parte della senatrice TOIA, l'emendamento 1.1 risulta respinto.

Il senatore TURRONI, dichiarando il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.2, osserva che la proposta presentata si muove nella direzione indicata dal nuovo Titolo V della Costituzione nel quale la materia riguardante l'energia elettrica è configurata tra quelle nelle quali vi è una potestà concorrente tra lo Stato e le Regioni. Ma oltre a questo motivo di ordine costituzionale l'emendamento risulta meritevole di accoglimento anche perché pone in risalto il necessario coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali interessati; tale previsione è infatti giustificata alla luce degli effetti prodotti sulle realtà locali dalle misure introdotte nel de-

creto-legge in esame, basti pensare soltanto al fatto che ben tre centrali termoelettriche sono collocate in aree particolarmente sensibili sotto l'aspetto ambientale come la laguna veneta. Infine, recependo il suggerimento espresso dal relatore, senatore Bettamio, riformula l'emendamento 1.2 nel seguente nuovo testo:

1.2 (Nuovo testo)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Sentiti le Regioni e gli enti locali interessati.».

Il senatore Antonio BATTAGLIA condivide in linea di principio l'emendamento 1.2, così come riformulato, poiché ogni qualvolta si discute di misure di tipo ambientale che ricadono sui territori, occorrerebbe coinvolgere le realtà locali interessate. Tuttavia, si rende conto che in questa particolare fase l'emendamento in questione non potrebbe essere accolto senza pregiudicare le finalità proprie del decreto-legge in esame, varato dal Governo per fronteggiare una grave situazione emergenziale.

La senatrice TOIA ricorda che la 1^a Commissione ha espresso un parere sul testo del disegno di legge nel quale invita le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Regioni, eventualmente prevedendo che siano destinatarie di informazione in merito alle misure operative effettuate ai sensi dell'articolo 1. Ricorda, inoltre, che la medesima Commissione ha espresso parere non ostativo sull'emendamento 1.2. Al riguardo, ritiene che tale emendamento non comporti rischi di un eccessivo coinvolgimento delle Regioni, facendo invece osservare come esso sia pienamente corrispondente al senso del parere formulato dalla 1^a Commissione.

Ad avviso del senatore GIOVANELLI le Commissioni riunite dovrebbero approvare l'emendamento 1.2 (Nuovo testo) non tanto per ragioni di ordine costituzionale – poiché su tale specifico punto l'attribuzione di competenze regionali in materia di energia elettrica suscita più di una perplessità – quanto per il fatto che gli indiscutibili effetti di natura ambientale causati dalle misure introdotte dal decreto-legge in titolo devono necessariamente trovare una sede di confronto in ambito locale. Tale considerazione è tanto più vera se si considera che il riscaldamento delle acque degli scarichi termici produce una serie di conseguenze molto gravi in aree con un equilibrio ambientale particolarmente delicato, come le coste adriatiche o la laguna veneta. Inoltre, le misure introdotte si pongono in aperta violazione sia rispetto alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152 del 1999 sia rispetto ai contenuti delle direttive comunitarie emanate su questa materia. Pertanto, appare opportuno preve-

dere un coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali interessati per permettere che gli interessi locali siano salvaguardati in maniera adeguata.

Il senatore CHIUSOLI, nel rilevare come vi sia un sostanziale accordo tra i vari schieramenti politici riguardo allo spirito dell'emendamento 1.2, volto ad un più ampio coinvolgimento delle Regioni, ritiene che le osservazioni formulate dal senatore Novi non siano prive di fondamento.

Peraltro, fa osservare che tale emendamento, come riformulato, non dovrebbe determinare impugnative di incostituzionalità.

Annuncia, pertanto, la propria posizione favorevole all'accoglimento dell'emendamento.

Il senatore ROLLANDIN, pur condividendo in linea di principio lo spirito sotteso all'emendamento 1.2 (Nuovo testo), ritiene tuttavia che nella formulazione proposta esso rischia di non aver alcun rilievo pratico.

Il senatore MUGNAI condivide quanto osservato. Sottolinea, infatti, che il decreto-legge in esame è già pienamente operativo, e che pertanto l'intesa di cui all'emendamento 1.2 si collocherebbe in una fase successiva ad un intervento già verificatosi.

Anche qualora venisse accolto il nuovo testo dell'emendamento 1.2, il coinvolgimento delle Regioni si verificherebbe in un momento successivo, senza alcuna reale portata pratica.

Fa inoltre osservare come il parere formulato dalla 1^a Commissione indicasse l'opportunità di un'informazione in ordine agli effetti del provvedimento.

Il relatore per la 10^a Commissione, senatore BETTAMIO, pur convenendo con il senatore Mugnai sul fatto che l'emendamento 1.2 vada ad incidere su un decreto-legge già pienamente operativo, ritiene che il problema principale consista nel realizzarne la conversione evitando il maggior numero possibile di impugnative da parte delle Regioni. Ritiene, pertanto, che il nuovo testo dell'emendamento possa costituire una soluzione adeguata.

Il presidente PONTONE, ribadendo le osservazioni del senatore Novi e del senatore Mugnai, sottolinea la scarsa utilità di una disposizione che prevede di sentire le Regioni a mutamenti ormai già intervenuti.

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore PONZO, tenuto conto di quanto osservato dalla Commissione affari costituzionali e soprattutto delle considerazioni svolte da molti senatori, riformulando il parere precedentemente reso, ritiene che l'emendamento 1.2 (Nuovo testo) possa essere accoglibile.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 (Nuovo testo) è approvato dalle Commissioni riunite.

Il senatore ROTONDO invita le Commissioni riunite ad approvare l'emendamento 1.27, volto a correggere l'impostazione errata sottesa al decreto-legge in esame il quale, in modo incomprensibile, ha inciso sulle tabelle di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999 per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica. In tal modo, però, le stesse finalità del citato decreto legislativo sono disattese: si tratta, in particolare, degli obiettivi della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento, nonché del mantenimento della capacità naturale dei corpi ricettori. Del resto, la letteratura scientifica dimostra che l'inquinamento termico è causa di processi che alterano gli equilibri dell'ecosistema, senza contare poi che l'innalzamento delle temperature degli scarichi termici produce conseguenze particolarmente gravi nelle aree sensibili dove sono collocate alcune delle centrali termoelettriche.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 1.7, identico all'emendamento 1.27.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

10^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
PONTONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per le attività produttive Dell'Elce e per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2383) Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente PONTONE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 1.9 che, unitamente agli altri riferiti all'articolo 1, è stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Il senatore TURRONI, stigmatizzando il comportamento della maggioranza che dovrebbe garantire la propria presenza nel corso dell'esame di un provvedimento tanto delicato, chiede di verificare la sussistenza del prescritto numero legale.

Dopo che il presidente PONTONE ha verificato la sussistenza del prescritto numero legale, posto ai voti, l'emendamento 1.9 è respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore CHIUSOLI, dopo avervi apposto la propria firma, ritira l'emendamento 1.26.

Il senatore TURRONI invita le Commissioni riunite ad approvare l'emendamento 1.4, volto ad escludere le centrali ricadenti nell'area della laguna di Venezia dal complesso dei destinatari delle misure introdotte dal decreto-legge in esame. Infatti, almeno tre centrali termoelettriche si trovano collocate nella laguna veneta, cioè in un'area particolarmente delicata per quanto riguarda gli equilibri ambientali. Non va trascurato inoltre che le Comunità di quelle zone vivono dei prodotti della laguna e andrebbero incontro a gravi conseguenze, sia ambientali che economiche, per effetto dell'innalzamento delle temperature degli scarichi termici.

Il senatore MUGNAI precisa che il problema sollevato dal senatore Turroni, con particolare riferimento all'equilibrio della fauna della laguna veneta, è in realtà dovuto a cause antiche, da imputarsi più alle scelte produttive degli allevatori, che non a squilibri di carattere ambientale.

Il senatore BARATELLA ritiene che le considerazioni svolte dal senatore Turroni siano condivisibili e pertinenti, rilevando come l'area del delta del Po costituisca una sorta di microsistema economico a se stante basato sullo sfruttamento della pesca e della mitilicoltura; a causa dei danni provocati dall'innalzamento delle temperature in tale area è stata recentemente richiesta la dichiarazione dello stato di calamità, in quanto la maggior parte del raccolto di mitili è andata perduta.

Il senatore COVIELLO rileva come il decreto-legge in titolo vada ad incidere sui valori contenuti nella tabella 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sottolineando come tale tabella prevedesse particolari garanzie procedurali in caso di innalzamento dei valori tabellari delle temperature. Domanda pertanto al Governo se l'attuale assetto normativo sia ancora fondato sul rispetto di tali garanzie, con particolare riferimento alla necessità che l'innalzamento dei valori della temperatura sia subordinato all'assenso del soggetto che gestisce i canali artificiali, nonché

alla necessità che venga assicurata la compatibilità ambientale dello scarico come corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi, per quanto concerne il mare e le zone di foce di corsi d'acqua non significativi.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, intervenendo sulla questione sollevata dal senatore Coviello, evidenzia che l'oggetto del decreto-legge in esame è circoscritto alla variazione dei limiti relativi alle temperature degli scarichi termici. Pertanto, restano valide le restanti disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152 del 1999.

Il senatore SEMERARO sottolinea che il decreto-legge in titolo costituisce un provvedimento dettato dalla contingente situazione di emergenza e determina mutamenti destinati a rimanere circoscritti nel tempo. Pertanto gli eventuali effetti sull'equilibrio ambientale avrebbero comunque portata limitata.

Ricorda inoltre che l'emergenza nel settore energetico ha posto il legislatore di fronte alla scelta se privilegiare la stabilità e la continuità nell'erogazione energetica, ovvero il mantenimento degli attuali parametri di tutela ambientale. Al riguardo, ritiene che il danno ambientale costituisca allo stato una mera ipotesi che, quand'anche si verificasse, produrrebbe effetti temporanei.

Il senatore TRAVAGLIA, nel convenire con l'opinione del senatore Semeraro, sottolinea che i rischi di danno ambientale si basano attualmente su ipotesi che debbono essere ancora verificate. Nella difficile scelta se incorrere nel rischio di un nuovo e più grave *black-out* ovvero in quello di un'eventuale ripercussione sugli equilibri ambientali, ritiene che una crisi ulteriore del sistema energetico potrebbe generare una sorta di reazione a catena in grado di produrre gravi conseguenze per la collettività e per il comparto industriale in particolare.

Ad avviso del senatore MONTINO bisognerebbe specificare, per ragioni di chiarezza, che le misure introdotte dal decreto-legge in esame non incidono sulla validità delle restanti disposizioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 1999.

Il senatore BETTAMIO, con riferimento agli interventi dei senatori Turroni e Coviello, fa osservare come il decreto-legge in titolo costituisca una disciplina che, come spesso accade, può inevitabilmente presentare alcune distonie con il quadro normativo previgente. Trattandosi peraltro di un atto di pari forza normativa rispetto al decreto-legislativo n. 152 del 1999, l'intervento modificativo deve ritenersi chiaramente lecito.

Il senatore CHIUSOLI ritiene che la modifica dei valori tabellari dei limiti della temperatura delle acque, realizzata senza l'acquisizione del previo assenso degli enti di gestione dei canali costituisca comunque

una violazione del decreto legislativo n. 152 del 1999, oltre a costituire una procedura discutibile.

Il relatore per la 13^a Commissione senatore PONZO precisa che il decreto-legge si limita a modificare i limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo n. 152 del 1999.

Il senatore ROTONDO osserva che l'obbligo di assicurare la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente risulta essere particolarmente difficile da osservare in presenza dei più elevati valori di temperatura introdotti dal decreto-legge in esame.

Posto ai voti l'emendamento 1.4 è respinto dalle Commissioni riunite.

Le Commissioni riunite respingono altresì l'emendamento 1.8.

Il senatore TURRONI, annunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.3, richiama l'attenzione su una inesattezza contenuta nella relazione introduttiva al decreto-legge, laddove si fa riferimento ad un innalzamento anomalo delle temperature del fluido refrigerante per quanto concerne l'acqua di fiume.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 è respinto.

Il presidente PONTONE fa presente che l'emendamento 1.6 risulta essere sostanzialmente assorbito per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.2 (Nuovo testo).

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 1.5, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.42, 1.45, 1.44, 1.43, 1.35, 1.38, 1.36, 1.37, 1.48, 1.49, 1.32, 1.31, 1.15, 1.28, 1.29, 1.16 e 1.30.

Il senatore TURRONI invita le Commissioni riunite ad approvare l'emendamento 1.14, volto a inserire una indicazione fondamentale per scongiurare le conseguenze negative su alcuni ecosistemi ambientali.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.14, 1.17, 1.47, 1.46, 1.18, 1.33 e 1.34.

Il senatore TURRONI annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.20, volto a sopprimere al comma 1 dell'articolo 1 la lettera c), poiché, sulla base di quanto riferito dal Rappresentante del Governo, nessuna delle centrali termoelettriche sarebbe situata in prossimità di corsi d'acqua.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE fa presente al senatore Turrone che il comma 1 dell'articolo 1 si limita a riprodurre integralmente i con-

tenuti della nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo n. 152 del 1999.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 1.20, 1.41, 1.19, 1.39, 1.21 e 1.40.

Il senatore TURRONI esprime il proprio assenso sull'emendamento 1.22, che mira alla soppressione della lettera d) del comma 1 dell'articolo 1, poiché essa non introduce alcuna modifica rispetto alle disposizioni vigenti.

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore PONZO, riformulando il parere precedentemente reso, esprime il proprio avviso favorevole sull'emendamento 1.22.

Posto ai voti, l'emendamento 1.22 è approvato dalle Commissioni riunite.

Posti separatamente ai voti le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 1.25, 1.24 e 1.23.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 del testo del decreto-legge.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.2 è respinto, mentre l'emendamento 1.0.1 è approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2 del decreto-legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Il presidente PONTONE, dopo avere ricordato che i relatori ed il Rappresentante del Governo avevano preannunciato il loro parere sugli emendamenti nel corso della seduta antimeridiana avverte che si intendono illustrati tutti gli emendamenti presentati.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 2.2 e 2.3, mentre approvano l'emendamento 2.9.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.8 e 2.10.

Il senatore TURRONI ritira l'emendamento 2.1 ed aggiunge la propria firma sull'emendamento 2.11.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 2.11.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 del decreto-legge.

Il presidente PONTONE ricorda che il senatore Bettamio aveva ritirato l'emendamento 2.0.1.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5.

Il senatore CHIUSOLI, con riferimento all'emendamento 2.0.6 a sua firma, esprime il proprio rammarico per il fatto che su tale proposta la Commissione bilancio abbia formulato un parere negativo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sottolinea infatti come tale emendamento sia stato elaborato per venire incontro alle esigenze di numerose imprese, che potrebbero venir danneggiate dall'aumento della temperatura delle acque, e fa presente come non sia ammissibile addossare su tali imprese i costi di un provvedimento, sia pur adottato per esigenze della collettività.

Il senatore SEMERARO ritiene che l'emendamento 2.0.6 debba considerarsi del tutto pleonastico in quanto nell'ordinamento giuridico vi è già la clausola generale contenuta nell'articolo 2043 del codice civile che obbliga l'autore di qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, a risarcirlo.

Il senatore GIOVANELLI ritiene che il decreto-legge in titolo vada ad incidere su un bene quale l'equilibrio ambientale che non può essere costantemente posposto rispetto alle esigenze della produzione. Dissente inoltre dall'opinione espressa dal senatore Semeraro, in quanto la responsabilità aquiliana presuppone l'ingiustizia del danno: il danno cagionato dall'aumento dei limiti delle temperature per lo scarico delle acque non potrebbe ritenersi ingiusto, in quanto a seguito dell'aumento dei parametri configurerebbe una ipotesi di danno cagionato nell'esercizio di un'attività legittima.

Il senatore SPECCHIA ritiene che nell'esame del decreto-legge n. 158 del 2003 si dovrebbe partire dal presupposto che l'innalzamento dei limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici non determina le conseguenze ambientali disastrose che sono state prospettate da molti Senatori dell'opposizione. Se, infatti, tale eventualità negativa fosse stata dimostrata egli certamente non avrebbe espresso un giudizio favorevole sul decreto-legge in esame. Tuttavia, nel caso eventuale in cui per effetto delle misure introdotte si producessero danni di tipo ambientale, si potrebbe valutare l'opportunità di individuare un apposito fondo per la erogazione del relativo ristoro.

Il senatore BARATELLA sottolinea come i danni prodotti dall'innalzamento delle temperature non costituiscano una eventualità ma dei veri e

propri fatti, tant'è che lo scorso 7 luglio circa 1.500 pescatori operanti nell'area del delta del Po hanno denunciato le gravi conseguenze derivate dall'aumento delle temperature.

Precisa, inoltre che l'emendamento 2.0.6, indipendentemente dalla modalità del risarcimento e dall'individuazione del soggetto economicamente responsabile, intende stabilire in via generale un principio in base al quale non è possibile addossare esclusivamente su poche categorie di imprenditori i provvedimenti adottati a vantaggio della collettività.

Il senatore TURRONI, pur condividendo la *ratio* ispiratrice dell'emendamento 2.0.6, dichiara che non voterà a favore dello stesso poiché tale proposta sembra muoversi nella direzione di privatizzare i guadagni e di socializzare le perdite. Infatti bisognerebbe affrontare il problema di come risarcire i danni derivanti dagli effetti che si verranno a determinare con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 158 del 2003. In tale senso, si riserva di presentare in Assemblea un emendamento volto a stabilire che le società che gestiscono le centrali termoelettriche diano una idonea garanzia fidejussoria per la copertura dei danni che il decreto-legge in esame potrebbe inopinatamente causare.

Il senatore COVIELLO, dopo aver brevemente ricordato le condizioni nelle quali è stato emanato il decreto-legge, anche in riferimento al preesistente assetto normativo, fa osservare come il problema dell'imputazione degli obblighi risarcitori nasca sulla base di un provvedimento che viene adottato dallo Stato. Nella scelta in ordine all'individuazione del soggetto tenuto al risarcimento, non condivide le idee espresse dal senatore Turroni, in quanto la produzione dei danni è stata in sostanza determinata da un atto dello Stato che ha spinto le imprese a produrre una maggior quantità di energia.

Auspica pertanto che il Governo possa trovare una forma di copertura finanziaria per il risarcimento dei danni, che dovrebbe a suo avviso essere imputato allo Stato.

Il senatore CHIUSOLI, dopo avere ricordato che se fosse stata accolta la richiesta di svolgere un breve giro di audizioni le Commissioni riunite avrebbero potuto disporre di elementi informativi utili per la disamina delle proposte emendative presentate, ritira l'emendamento 2.0.6, invitando i Relatori e i Rappresentanti del Governo a ripresentarlo in Assemblea in un nuovo testo corredato di adeguata copertura finanziaria.

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore PONZO, accoglie l'invito formulato dal senatore Chiusoli.

Il sottosegretario TORTOLI, dopo aver precisato che il Governo avrebbe manifestato un avviso favorevole sull'emendamento 2.0.6, ritiene che in questa fase dell'*iter* esso non possa essere accolto anche per la presenza di alcuni problemi di copertura finanziaria, evidenziati peraltro dal

parere reso dalla Commissione bilancio. Tuttavia, appare opportuno che nel prosieguo dell'*iter* in Assemblea tale proposta venga riformulata, corredata di adeguata copertura finanziaria.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori, senatori Bettamio e Ponzo, a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in esame, con l'ordine del giorno e gli emendamenti approvati, autorizzandoli a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONI CONGIUNTE

**3^a (Affari esteri, emigrazione) e
GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

24^a Seduta

*Presidenza del Presidente della III Commissione
della Camera dei deputati*

SELVA

Intervengono, in rappresentanza della Confindustria, il dottor Gian Marco Moratti, vice presidente per l'Europa, il dottor Daniel Kraus, direttore Affari Europei, il dottor Marco Felisati, dirigente Affari Europei, il dottor Zeno Tentella della Direzione Lobby e Attività di Legislazione, responsabile rapporti parlamentari, la dottoressa Simona Finazzo, della Direzione Lobby e Attività di Legislazione, la dottoressa Letizia Pizzi dell'Ufficio Stampa.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SELVA propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non facendosi osservazioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte, inoltre, che della seduta odierna sarà effettuata la resocontazione stenografica.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea: audizione di rappresentanti della Confindustria

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta dell'11 giugno 2003.

Il presidente SELVA rivolge un cordiale benvenuto alla delegazione della Confindustria, e dà quindi la parola al dottor Gian Marco MORATTI, il quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene quindi il presidente SELVA che, dopo aver formulato osservazioni, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

287^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il senatore MAFFIOLI illustra l'emendamento 1-*bis*.0.7, volto a consentire al personale docente dell'Alta Formazione Artistica Musicale di essere trattenuto in servizio oltre ai venticinque limiti di età, al fine di poter conseguire il quarantesimo anno di servizio, comunque fissando un limite massimo di età in 75 anni.

Il senatore BOSCETTO illustra l'emendamento 9.0.1, in tema di nulla osta provvisorio per l'esercizio dell'attività alberghiera per gli aspetti di prevenzione incendi, prorogando il termine per l'adozione delle direttive in materia, che richiedono ulteriori approfondimenti.

Il senatore VITALI, richiamando le considerazioni già svolte nel corso della precedente seduta, illustra l'emendamento 12.1, finalizzato ad estendere la proroga a favore delle imprese colpite da eventi calamitosi del novembre 2002, a tutti gli eventi calamitosi verificatisi in quell'anno.

Il senatore BOSCETTO illustra l'emendamento 14.0.1 con il quale si intende agevolare la mobilità del personale della Polizia di Stato anche per

le finalità di potenziamento dei presidi di Polizia previsti dall'articolo 31, comma 7, della legge finanziaria 2003, individuando un termine entro il quale il Dipartimento della pubblica sicurezza è autorizzato ad adottare speciali modalità di recupero delle unità abitative occupate in difetto di concessione e delle somme dovute eventualmente non corrisposte. Illustra, inoltre, il successivo emendamento 14.0.2 con il quale si intende agevolare l'assunzione dei mille agenti della Polizia di Stato previsti dall'articolo 8, comma 8, della finanziaria 2003 per il potenziamento delle misure di attuazione della legge n. 189 del 2002 in materia di immigrazione, nonché la parziale copertura delle vacanze nel ruolo dei commissari e dei direttori tecnici, prorogando i termini di validità delle graduatorie dei concorsi già espletati.

Chiede, infine, di avere chiarimenti sull'ambito di applicazione della proroga in materia di agevolazioni sul gasolio.

Il sottosegretario VENTUCCI dà conto della disposizione introdotta dall'articolo 17-*bis*, che tende a prorogare fino al 31 dicembre 2003 le agevolazioni per i soggetti che utilizzano gasolio e GPL per uso riscaldamento in zone montane ed altri specifici territori.

Il relatore FALCIER, ad ulteriore integrazione delle informazioni richieste, indica i territori ai quali si estendono i benefici in questione secondo le risultanze degli studi effettuati.

Il sottosegretario VENTUCCI sottolinea che la misura ha un costo quantificato in circa 25 milioni di euro per i quali la copertura è stata trovata nei termini di cui al comma 2 della disposizione.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente PASTORE annuncia che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per rendere un parere urgente alla 2^a Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2402**al disegno di legge di conversione****Art. 1.****1.1A**

IL RELATORE

All'articolo 1, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il termine di dodici mesi, di cui all'articolo 9 della legge 1° agosto 2002, n. 166, pertinente alla delega al Governo ad adottare un decreto legislativo inteso ad agevolare il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali è prorogato a 24 mesi.

1-ter. All'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, tra le parole: "da parte delle banche" e le parole: "attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi" sono aggiunte le parole: "ovvero altri soggetti finanziatori"».

1.1B

IL RELATORE

All'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole: "sino al 31 dicembre 2004, il Governo è delegato ad emanare"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2402**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 30 giugno 2004» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2004».

Art. 1-bis.**1-bis.2**

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole "30 settembre 2003", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2003" e le parole "48.000 euro" sono sostituite dalle seguenti «75.000 euro»;

b) al comma 6, in fine, le parole "30 settembre 2003" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2003"».

Conseguentemente, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

1-bis.1

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Qualora gli interventi di recupero siano rivolti al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili la detrazione fiscale di cui al presente comma è pari al 41 per cento".

1-ter. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, aggiungere in fine le seguenti parole: "Qualora gli interventi di recupero siano rivolti al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili la detrazione fiscale di cui al presente comma è pari al 41 per cento".»

Conseguentemente, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

1-bis.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.-bis. Nel caso in cui l'intervento di ristrutturazione sia effettuato al fine di ridurre la vulnerabilità sismica dell'edificio, l'agevolazione è elevata al 41% e il termine è prorogato al 31 dicembre 2006».

Conseguentemente, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.

1-bis.0.2

BASTIANONI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Disposizioni in materia di incentivi per i settori tessile dell'abbigliamento e calzaturiero)

1. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "non si applicano ai contributi in conto interessi nonché" sono inserite le seguenti: "ai contributi in conto capitale in favore dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, di cui all'articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e"».

1-bis.0.3

BASTIANONI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Disposizioni in materia di incentivi per l'imprenditoria femminile)

1. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "non si applicano ai contributi in conto interessi nonché" sono inserite le seguenti: "ai contributi in favore dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 e"».

1-bis.0.4

BASTIANONI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Disposizioni in materia di incentivi in favore del commercio elettronico e del collegamento telematico «quick-response»)

1. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "non si applicano ai contributi in conto interessi nonché"

sono inserite le seguenti: "alle incentivazioni in favore del commercio elettronico e del collegamento telematico "*quick response*" nel settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero di cui all'articolo 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388"».

1-bis.0.6.

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole "30 settembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 90 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per il 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1-bis.0.1

MAGNALBÒ, VALDITARA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Proroga dei termini in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro)

1. In deroga alle disposizioni vigenti, il personale docente dell'Alta Formazione Artistica e Musicale può a domanda mantenere il posto ricoperto fino al conseguimento del quarantesimo anno di servizio e non oltre i 75 anni di età».

1-bis.0.5

PETRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Disposizioni in materia di personale docente A.F.A.M.)

1. Al personale docente dell'A.F.A.M. è consentita su domanda la permanenza in servizio fino al conseguimento del quarantesimo anno di contribuzione ovvero fino al compimento del settantacinquesimo anno di età».

1-bis.0.7

MAFFIOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

«1. Al personale docente dell'Alta Formazione Artistica Musicale (A.F.A.M.) si applica, a domanda, la proroga di mantenimento sul posto ricoperto fino al conseguimento del quarantesimo anno di servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, con limite massimo di 75 anni di età».

1-bis.0.8TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
MARTONE, ZANCAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

*(Proroga del termine di servizio per il personale docente dell'Alta
Formazione Artistica Musicale – A.F.A.M)*

1. Al personale docente dell'Alta Formazione Artistica Musicale (A.F.A.M.) è consentita, su domanda, la permanenza in servizio fino al

conseguimento del quarantesimo anno di anzianità contributiva, ovvero fino al compimento del 75° anno di età».

Art. 2.

2.1

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

2.2

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola «2004» con la seguente: «2003».

2.0.1

THALER, KOFLER, PETERLINI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Detassazione del reddito di impresa reinvestito)

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente

corrisposta in ciascun periodo di imposta. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

7. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il testo, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489».

«Art. 2-ter.

(Disposizioni in materia di tassa sui superalcolici e accisa sul tabacco)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la tassa sui superalcolici è aumentata del 55%.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'accisa sul tabacco è aumentata del 40%».

2.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari)*

All'articolo 22, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, le parole "entro il 13 agosto 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2003"».

Art. 3.**3.1**

STIFFONI, PIROVANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 4.**4.2**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

4.1TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2004» con le seguenti:
«31 ottobre 2003».*

4.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle disposizioni relative agli impianti di protezione antincendio, che entrano in vigore a partire dal 31 luglio 2003».

4.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado».

4.0.1

BONGIORNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme in materia di espropriazione di pubblica utilità)

1. Limitatamente alle reti energetiche, le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 trovano applicazione a decorrere dal 30 giugno 2004».

Art. 5.**5.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Art. 5-ter.**5-ter.0.1**

BOLDI, BRIGNONE, STIFFONI, PIROVANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 5-quater.**

1. Per i soggetti che alla data del 11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3284 del 30 aprile 2003, sono prorogati al 31 marzo 2004 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono prorogati i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì prorogati per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari ad euro 5 milioni per l'anno 2003 e 2 milioni per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trimestrale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 5-quater.**5-quater.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2003» con le seguenti:
«30 giugno 2003».*

Art. 7.**7.1**

MARINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. In conseguenza della proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 7-ter del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, all'articolo 35, punto 2, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole "entro 18 mesi" sono sostituite dalle seguenti "entro 24 mesi"».

Art. 8.**8.0.1**

THALER, KOFLER, PETERLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Adempimenti relativi al registro delle imprese)

1. Gli adempimenti relativi al registro delle imprese per gli atti previsti dagli articoli 2383, 2400, 2435, 2435-bis, del Codice civile, approvati

prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2003.

2. Il termine per il versamento del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto per l'anno 2003, è prorogato al 31 ottobre 2003».

8.0.3

IL RELATORE

All'articolo 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «a norma di legge» sono inserite le seguenti: «, salvo per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il cui termine è prorogato al 31 ottobre 2003. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di effettuare il deposito secondo le modalità individuate dal presente articolo».

8.0.2

THALER, KOFLER, PETERLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il termine per il versamento del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto per l'anno 2003, è prorogato al 31 ottobre 2003».

Art. 9.**9.0.1**

BOSCETTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni anti-incendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio)

All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, le parole "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004"».

9.0.2

TAROLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2003" e "30 giugno 2004" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2004" e "30 settembre 2004"; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "30 settembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, 113 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 10-bis.

10-bis

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

10-bis. 0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Stoccaggio delle acque di vegetazione)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 11 novembre 1996, n. 574, le
parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"».

10-bis.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Denunce dei pozzi)

1. All'articolo 23, comma 6-bis, primo periodo, del decreto legisla-
tivo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2004"».

Art. 12.**12.1**

VITALI

Alla rubrica ed al comma 1 sopprimere la parola: «novembre».

Art. 13.**13.2**

ACCIARINI

13.3TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Art. 14.**14.1**

CAVALLARO, MAGNALBÒ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con riferimento alla scuola di perfezionamento in diritto civile istituita con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 965, il termine di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, è prorogato fino all'anno accademico 2005-2006.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Disposizioni in materia di scuole di specializzazione».

14.2

CAVALLARO, MAGNALBÒ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La disciplina di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, non si applica alla scuola di perfezionamento in diritto civile istituita con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 965. L'offerta formativa della scuola di perfezionamento in diritto civile è da ritenersi complementare rispetto a quella delle scuole di specializzazione per le professioni legali e non può in ogni caso considerarsi equipollente ad essa. Il titolo rilasciato dalla medesima scuola è erogato nell'ambito del sistema dei crediti formativi universitari.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Disposizioni in materia di scuole di specializzazione».

14.0.1

BOSCETTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di mobilità del personale della Polizia di Stato)

1. Allo scopo di razionalizzare l'utilizzazione delle disponibilità alloggiative per il personale dipendente, il Dipartimento della pubblica sicurezza è autorizzato ad adottare, entro il 31 dicembre 2003, speciali modalità per agevolare il recupero delle unità abitative occupate in difetto di concessione o dei requisiti richiesti per la concessione, prevedendo che, in caso, di rilascio entro il termine di sei mesi dalla richiesta, il pagamento delle somme dovute ed eventualmente non corrisposte possa essere limitato agli ultimi cinque anni e possa essere effettuato ratealmente. Allo stesso fine, sono sanate, a tutti gli effetti, le eventuali irregolarità ed omissioni inerenti alla concessione degli alloggi ed alla percezione dei canoni e delle altre spese, eventualmente verificatesi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.»

14.0.2

BOSCETTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni di personale della Polizia di Stato)

1. I termini di validità della graduatoria degli idonei del concorso per allievo agente indetto con provvedimento dell'8 novembre 1996, già prorogati per effetto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, nonché quelli dei concorsi per allievo agente riservati ai volontari in ferma prefissata o in ferma breve delle Forze armate, in attuazione dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono prorogati fino al 30 giugno 2004, per l'assunzione di mille agenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti di spesa ivi indicati.

2. Per la successiva assunzione di agenti tramite concorso, compatibilmente con i vincoli normativi vigenti in materia di reclutamento di personale, la riserva dei posti per i volontari in ferma prefissata ed in ferma breve di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001 è incrementata di una percentuale tale da compensare la riserva non applicata per le assunzioni di cui al comma 1.

3. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere personale delle qualifiche di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può utilizzare le graduatorie di merito degli idonei dei concorsi straordinari banditi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, con decreti del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 2 dicembre 2000, 6 aprile 2001 e 15 marzo 2002.»

Art. 17-bis.**17-bis.1**

SCARABOSIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 8, comma 10, lettera c), n. 4 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 come modificato dall'articolo 12 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova

delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione».

17-bis.0.1

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

(Proroga delle agevolazioni per le reti di teleriscaldamento)

1. All'articolo 21, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2003".

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole "32 per cento" sono sostituite dalle seguenti "32,5 per cento".»

17-bis.0.2

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 17-ter.

(Proroga delle agevolazioni per il gas metano)

1. All'articolo 21, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2003".

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole "32 per cento" sono sostituite dalle seguenti "32,4 per cento".»

Art. 17-ter.**17-ter.1**

MAFFIOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.»

17-ter.0.1

VALDITARA, BONGIORNO

17-ter.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-quater.

1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

244^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.**La seduta inizia alle ore 8,50.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, la Commissione all'unanimità delibera di richiedere alla Presidenza del Senato la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n.79, recante «Modifica dell'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, concernente l'indennità spettante agli esperti delle sezioni specializzate agrarie.»

Il presidente Antonino CARUSO si riserva di acquisire il consenso alla richiesta di riassegnazione in sede deliberante del Gruppo Misto e del Gruppo Per le Autonomie, i cui rappresentanti non risultano presenti alla seduta odierna.

IN SEDE REFERENTE

(1184) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana del 3 luglio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver dato lettura del parere della 1^a Commissione, avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti a partire da quelli relativi all'articolo 1.

Il senatore DALLA CHIESA illustra l'emendamento 1.1 che propone di ricomprendere nell'ambito della riforma dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, prevista dal disegno di legge in titolo, anche il personale del ruolo direttivo e dirigenziale del corpo di polizia penitenziaria. Si tratterebbe di un ampliamento giustificato dall'esigenza di evitare disparità di trattamento o incoerenze regolamentari rispetto a profili professionali che svolgono, è vero, funzioni differenti, ma che comunque operano tutti nell'ambito di una realtà unitaria, quale è l'amministrazione penitenziaria.

Il sottosegretario per la giustizia Iole SANTELLI, dopo aver ricordato che il personale interessato dall'emendamento del senatore Dalla Chiesa ha già un proprio ordinamento essendo collocato nel cosiddetto Comparto sicurezza, ritiene che la proposta susciti perplessità in quanto potrebbe determinare squilibri rispetto agli altri corpi rientranti nel comparto sicurezza ed inoltre osserva che l'attuale inquadramento risponde invece alla specificità propria delle funzioni del corpo di polizia penitenziaria che risulterebbe tradita qualora si accedesse alla proposta emendativa.

Il senatore DALLA CHIESA invita a valutare se si possano superare le perplessità avanzate dal rappresentante del Governo attraverso un'eventuale riformulazione dell'emendamento che, facendone salva l'impostazione, prescriva, ad esempio, di tener conto comunque dei criteri generali in materia di trattamento giuridico ed economico previsto per gli altri Corpi rientranti nel Comparto di sicurezza.

Il rappresentante del GOVERNO interviene per ribadire le perplessità formulate sull'emendamento 1.1, in quanto le stesse non risulterebbero superate neppure dall'eventuale modifica dell'emendamento prospettata dal senatore Dalla Chiesa.

Il senatore ZICCONI non condivide la proposta contenuta nell'emendamento 1.1 in ragione delle caratteristiche peculiari del Corpo della polizia penitenziaria che rendono inopportuna la sua assimilazione alla dirigenza penitenziaria. Non nega poi che possa risultare necessario rivedere alcuni aspetti della disciplina della polizia penitenziaria, ma ritiene che tali questioni pur rilevanti vadano tenute distinte e trattate in altra sede.

Il senatore CENTARO sottolinea l'improprietà della proposta contenuta nell'emendamento del senatore Dalla Chiesa in quanto realizzerebbe un'ingiustificata assimilazione tra funzioni che ineriscono invece ad attività profondamente diverse.

Ritiene inoltre che la proposta non tiene conto di quello che dovrà essere il nuovo assetto della dirigenza penitenziaria, così come concepita nel disegno di legge in titolo.

Il senatore DALLA CHIESA fa proprio l'emendamento 1.2 e lo dà per illustrato.

Il senatore ZANCAN illustra l'emendamento 1.3 che propone di indicare quale ulteriore criterio di delega la definizione della responsabilità diretta dei responsabili di ogni singola area, ferma restando quella del direttore di stabilimento. L'emendamento intende risolvere un problema molto importante quale è quello della eccessiva responsabilità che oggi fa capo ai direttori delle carceri a fronte dei numerosi obblighi che la legge pone loro, rispetto ai quali appare necessario che alla responsabilità del direttore, si aggiunga attraverso deleghe di funzioni, quella di figure professionali dotate di specifica competenza rispetto ad aree autonome individuabili all'interno della gestione dell'istituto, come ad esempio la mensa, i laboratori, l'infermeria.

Dopo un breve intervento del presidente Antonino CARUSO il quale osserva come la proposta del senatore ZANCAN non sembri risolutiva del problema, il senatore MARITATI preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.3 in quanto si tratta di una proposta che fa chiarezza ed appare in linea con i principi generali del diritto amministrativo per i quali è da ritenere ammissibile la possibilità di prevedere una delega di funzioni.

Il senatore Luigi BOBBIO preannuncia il voto contrario sull'emendamento 1.3 in quanto non è coerente con il modo corretto di affrontare il problema, che è quello di partire dalla definizione delle competenze, sulla base della considerazione che l'individuazione di una responsabilità è una conseguenza diretta dell'attribuzione di talune competenze e non viceversa. Questo è quanto avviene nella disposizione della lettera f), comma 1, dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo che per tale ragione appare senz'altro sostenibile.

Il senatore ZICCONI sottolinea come il problema evocato dall'emendamento 1.3 sia reale, ma non possa essere affrontato adeguatamente in sede di esame del disegno di legge in titolo.

Il relatore BOREA esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3.

In particolare, con riferimento all'emendamento 1.1, ritiene che non si possa ravvisare l'esigenza prospettata dal senatore Dalla Chiesa in quanto l'attuale inquadramento della polizia penitenziaria all'interno del cosiddetto comparto di sicurezza appare appropriato in relazione alla specificità della funzione svolta.

Quanto all'emendamento 1.2 che propone la soppressione della lettera e) dell'articolo 1, comma 1, il parere contrario è argomentato dall'importanza di continuare a prevedere che l'avanzamento in carriera possa aver luogo secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo.

Con riferimento all'emendamento 1.3, pur ritenendo necessario un approfondimento del problema sollevato dal senatore Zancan, il relatore Borea ritiene che la proposta non sia condivisibile in quanto è estranea al tema affrontato dal disegno di legge in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO formula un parere contrario all'approvazione di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. In particolare l'emendamento 1.1 – osserva il sottosegretario alla Giustizia Iole SANTELLI – affronta un tema particolarmente complesso che per tale ragione andrebbe disciplinato in maniera più analitica. La materia inoltre costituisce oggetto di altre iniziative normative che sono al momento all'attenzione dell'altro ramo del Parlamento rispetto alle quali l'eventuale approvazione dell'emendamento potrebbe avere conseguenze imprevedibili e non coerenti.

Il presidente Antonino CARUSO, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 che, con separate votazioni, sono respinti.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

Non essendo stati presentati emendamenti volti a modificare l'articolo 2, si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Il senatore Luigi BOBBIO, dopo averli fatti propri, dà per illustrati gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Il RELATORE esprime su ambedue parere contrario in quanto la loro approvazione comporterebbe, tra l'altro, una indebita estensione dei destinatari della disciplina contenuta nel disegno di legge.

Dopo che la rappresentante del GOVERNO ha espresso parere conforme a quello del relatore, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Il senatore MEDURI rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti 3.2 e il correlato 3.0.1, mentre il senatore DALLA CHIESA, in sede di illustrazione dell'emendamento 3.2, rileva come la proposta sia motivata in coerenza logica con quanto già espresso in relazione all'emendamento 1.1.

Il relatore BOREA si esprime in senso favorevole sull'emendamento 3.1 nonché sugli emendamenti 3.2 e 3.0.1.

Concorda con il parere favorevole il sottosegretario Iole SANTELLI.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame.

(1880) CALVI – Modifiche al codice penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 luglio scorso.

Prende quindi la parola il senatore ZANCAN ad avviso del quale l'intervento delineato nel disegno di legge in titolo dovrebbe muoversi, per assicurare coerenza sistematica allo stesso, nella prospettiva di configurare una normativa di favore per quel che attiene alla definizione dei requisiti necessari per ottenere la riabilitazione, qualora il condannato abbia beneficiato della sospensione condizionale della pena, attribuendo ad essa carattere speciale rispetto alla disciplina generale della riabilitazione medesima. Tale normativa verrebbe così organicamente a giustapporsi all'unica altra ipotesi speciale, relativa al tema qui considerato, già prevista dalle disposizioni vigenti, che – come è noto – è rappresentata dalla disposizione in materia di patteggiamento di cui al comma 2 dell'articolo 445 del codice di procedura penale.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

245^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Intervengono il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo ed il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(885-B) Misure contro la tratta di persone, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finoc-

chiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo sospesa nella seduta pomeridiana del 10 luglio 2003.

Il presidente Antonino CARUSO, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale. Chiede poi se vi siano proposte in ordine alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Interviene il senatore ZANCAN il quale, pur ricordando di aver manifestato riserve sul testo approvato dalla Camera dei deputati, dichiara di rinunciare alla richiesta di fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti ritenendo preferibile giungere al più presto alla definitiva approvazione del disegno di legge in titolo per la rilevanza delle questioni da esso affrontate. Preannuncia quindi il suo voto favorevole sul disegno di legge nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

I senatori MARITATI, FASSONE e CAVALLARO si associano alle considerazioni testé svolte dal senatore ZANCAN.

Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania PRESTIGIA-COMO la quale, dopo aver sottolineato che la lunghezza ed il travaglio dell'*iter* del disegno di legge in esame sono da imputare soprattutto alla complessità dei temi affrontati, evidenzia che alcuni dei rilievi formulati nel corso della discussione impongono senz'altro l'esigenza di un'attenta riflessione, anche se non ritiene che il disegno di legge possa dirsi peggiorato nel suo complesso, potendosi invece affermare che alcune modifiche rispondono semplicemente ad una differente valutazione dell'altro ramo del Parlamento che va comunque rispettata. Tuttavia alcune osservazioni dei senatori Centaro e Luigi Bobbio e, in particolare, quelle della relatrice Alberti Casellati, rendono indispensabile un ulteriore approfondimento, e ciò anche in merito ad alcune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati che erano state suggerite dal Ministro dell'interno che aveva, tra l'altro, espresso preoccupazioni per quelle disposizioni che consentivano operazioni sotto copertura per l'accertamento dei reati che coinvolgono minori, per il rischio che l'agente potesse svolgere il ruolo di provocatore del reato.

Prende atto che nell'esame al Senato si sono registrati interventi della maggioranza di diverso tenore sia con riferimento alla problematica delle operazioni sotto copertura, sia per quel che riguarda la possibilità del ricorso alle speciali misure di protezione per i collaboratori di giustizia. Al tempo stesso va considerato che l'*iter* del disegno di legge è stato molto lungo e che l'Italia ha assunto impegni a livello internazionale. Sottolinea conseguentemente l'opportunità di un rapido esame affinché, con

le necessarie intese con l'altro ramo del Parlamento, si possa varare al più presto il disegno di legge in titolo ancorché ulteriormente emendato nei punti che il Senato riterrà opportuno modificare.

Si sofferma poi sulle ragioni che hanno portato alla soppressione, in esito alla lettura della Camera dei deputati, di quelle disposizioni che riguardavano lo stanziamento di somme per il fondo di cui all'articolo 11 del disegno di legge in esame. Riferisce in proposito che la soppressione è stata una conseguenza di quello che può ritenersi un fraintendimento della Commissione bilancio della Camera poiché le disposizioni soppresse non disponevano in realtà lo stanziamento di nuovi fondi – aspetto questo che avrebbe effettivamente posto un problema di copertura – ma avevano esclusivamente carattere ordinamentale. Ricorda infatti che tali fondi risultano già al momento stanziati anche se il loro utilizzo deve avvenire per il tramite della disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ritiene pertanto di cogliere l'occasione offerta dalla possibilità, che va delineandosi, di operare alcune modifiche al testo per proporre una riformulazione delle citate norme soppresse. Preannuncia quindi la presentazione di un emendamento governativo nell'intento di offrire un testo più chiaro che permetta di superare le perplessità sollevate dalla Camera dei deputati ed al tempo stesso risolva anche il problema del passaggio attraverso il Ministero del lavoro che è, allo stato, necessario per poter avere la disponibilità delle somme in questione.

Il presidente Antonino CARUSO propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 18 luglio 2003, alle ore 18.

La Commissione concorda.

(1930) Disposizioni a tutela degli animali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri

(42) ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

(294) RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri

(302) RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti

(789) PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali

(926) CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti

(1118) ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento degli animali

(1397) BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali

(1445) BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici

(1541) *PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati*

(1542) *CENTARO. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali*

(1554) *SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali*

(1783) *ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale*

– e **petizione n. 85** ad essi attinente

(Discussione congiunta e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che al termine della seduta antimeridiana di oggi, la Presidenza del Senato ha provveduto alla nuova assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo, autorizzando al contempo la Commissione a convocarsi. L'ordine del giorno della Commissione è stato quindi immediatamente integrato con la discussione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

Propone poi di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali e di assumere quale testo base per il seguito dell'*iter* nella nuova sede il testo già approvato in sede referente, che viene pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Conviene la Commissione.

Il presidente Antonino CARUSO, accertato che nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base alle ore 15,55 di oggi.

Conviene la Commissione.

Scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, il senatore TIRELLI illustra l'emendamento 6.1, volto a modificare il comma 2 dell'articolo 6 in materia di vigilanza.

Il PRESIDENTE dispone quindi la trasmissione dell'emendamento alla Commissione Affari costituzionali perché questa possa esprimere il prescritto parere nella seduta in corso dell'apposita sottocommissione; a tal fine sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,56 è ripresa alle ore 16,02.

Il PRESIDENTE informa infine che la 1^a Commissione non potrà esprimere il parere sull'emendamento prima della giornata di domani e conseguentemente rinvia il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16,05.

246^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 21,40.

IN SEDE REFERENTE

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(104) **MARINO** ed altri. – *Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

(279) **PEDRIZZI** ed altri. – *Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*

(280) **PEDRIZZI**. – *Istituzione del tribunale di Gaeta*

(344) **BATTAFARANO** ed altri. – *Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

(347) **MARINI**. – *Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*

(382) **VALDITARA**. – *Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*

(385) **SEMERARO** ed altri. – *Istituzione della corte d'appello di Taranto*

(454) **GIULIANO**. – *Istituzione del tribunale di Aversa*

(456) **GIULIANO**. – *Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

(502) **VIVIANI**. – *Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*

(578) **FASOLINO**. – *Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino*

(740) **CALDEROLI**. – *Istituzione della corte d'appello di Lucca*

(752) **VISERTA COSTANTINI**. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*

(771) **PASTORE** ed altri. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila*

- (955) *MARINI ed altri.* – *Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura*
- (970) *FILIPPELLI.* – *Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotona*
- (1050) *MARINI ed altri.* – *Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*
- (1051) *FEDERICI ed altri.* – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*
- (1226) *FASSONE ed altri.* – *Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*
- (1258) *COSSIGA.* – *Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*
- (1259) *COSSIGA.* – *Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*
- (1260) *COSSIGA.* – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*
- (1261) *COSSIGA.* – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*
- (1279) *IERVOLINO ed altri.* – *Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*
- (1300) *CICCANTI.* – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*
- (1367) *FASSONE ed altri.* – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*
- (1411) *FASSONE.* – *Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*
- (1426) *CALVI ed altri.* – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*
- (1468) *CIRAMI ed altri.* – *Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo*
- (1493) *Antonino CARUSO e PELLICINI.* – *Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino*
- (1519) *CALLEGARO.* – *Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia*
- (1555) *CALDEROLI.* – *Istituzione della corte d'appello di Novara*
- (1632) *CICCANTI.* – *Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo*
- (1536) *ALBERTI CASELLATI ed altri.* – *Separazione delle carriere dei magistrati.*

(1668) *CURTO*. – *Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.*

(1710) *GUASTI*. – *Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna*

(1731) *CAVALLARO*. – *Istituzione del tribunale di Caserta*

(1765) *CUTRUFO e TOFANI*. – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(1843) *MONTAGNINO ed altri*. – *Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta*

(2172) *DETTORI*. – *Istituzione della Corte d'appello di Sassari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si proseguirà nell'esame degli emendamenti e dei relativi subemendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 1296, già pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 25 giugno 2003, del 26 giugno 2003, del 2 luglio 2003 e dell'8 luglio 2003, a partire dal subemendamento 3.1000/15 (nuovo testo), del quale era stato disposto l'accantonamento nella seduta pomeridiana del 2 luglio scorso.

Il senatore FASSONE accogliendo alcuni suggerimenti avanzati dal relatore Luigi Bobbio, modifica il subemendamento 3.1000/15 (nuovo testo) riformulandolo nel subemendamento 3.1000/15 (ulteriore nuovo testo).

Il relatore Luigi BOBBIO esprime parere favorevole sulle lettere *b-bis*), *b-quater*), *b-sexies*), *b-septies*), *b-decies*) e *b-undecies*) del subemendamento 3.1000/15 (ulteriore nuovo testo). Propone poi al senatore Fassone di modificare la lettera *b-ter*) del subemendamento 3.1000/15 (ulteriore nuovo testo) sostituendo le parole «due anni» con le altre «diciotto mesi».

Il senatore FASSONE non ritiene di potere accogliere la modifica suggerita dal relatore.

Il relatore Luigi BOBBIO esprime quindi parere contrario sulle lettere *b-ter*), *b-quinquies*), *b-octies*) e *b-nonies*) dell'emendamento in votazione.

Presenta poi e la Commissione ammette il subemendamento 3.1000/5000.

Il senatore FASSONE chiede che le lettere in cui è articolato il subemendamento 3.1000/15 (ulteriore nuovo testo) siano votate separatamente.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Posta ai voti è approvata la lettera *b-bis*) dell'emendamento.

Posta ai voti è respinta la lettera *b-ter*).

Posta ai voti è approvata la lettera *b-quater*).

Posta ai voti è respinta invece la lettera *b-quinquies*).

Poste separatamente ai voti sono approvate le lettere *b-sexies* e *b-septies*).

Poste separatamente ai voti sono respinte le lettere *b-octies* e *b-nonies*).

Poste separatamente ai voti sono approvate le lettere *b-decies* e *b-undecies*).

Posto ai voti è approvato il subemendamento 3.1000/15 (ulteriore nuovo testo), come risultante all'esito della votazione per parti separate.

Posto ai voti è approvato il subemendamento 3.1000/5000.

Prende brevemente la parola il senatore ZANCAN il quale, con riferimento alla lettera *b-quater*) del subemendamento 3.1000/15 (ulteriore nuovo testo), si chiede se la previsione per gli uditori giudiziari di periodi di formazione presso studi di avvocato non possa comportare problemi per i possibili contrasti fra gli obblighi che derivano all'uditore giudiziario dalla sua qualifica di pubblico ufficiale e quelli che invece sono connessi con l'esercizio della professione forense.

Sulla questione sollevata dal senatore Zancan prendono successivamente la parola il senatore CENTARO – che ritiene la questione meritevole di attenta considerazione – il senatore MARITATI – che sottolinea l'importanza per gli uditori di un'esperienza formativa negli studi professionali – il presidente Antonino CARUSO – che ritiene che il tema sollevato non possa essere limitato alla sola frequentazione degli studi professionali ma possa porsi anche in relazione a realtà diverse come, ad esempio, le banche – il senatore GUBETTI, e il relatore Luigi BOBBIO, ad avviso del quale, ferma restando l'opportunità di un'ulteriore riflessione sul tema in vista del prosieguo dell'*iter* dei disegni di legge in titolo, è comunque presumibile che nel concreto funzionamento del meccanismo delineato nella lettera *b-quater*) del subemendamento 3.1000/15 (ulteriore nuovo testo) si avrebbero accorgimenti di carattere pratico idonei ad evitare, nei fatti, gli inconvenienti ai quali ha accennato il senatore Zancan.

Si passa quindi all'esame del subemendamento 3.1000/16 (nuovo testo) del quale era stato disposto l'accantonamento nella seduta pomeridiana del 2 luglio scorso.

Recependo alcuni suggerimenti del relatore Luigi BOBBIO e del presidente Antonino CARUSO, il senatore FASSONE modifica il subemendamento 3.1000/16 (nuovo testo) riformulandolo nel subemendamento 3.1000/16 (ulteriore nuovo testo) che, con il parere favorevole del RELATORE, è posto ai voti ed approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.1000.

Il senatore FASSONE annuncia l'astensione del Gruppo Democratici di sinistra – l'Ulivo, sottolineando come nel corso della discussione siano state accolte alcune proposte di modifica del testo presentato originariamente dal Governo che attenuano il giudizio negativo inizialmente formulato sullo stesso. La valutazione dell'emendamento come modificato non può comunque essere positiva, e ciò soprattutto per le modifiche allo stesso apportate che hanno ulteriormente attenuato il legame fra l'istituzione Scuola, da un lato, e il Consiglio superiore della magistratura, dall'altro.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto contrario.

Il senatore BUCCIERO annuncia il voto favorevole

Posto ai voti è approvato l'emendamento 3.1000 nel testo emendato.

Risultano conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

(684) BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione

– e voto regionale n. 80 ad esso attinente

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore Antonino CARUSO riferisce sul disegno di legge in titolo recante nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di abitazione.

Si tratta di un disegno di legge che affronta le problematiche connesse al fenomeno, ben noto, del coinvolgimento degli acquirenti di abitazioni nel dissesto delle imprese di costruzione o di quello delle società immobiliari venditrici. È questo un tema – continua il relatore – che ri-

chiede un intervento normativo non più differibile in quanto l'ordinamento vigente non assicura quella necessaria tutela a quanti risultino malcapitati acquirenti di immobili di cui poi non riescono a perfezionarne l'acquisto per l'insolvenza del venditore.

Il disegno di legge in esame ha la peculiarità di limitare il suo ambito applicativo ai soli acquirenti di immobili ad uso di prima abitazione ed individua quali principali strumenti per la tutela dell'acquirente i seguenti: riconoscimento di un privilegio speciale sull'immobile oggetto del contratto preliminare per l'ammontare del credito che ne consegue e per l'eventuale risarcimento del danno, in caso di scioglimento del contratto su iniziativa del curatore fallimentare; modifica delle disposizioni della cosiddetta legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 in materia di revocatoria e di vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti; un intervento sul testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 con l'obiettivo, tra l'altro, di disciplinare il procedimento di suddivisione in quote dei contratti di finanziamento e i conseguenti frazionamenti delle ipoteche iscritte a garanzia degli stessi.

Ricorda che già nella XIII legislatura il problema aveva costituito oggetto di attenzione dell'Atto Senato n. 4075, di cui era primo firmatario, e che al momento il tema è affrontato anche da altri disegni di legge, quali l'Atto Senato n. 1453 di cui primo firmatario è il senatore Monti, l'Atto Senato n. 1185 del senatore Maconi ed altri, ed infine l'Atto Senato n. 2195 recante delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire approvato dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2003.

Osserva come i disegni di legge richiamati, pur trattando il medesimo problema, individuano soluzioni differenti ma che è comunque possibile constatare che, da un lato, le iniziative di cui sono primi firmatari i senatori Bucciero, Monti e Maconi indicano in linea di massima i medesimi strumenti per affrontare il problema e traggono in un certo qual modo spunto dal citato Atto Senato n. 4075, e che, dall'altro, il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati prospetta invece soluzioni differenti e si caratterizza altresì in quanto disegno di legge delega.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1453) MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore Antonino CARUSO, riferendo sul disegno di legge in titolo recante nuove norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione, rinvia alle considerazioni effettuate con riferimento al disegno di legge n. 684 nel corso della seduta odierna in quanto, analogamente, l'iniziativa in esame circoscrive l'ambito di intervento alla tutela dei soli acquirenti della cosiddetta

detta prima casa di abitazione ed individua i medesimi strumenti che ricorda brevemente e che sono ritenuti parimenti utili per il perseguimento delle finalità richiamate.

Il Presidente relatore, riferendosi alla disposizione del disegno di legge in titolo che attribuisce al promissario acquirente un privilegio speciale sul bene immobile in caso di scioglimento del preliminare per intervenuto fallimento dell'alienante, osserva come sarebbe opportuno più in generale intervenire sulla materia dei privilegi riordinandola, in quanto il sistema vigente in materia non appare più in linea con le mutate esigenze della società civile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1185) MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore Antonino CARUSO, riferendo sul disegno di legge in titolo di cui è primo firmatario il senatore Maconi, osserva come l'articolato, a differenza dei disegni di legge di cui sono primi firmatari i senatori Bucciero e Monti e che sono stati illustrati nel corso della seduta odierna, non si limita a circoscrivere gli strumenti di tutela indicati ai soli acquirenti della cosiddetta casa di prima abitazione, ma li estende a tutti gli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo. Anche tale iniziativa propone, con talune differenziazioni, i medesimi strumenti ed interventi che sono stati prospettati dai disegni di legge nn. 684 e 1453 alla cui illustrazione rinvia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2195) Deputati DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore Antonino CARUSO, illustrando il disegno di legge in titolo, recante delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, dopo aver richiamato alcune delle osservazioni che sono state svolte con riferimento ai disegni di legge di cui sono primi firmatari i senatori Bucciero, Monti e Maconi, che sono stati illustrati nel corso della seduta odierna, osserva come l'articolato in esame approvato dalla Camera dei deputati affronti il problema dell'insolvenza delle imprese costruttrici in maniera diversa dai disegni di legge sopra richiamati, anche per via dello strumento prescelto che è quello della legislazione delegata.

Il Presidente relatore, passando poi all'illustrazione delle singole disposizioni dell'articolato in esame, con riferimento all'articolo 1, si chiede se sia opportuna l'indicazione, come proponente il decreto legislativo, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto, se da un lato la ma-

teria della casa rientra tradizionalmente nelle competenze di detto Dicastero, è pur vero che il disegno di legge tocca alcune tematiche, come quella delle fideiussioni, che sembrano suggerire la competenza di altri Ministeri, quali ad esempio il Dicastero dell'economia e delle finanze.

Si sofferma poi sull'articolo 2 che contiene le definizioni di «acquirente» e quella di «costruttore» per osservare come non vi sia simmetria e corrispondenza tra le due definizioni, trattandosi di un rilievo che ha conseguenze anche su altri punti dell'articolato in esame. Se da un lato infatti si intende per «acquirente» la «parte acquirente» o «promissaria acquirente» di un immobile ovvero «il socio» di una cooperativa edilizia che abbia stipulato un contratto avente ad oggetto l'assegnazione di un'unità immobiliare, dall'altro, nella definizione di «costruttore» non vi è alcuna indicazione alla parte venditrice, ma solo alla parte promittente la vendita e alla cooperativa edilizia.

Con riferimento all'articolo 3 che pone i principi ed i criteri direttivi della delega, richiama l'attenzione sulla genericità di alcune previsioni ed in particolare sul disposto di cui alla lettera a), riferendosi all'espressione «assicurare,...., una maggior tutela in caso di avvio di una procedura concorsuale».

Ricorda con l'occasione come un primo tentativo di affrontare il problema della tutela dell'acquirente di immobili sia stato fatto, sia pure solo parzialmente, prevedendo la possibilità di trascrivere i contratti preliminari, con l'introduzione dell'articolo 2645-*bis* del codice civile, ma nota che l'attuazione pratica della norma ha dato solo in parte i risultati auspicati anche per via della mancata previsione della neutralità fiscale dell'operazione. Ritiene questo un intervento opportuno che avrebbe con molta probabilità consentito di risolvere molti dei problemi che si presentano in sede fallimentare e nelle revocatorie per quanto attiene alla tutela della parte acquirente, e ciò anche alla luce della disciplina vigente in materia di imposta di registro applicabile agli atti di compravendita immobiliare, riferendosi ai criteri legali che incidono sulla determinazione del corrispettivo che può essere dichiarato agli effetti fiscali, con i conseguenziali limiti sull'accertamento dell'effettivo prezzo pattuito.

Passa poi ad illustrare la lettera b) dell'articolo 3 di cui appare chiara la finalità anche se altrettanto non ritiene possa dirsi della formulazione della disposizione. Ritiene poi insufficiente il fatto che la fideiussione sia prevista per il solo caso di insolvenza o di apertura di altra procedura concorsuale, in quanto sarebbe opportuna una più ampia previsione riferita a tutte le ipotesi in cui possa presentarsi una esigenza di tutela della parte acquirente.

Il senatore GUBETTI interviene per suggerire l'opportunità di considerare gli strumenti che altri Paesi europei hanno ritenuto di adottare per la risoluzione del problema alla luce degli effetti che ne sono derivati. Ricorda in particolare quanto avviene in Francia in cui si assicura tutela alla parte acquirente per il tramite dei notai ai quali sono affidate le somme. Inoltre le esigenze di finanziamento delle imprese costruttrici sono assolve

dalle Banche che sulla base delle somme depositate dai notai concedono finanziamenti alle imprese.

Il presidente relatore Antonino CARUSO, riprendendo l'illustrazione del disegno di legge in titolo, sottolinea come l'articolato affronti un problema di grande rilevanza che interessa circa 200.000 famiglie e che quindi merita la necessaria attenzione da parte di tutte le forze politiche e, replicando al senatore Gubetti, osserva come alcuni dei problemi sollevati potrebbero essere risolti con una applicazione nell'ordinamento italiano dell'istituto del *trust*, che è specifico dell'esperienza dei paesi anglosassoni.

Con riferimento alla lettera c) dell'articolo 3 osserva poi che la garanzia fideiussoria dovrebbe essere estesa anche alle ipotesi di esecuzioni individuali ricorrendo la medesima esigenza di tutela.

Si sofferma quindi rapidamente su altri aspetti dell'articolo 3, in particolare sui criteri che alla lettera d) sono indicati per la disciplina del contenuto del contratto preliminare, osservando come qualche incertezza applicativa potrebbe derivare dall'indicazione della planimetria dell'unità immobiliare o da quella delle pertinenze di uso esclusivo.

Dopo aver illustrato la lettera e) dell'articolo 3 che pone l'obbligo per il costruttore di ottenere garanzie per il risarcimento cui è tenuto in favore dell'acquirente per vizi e difformità che si siano manifestati successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, si sofferma sulla previsione di cui alla lettera f) relativa all'istituzione di un fondo di solidarietà, manifestando perplessità in ordine al meccanismo previsto per costituire la dotazione dello stesso.

Dopo aver illustrato brevemente il contenuto degli ulteriori criteri di delega contenuti alle lettere h) ed i), il Presidente relatore osserva ancora una volta come non sempre la formulazione delle disposizioni permette di individuare con la necessaria precisione i parametri ai quali il legislatore delegato dovrà poi attenersi. In particolare ritiene eccessivamente generica e non corretta la formulazione della previsione di cui alla lettera l) dell'articolo 3 che legittima, senza alcuna specificazione ulteriore, il Governo ad introdurre modifiche ed integrazioni alla legislazione vigente necessarie al fine di evitare disarmonie fra il decreto legislativo e le leggi in materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1184

Art. 1.

1.1

DALLA CHIESA

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «ruolo amministrativo ad esaurimento della medesima amministrazione penitenziaria» inserire le seguenti: «compreso il personale del ruolo direttivo e dirigenziale del corpo di polizia penitenziaria».

1.2

CAVALLARO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.3

ZANCAN

Al comma 1, alla lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «nonché definizione della responsabilità diretta dei responsabili di ogni singola area, ferma restando la responsabilità apicale del direttore di Stabilimento».

Art. 2.**2.0.1**

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il Capo Terzo del titolo secondo della legge 24 luglio 1975, n. 354 è sostituito dal seguente:

"CAPO III (esecuzione penale esterna)

Articolo 72.

(Uffici locali dell'esecuzione penale esterna)

1. Gli uffici di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento.

2. Gli uffici:

a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revocazione delle misure di sicurezza;

b) svolgono le indagini socio familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione dei condannati;

c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;

d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;

e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;

f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento.

3. Per i fini di cui al comma 2, gli uffici acquisiscono informazioni direttamente e attraverso le Forze di Polizia, gli enti locali, gli enti previdenziali"».

2.0.2

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è data facoltà al personale di area pedagogica e di area contabile, che alla data 31 dicembre 2001 aveva acquisito, a seguito di procedura concorsuale, la qualifica di direttore coordinatore, di transitare nella equivalente posizione economica di direttore di istituto penitenziario C3».

Art. 3.**3.2**

MEDURI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Disposizioni transitorie e finali*). – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, in fase di prima attuazione e per le immediate esigenze di funzionamento dell'amministrazione penitenziaria, il personale che alla data dell'entrata in vigore della presente legge è inquadrato nella posizione economica C3, già appartenente ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore medico coordinatore e di direttore coordinatore di servizio sociale dell'Amministrazione penitenziaria, ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico, nonchè gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento, sono nominati dirigenti secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale maturata nel settore avendo già svolto funzioni riconosciute di livello dirigenziale.

2. Per le medesime esigenze, fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della presente legge previsti dall'articolo 1, comma 1, il personale non inquadrato nella posizione economica superiore, in relazione alle vacanze determinate nel ruolo, secondo la posizione nello stesso occupata.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, il rapporto di lavoro del personale nominato dirigente ai sensi dei precedenti commi e del personale già appartenente alle medesime qualifiche dirigenziali è regolato dalle disposizioni previste per il personale statale in regime di diritto pubblico.

4. Sono abrogate le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 3, lettere a), b), d), e) ed l) del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

5. Al rapporto di lavoro del personale della carriera dirigenziale penitenziaria disciplinata dalla presente legge non si applica il disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

3.1

DALLA CHIESA

Al comma 2, in fine, inserire le parole: «È altresì abrogato il comma 2, lettera c), dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266».

3.0.1

MEDURI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie individuate per la copertura dei posti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere *a), b), d), e)* ed *l)* del decreto legislativo 21 maggio 2000 n. 146, dall'articolo 50, comma 9 lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 limitatamente alla copertura dei posti riferiti alle medesime figure professionali, nonché con le risorse finanziarie previste dall'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

**TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1930, 42,
294, 302, 789, 926, 1118, 1397, 1445, 1541, 1542, 1554 E 1783**

Disposizioni a tutela degli animali

Art 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

«Titolo IX-*bis*

Dei delitti contro il rispetto verso gli animali

Art. 544-*bis*

(Uccisione di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-*ter*

(Maltrattamento di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al comma 1 deriva la morte dell'animale.

Art. 544-*quater**(Spettacoli o manifestazioni vietati)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie, o strazio per gli animali ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al comma precedente sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte.

Art. 544-*quinquies**(Divieto di combattimenti tra animali)*

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-*sexies**(Confisca e pene accessorie)*

1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinqüies*, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime».

2. All'articolo 638 del codice penale, dopo le parole «è punito» sono inserite le altre «, salvo che il fatto costituisca più grave reato»

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 727. – *(Abbandono di animali)*. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o comunque produttive di gravi sofferenze».

Art. 2.

(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

1. È vietato utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle predette disposizioni è punita con l'arresto da 3 mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

Art. 3.

(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

1. Dopo l'articolo 19-*bis* della disposizione di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 19-*ter*. – *(Leggi speciali in materia di animali)*. Le disposizioni del titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale non si applicano ai casi

previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazioni scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali.

Art. 19-*quater*. – (*Affidamento degli animali sequestrati o confiscati*). Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro e di confisca di cui alla presente legge sono affidati ad associazioni o enti individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le spese occorrenti per il mantenimento e per la custodia degli animali sequestrati o confiscati sono anticipate dallo Stato, salvo all'erario il diritto di recupero delle stesse a carico del condannato».

Art. 4.

(*Norma di coordinamento*)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma ottavo, le parole: «ai sensi dell'articolo 727 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro».

2. All'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sopprimere il comma 5.

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è abrogato;

b) all'articolo 2, lettera a), le parole: «dell'articolo 491» sono sostituite con le seguenti: «di cui al titolo IX-*bis* del libro II del codice penale e di cui all'articolo 727 del medesimo codice»;

c) all'articolo 8 sostituire le parole: «dell'articolo 491» con le seguenti: «dell'articolo 727 del codice penale».

Art. 5.

(*Attività formative*)

1. Lo Stato e le regioni promuovono di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Art. 6.

(Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata, nei limiti delle loro competenze, anche alle guardie ecologiche volontarie riconosciute dalle leggi regionali. Tale competenza spetta altresì, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo stato e gli enti locali.

Art. 7.

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Art. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono da questo destinate alla realizzazione delle finalità della presente legge.

2. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

**EMENDAMENTO AL TESTO ACCOLTO DALLA
COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 1930, 42, 294, 302, 789, 926, 1118, 1397,
1445, 1541, 1542, 1554 E 1783**

Art. 6.

6.1

TIRELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«1. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

3.1000/15 (ulteriore nuovo testo)

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) prevedere che la Scuola sia articolata in due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra alla formazione permanente dei magistrati;

b-ter) prevedere che il tirocinio abbia la durata di due anni e che sia articolato in sessioni tendenzialmente di uguale durata, presso la scuola della magistratura e presso gli uffici giudiziari;

b-quater) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari gli uditori possano effettuare adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari ed altre sedi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998 sul tirocinio giudiziario;

b-quinquies) prevedere che nelle sessioni presso la scuola della magistratura la formazione sia volta sia al perfezionamento delle conoscenze teoriche, sia al conseguimento delle necessarie capacità operative sia all'acquisizione di una piena consapevolezza deontologica;

b-sexies) prevedere che nelle sessioni presso la scuola della magistratura gli uditori giudiziari siano seguiti da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale, e assiduamente da tutori scelti dal comitato di direzione tra i docenti della scuola;

b-septies) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario;

b-octies) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura abbia facoltà di integrare e specificare le disposizioni attinenti la didattica del tirocinio;

b-nonies) prevedere che si svolga una fase di tirocinio mirato, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998;

b-decies) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie sulla base di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso dello stesso;

b-undecies) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di du-

rata non superiore a sei mesi e che in caso di ulteriore valutazione negativa lo stesso possa essere, a sua domanda e salvo controindicazioni assolute, destinato ad un ufficio della pubblica amministrazione, anche in sopra numero, da assorbire con successive vacanze».

3.1000/5000

IL RELATORE

All'emendamento 3.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere che il tirocinio abbia la durata di diciotto mesi e che sia articolato in sessioni tendenzialmente di uguale durata presso la Scuola della magistratura e presso gli uffici giudiziari».

3.1000/16 (ulteriore nuovo testo)

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la scuola selezionando i tutori nonchè i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, nominati dal Comitato direttivo di cui alla lettera c).

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

84^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PALOMBO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.**La seduta inizia alle ore 15.**SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore ZORZOLI, dopo aver posto l'accento sulla ormai prossima consegna dei velivoli F-16 (destinati a rimpiazzare gli ormai obsoleti F-104) al 37° Stormo di Trapani, propone alla Commissione di effettuare una visita *in loco*, nel mese di settembre ovvero di ottobre, allo scopo di acquisire importanti elementi di valutazione in ordine all'accresciuta operatività dell'Aeronautica militare a seguito della disponibilità dei nuovi aeromobili.

Conviene unanime la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario BOSI risponde all'interrogazione n. 3-01026 del senatore Nieddu, rilevando che, proprio per evitare ritardi nell'erogazione delle indennità accessorie connesse alle particolari posizioni di lavoro, era stata prevista per il 2002 l'anticipazione agli enti, in via provvisoria, degli stanziamenti necessari.

Pertanto, a suo avviso, l'interrogazione andrebbe riferita unicamente alle particolari posizioni di lavoro la cui esigenza sia nata nel corso del 2002 e riguardanti un numero alquanto ridotto di dipendenti. Inoltre era stato convenuto di esaminare tali posizioni di lavoro successivamente e di provvedere al loro finanziamento attingendo alle integrazioni che la

legge di assestamento apporta al fondo unico di amministrazione con l'assegnazione delle cosiddette somme variabili.

In merito, quindi, alla questione relativa ad un generico ritardo nella erogazione anche del fondo unico di sede (FUS), osserva che la gestione delle risorse del fondo unico di amministrazione, di cui è parte il fondo unico di sede non risulta agevole, in quanto, nonostante che nei vari accordi sia stata prevista un'anticipazione, per l'anno successivo, del 70% di quanto erogato nell'anno precedente per la stessa voce, ad oggi non è tuttavia risultato possibile assegnare agli enti un anticipo, essendo lo stanziamento per il fondo unico di amministrazione iscritto in un capitolo non immediatamente operativo. In ogni caso, al fine di ovviare a tali difficoltà e per cercare di abbreviare i tempi necessari per portare a termine la procedura – che coinvolge anche il dicastero dell'Economia e delle Finanze – le anticipazioni per l'anno successivo utili a remunerare le particolari posizioni di lavoro ed il 70% del fondo unico di sede, dovrebbero consentire, sin dall'inizio dell'anno, la ripartizione per capitoli di una quota consistente del fondo unico di amministrazione, pari a circa due terzi dello stanziamento iniziale. Tuttavia, la complessità *dell'iter* non ha consentito sino ad ora di poter provvedere ai pagamenti.

Conclude osservando che la recente sottoscrizione presso il dicastero dell'Economia e delle Finanze del decreto relativo alla variazione di bilancio per la destinazione degli importi sui pertinenti capitoli dei singoli centri di responsabilità, potrà risolvere la problematica consentendo di pagare le indennità al personale in tempi brevi.

Replica il senatore NIEDDU, rilevando che, stante l'avvenuto pagamento di indennità similari al personale di tutti gli altri dicasteri, la problematica sottesa alla sua interrogazione non sembra godere della dovuta attenzione da parte del Governo. Si dichiara pertanto insoddisfatto delle delucidazioni fornite.

Il sottosegretario BOSI risponde quindi all'interrogazione n. 3-01152 della senatrice Stanisci, osservando che l'amministrazione della Difesa, grazie ad un contratto onnicomprensivo stipulato nel novembre 1997, ha provveduto all'acquisizione di 22 nuovi velivoli C130J, nonché di un simulatore di volo, ricambi, attrezzature di supporto a terra, addestramento iniziale, assistenza tecnica, gestione ricambi e attività manutentiva di supporto iniziale per la durata di cinque anni a partire dalla consegna dei velivoli. Tale contratto, oltre a soddisfare nei tempi richiesti i requisiti dettati dall'Aeronautica militare, prevede la contestuale cessione, in permuta, della flotta ormai obsoleta dei velivoli C130H.

In tale contesto, l'acquisizione di una nuova macchina connotata da una configurazione peculiare dell'aeronautica militare ed in mancanza di dati già consolidati dall'esercizio, ha reso necessario affidare la gestione iniziale delle attività manutentive alla casa costruttrice del velivolo, allo scopo di garantire un'adeguata efficienza della flotta sin dalla sua entrata in linea. Tuttavia, per salvaguardare l'industria italiana, un coordinamento

operato nella fase precontrattuale tra le industrie aeronautiche italiane e la *Lockheed Martin* ha prodotto, in virtù di un preciso mandato dell'amministrazione, la stesura di uno specifico piano di ritorno industriale quale parte integrante del contratto, con la particolare previsione di un ritorno industriale da realizzare entro il 2011 attraverso commesse a favore di ditte italiane, pari all'intero prezzo delle forniture in acquisizione.

Inoltre, considerato che l'attività di supporto logistico iniziale fornita dalla *Lockheed Martin* avrà termine nell'agosto 2005, in tempo utile prima di tale scadenza sarà attuato un piano di transizione delle attività svolte dalla stessa ditta a favore dell'industria nazionale. Infatti, gli organi logistici dell'Arma azzurra intendono avvalersi di un supporto industriale integrato alle capacità di intervento dei reparti operativi, attuando il più possibile un supporto comune sia per il velivolo C130J, sia per il similare C27J (dotato di identica propulsione ed avionica), al fine di ottimizzare i costi del ciclo di vita. In particolare, verrà affidata all'Alenia la manutenzione della linea C130J (oltre a quella dei velivoli C27J di cui la ditta italiana è già titolare).

Conclude sottolineando che è inoltre in corso di negoziazione finale un pacchetto di ritorno industriale tra *Lockheed Martin* e Alenia-Officine Aeronavali, per la costituzione di un «*Heavy Maintenance Center*» del C130J presso gli stabilimenti della ditta Officine Aeronavali di Brindisi. Peraltro, sarà richiesto alla *Lockheed Martin* di transitare completamente all'industria italiana anche le attività di gestione del Centro Nazionale addestramento di Pisa, ove opera il simulatore di volo del C130J (nella cui manutenzione sono già coinvolte, a livello di *sub*-commessa, le ditte italiane Datamat e Logic).

Replica la senatrice STANISCI, rilevando che gli elementi forniti dal rappresentante del Governo sembrerebbero dare risposta ad una buona parte delle problematiche evocate dalla sua interrogazione. Osserva quindi che le officine aeronavali di Brindisi sarebbero in grado di svolgere immediatamente l'attività di manutenzione dei veicoli C-130H. Conclude auspicando un crescente impegno sia a livello politico da parte del Governo, sia a livello amministrativo da parte della Difesa volto alla valorizzazione del potenziale delle strutture brindisine, e dichiarandosi parzialmente soddisfatta dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

347^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Esame degli ulteriori emendamenti riferiti agli articoli da 19 a 28. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che si tratta degli ulteriori emendamenti riferiti agli articoli da 19 a 28, già illustrati dal relatore. Invita, quindi, il Governo ad esprimere il proprio avviso su di essi, con particolare riferimento all'emendamento 23.3, il cui esame era rimasto sospeso nella scorsa seduta.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sugli emendamenti 20.4, 20.6-bis, 20.5, 20.300, 21.6, 21.4-bis, 21.201, 21.792, 20.705, 20.720, 20.304, 20.794, 20.308, 20.803, 20.827, 21.704 e 22.2 (limitatamente all'ultimo periodo del comma 3), pronunciandosi inoltre in senso contrario sui commi 2, 3, 4 e 14 dell'emendamento 23.3.

Il relatore IZZO, preso atto delle osservazioni del Governo, formula, pertanto una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i rimanenti emendamenti riferiti agli articoli da 19 a 28, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 20.4, 20.6-*bis*, 20.5, 20.300, 21.6, 21.4-*bis*, 21.201, 21.792, 23.3 (limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 14), 20.705, 20.720, 20.304, 20.794, 20.308, 20.803, 20.827, 21.704 e 22.2 (limitatamente all'ultimo periodo del comma 3), sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Commissione approva, infine, la proposta del relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CADDEO rileva che nell'ultimo trimestre di quest'anno sarà adottato, da parte della Commissione europea, il terzo Rapporto sulla coesione economica e sociale che conterrà le proposte per il nuovo periodo di programmazione, successivo al 2006. Ciò determinerà un profondo cambiamento nella politica di coesione e di sviluppo regionale per i territori italiani interessati dall'obiettivo 1 e dall'obiettivo 2, nonché dagli interventi per le aree rurali, come diretta conseguenza dell'allargamento dell'Unione europea, che modificherà le condizioni dei vari interventi nel 2004 e, ancor di più, nel 2006. Rileva che, dalla discussione fin qui svolta, è emerso che la revisione della politica di coesione economica e sociale determinerà una riduzione delle risorse destinate all'Italia, in particolare alle regioni meridionali e insulari, con gravi conseguenze, come evidenziato nel *memorandum* recentemente presentato dal Governo in sede europea. Ritiene quindi opportuna una riflessione della Commissione e del Parlamento sul tema, anche per verificare se, con l'allargamento dell'Unione europea, la sola politica di coesione sarà sufficiente a ridurre il divario di sviluppo del Sud rispetto al resto dell'Italia. A tale riguardo richiama altresì l'esigenza di porre attenzione al tema del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006, che proprio in questi mesi viene sottoposto a verifica e ad eventuale riprogrammazione. Anche l'attuazione della programmazione dei fondi comunitari è - a suo avviso - meritevole di valutazione da parte del Parlamento, soprattutto in ordine al contributo che il programma può dare all'attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio europeo di Lisbona del 2000 sui temi dell'innovazione tecnologica, della formazione e della ricerca, della modernizzazione delle infrastrutture e della società dell'informazione e della comunicazione.

Sottolinea infine la stretta attinenza dei problemi richiamati alla competenza della Commissione, sia per le politiche di bilancio che per le scelte di programmazione economica, integrandosi pienamente tali tematiche nell'indagine conoscitiva attualmente in corso sulla competitività del sistema Paese. Ritiene quindi utile prevedere una trattazione approfondita di tali questioni da parte della Commissione e del Senato alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, e chiede che il Governo possa riferire in

un'apposita audizione sull'andamento dell'attuazione del Quadro comunitario di sostegno e sulle politiche di coesione dopo il 2006.

Il presidente AZZOLLINI sottolinea la grande rilevanza e il notevole interesse per la Commissione delle questioni sollevate dal senatore Caddeo, evidenziando che, oltre a quella già ricordata sulla competitività del sistema Paese sotto il profilo della programmazione economica, sono in corso due indagini conoscitive su tali temi, la prima sull'efficacia degli strumenti di incentivazione alle attività produttive, anche con riferimento a quelli finalizzati allo sviluppo delle aree depresse (svolta dalle Commissioni riunite bilancio e industria) la seconda sull'impiego e le prospettive di riforma dei fondi strutturali in vista del processo di allargamento dell'Unione europea, anch'essa in sede riunita tra la Commissione bilancio e la Giunta per gli affari delle Comunità europee. Data la puntualità delle questioni sollevate dal senatore Caddeo, ritiene tuttavia utile prevedere una prima audizione *ad hoc* di un rappresentante del Ministero del tesoro, con riserva di approfondire poi gli argomenti suddetti con ulteriori audizioni nel contesto di una delle indagini conoscitive richiamate, audendo eventualmente anche i rappresentanti della Commissione europea.

Propone, pertanto, di avviare i necessari contatti per verificare la possibilità di organizzare la suddetta audizione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, prima dell'inizio del dibattito sulla legge finanziaria.

Si associa il senatore IZZO alle considerazioni del senatore Caddeo e del Presidente.

La Commissione conviene, infine, con le proposte del Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che le sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate alle ore 14, 30 ed alle ore 14,45, sono rispettivamente posticipate alle ore 14,45 ed alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

348^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Vegas.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2343) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A.

(Parere alla 6^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI richiama le considerazioni svolte nella precedente seduta a proposito degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del disegno di legge in titolo, volti a modificare l'articolo 24 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002), che introducono modifiche ai meccanismi, ivi previsti, delle convenzioni quadro tra la società CONSIP S.p.A. e le pubbliche amministrazioni in materia di acquisti di beni e servizi. Poiché dal dibattito è emersa l'opportunità di acquisire dal Governo ulteriori notizie sul funzionamento della CONSIP e sugli effettivi risparmi derivanti dalla sua attività, sia in sede consuntiva che prospettica, invita il Governo stesso a riferire su tali questioni.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento alla suddetta richiesta di informazioni circa l'attività della CONSIP S.p.A., richiama la relazione trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, legge finanziaria 2000 (Doc. CLXV, n. 2), che contiene i dati relativi al 2002 e che rappresenta, per il momento, la documentazione più aggiornata disponibile sul tema. Con riferimento agli emendamenti segnalati, osserva quindi che le misure ivi previste non incidono sulla legislazione in base alla quale sono stati raggiunti i risultati indicati nella citata relazione e non necessitano, in realtà, di copertura finanziaria, tanto più che, nella relativa relazione tecnica, non sono stati quantificati gli effetti per la finanza pubblica derivanti dalle modifiche intro-

dotte al sistema centralizzato di acquisti tramite CONSIP dall'articolo 24 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002).

Precisa, infatti, che i risparmi nella spesa delle pubbliche amministrazioni indicati nelle tabelle allegate alla legge finanziaria, rispetto ai quali si ipotizzerebbero i maggiori oneri dei suddetti emendamenti, non riguardavano specificamente gli effetti derivanti dall'articolo 24 (ossia dal rafforzamento degli obblighi delle pubbliche amministrazioni di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A.), ma riguardavano gli effetti più generali dell'articolo 23, che prevede un taglio del 10 per cento delle dotazioni delle pubbliche amministrazioni destinate alle spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria. I meccanismi dell'articolo 24 costituiscono, infatti, soltanto uno degli strumenti accessori da utilizzare a tal fine, ma la quantificazione dei risparmi ivi prevista si riferiva al complesso delle misure stabilite nella legge finanziaria. Di conseguenza, fa presente che, da un punto di vista tecnico-formale, non esistendo degli specifici valori obiettivo per gli effetti di risparmio derivanti dai nuovi meccanismi introdotti dall'articolo 24 della legge finanziaria 2003, non sussiste neanche la necessità di indicare una copertura per gli emendamenti che modificano tali meccanismi, sui quali esprime quindi avviso favorevole, ritenendo che non sussistano i presupposti per formulare un avviso contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione. A titolo di esempio, richiama gli emendamenti che escludono le forniture di servizi dall'obbligo di ricorso alla CONSIP S.p.A. e quelli che introducono la semplice facoltà di utilizzare le relative convenzioni quadro in luogo degli attuali obblighi, precisando che i prezzi dei beni e servizi forniti sono quelli individuati, in generale, dalle norme previgenti, in base al criterio del rapporto qualità-prezzo.

Il senatore MORANDO rileva che, al di là del giudizio sugli specifici emendamenti in esame, alcuni dei quali potrebbero poi anche essere modificati o respinti nell'ambito della Commissione di merito, si pone l'esigenza di valutare gli effetti complessivi della CONSIP S.p.A. e degli strumenti ad essa collegati, sia dal punto di vista dei maggiori o minori risparmi della finanza pubblica realmente conseguiti, sia dal punto di vista dell'impatto sulle dinamiche di mercato. Ricorda che, in base alle prime anticipazioni della stampa sul contenuto dell'ormai imminente Documento di programmazione economico-finanziaria, le norme relative alla CONSIP S.p.A. avranno ancora un ruolo di primo piano al fine di contenere ulteriormente le spese della pubblica amministrazione. Pertanto, nel rendere parere sugli emendamenti in esame, occorre tenere conto non solo delle questioni di carattere contingente, ma anche di una prospettiva più ampia, in cui si inseriscono appunto gli effetti valutati in sede di redazione del suddetto Documento.

Per quanto concerne la tesi prospettata dal Rappresentante del governo circa il fatto che non siano in realtà necessarie coperture rispetto ai suddetti emendamenti, pur essendo la stessa non priva di fondamento da un punto di vista formale, ritiene, tuttavia, che sia difficilmente acco-

glibile da un punto di vista sostanziale. Infatti, se è vero che nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge finanziaria per il 2003 non erano quantificati in modo specifico i risparmi di spesa derivanti dal rafforzamento dei meccanismi della CONSIP S.p.A., è però altrettanto vero che tali effetti erano comunque desumibili dal complesso dell'articolato e dai relativi dati di previsione, risultando, quindi, in qualche modo incorporati nella legislazione vigente; pertanto posto che gli emendamenti in esame modificano la legislazione vigente, si rende, a suo avviso, opportuna una valutazione più approfondita dal punto di vista finanziario, in quanto le suddette proposte di modifica determinerebbero comunque la necessità di «riparametrare» tutti i valori della finanza pubblica.

Per quanto concerne gli altri effetti prodotti dall'attività della CONSIP S.p.A. in termini di distorsioni della concorrenza e di artificioso innalzamento dei prezzi sul mercato, segnalati tra gli altri dal senatore Caddeo, condivide le preoccupazioni espresse in merito, soprattutto per quanto concerne i settori ad alta intensità di lavoro, dove più forte è il rischio che, per mantenere bassi i prezzi dei servizi, i fornitori penalizzino i lavoratori in termini di retribuzione e di condizioni di trattamento. Al tempo stesso, tuttavia, ritiene che la filosofia di fondo della CONSIP, consistente nella centralizzazione delle funzioni di acquisto da parte della pubblica amministrazione al fine di ottenere migliori condizioni di prezzo nelle forniture di beni e servizi, conservi una sua validità, per cui invita ad un'attenta riflessione sulla materia, prima di procedere a modifiche della legislazione che poi potrebbero rivelarsi eccessivamente affrettate.

Il senatore CADDEO si associa alle osservazioni del senatore Morando, richiamando la necessità di acquisire approfondite informazioni non solo sugli effetti di carattere finanziario derivanti dall'attività della CONSIP S.p.A., ma anche su quelli attinenti alle dinamiche di mercato, specialmente in considerazione dei bandi di gara attualmente in corso. Sottolinea, infatti, che da più parti, tra cui da parte della stessa Corte dei Conti, sono stati evidenziati i rischi di distorsioni legate alla costituzione, a livello nazionale, di cartelli monopolistici nel settore degli approvvigionamenti per la pubblica amministrazione. Tale anomalia ha già, a suo avviso, danneggiato pesantemente le piccole e medie imprese che, a livello locale, sono state spesso estromesse dagli appalti verso enti pubblici, mentre una delle finalità originarie delle norme istitutive della CONSIP era proprio quella di facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese a tali appalti; a ciò si aggiunge il rischio, già segnalato, di penalizzazioni dei lavoratori del comparto dei servizi a più basso contenuto tecnologico.

Con riferimento alla questione della copertura degli emendamenti segnalati, rileva che il disegno di legge in esame, al comma 1 dell'articolo 5, abbassa a 25 milioni di euro (IVA esclusa) la soglia minima del valore delle forniture oltre la quale diviene obbligatorio per gli enti pubblici il ricorso alla CONSIP, soglia fissata a 50 milioni di euro dall'articolo 24 della legge finanziaria 2003, sottolineando tuttavia che gli ulteriori ri-

risparmi da ciò derivanti non sono stati incorporati nella legislazione vigente. Proprio per tale ragione, ritiene che quella parte di emendamenti che ripristina il precedente valore di 50 milioni di euro, o che comunque innalza tale soglia minima, non comportino necessità di copertura e possano quindi essere considerati in senso favorevole ai fini dell'espressione del parere, ferma restando l'esigenza di indicare una copertura per i restanti emendamenti che incidono sul suddetto meccanismo.

Il senatore TAROLLI interviene per rilevare che l'esclusione dall'acquisto centralizzato, per mezzo della CONSIP, di servizi, anziché di beni, non dovrebbe determinare riflessi negativi per il bilancio dello Stato, in quanto i risparmi ad essi associati non appaiono significativi. Propone, quindi, di esprimere avviso favorevole sugli emendamenti volti ad escludere, in tal senso, i servizi dall'obbligo di acquisto centralizzato.

Il senatore MORANDO rileva che, in base ai dati indicati nella citata relazione al Parlamento sul programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni, vi sono alcune categorie di servizi per le quali l'acquisto centralizzato ha determinato consistenti risparmi di spesa. Non condivide, pertanto, le affermazioni del senatore Tarolli in merito all'avviso da esprimere sugli emendamenti volti ad escludere tutte le categorie di servizi dall'obbligo di acquisto centralizzato per mezzo della CONSIP. In relazione alle osservazioni formulate dal sottosegretario Armosino, premesso che quando è stato introdotto l'articolo 24 della legge finanziaria per l'anno 2003, concernente le suddette convenzioni, sono stati ad esso associati risparmi per il bilancio dello Stato, fa presente che l'eventuale ritorno alla normativa preesistente alla legge finanziaria 2003 deve essere, in ogni caso, provvisto di una adeguata copertura finanziaria.

Dopo una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore GRILLOTTI, il presidente AZZOLLINI, riassumendo i termini del dibattito, fa presente che, in assenza di argomentazioni volte a dimostrare l'insussistenza dei risparmi associati alle disposizioni inerenti l'acquisto centralizzato di beni e servizi introdotto dalla suddetta legge finanziaria, la Commissione non è posta in grado di rendere un parere non ostativo su emendamenti volti a ripristinare la normativa previgente alla legge finanziaria 2003. In merito alle osservazioni svolte dal senatore Caddeo, posto che al provvedimento in titolo non sono stati associati effetti finanziari relativi alla riduzione della soglia minima del valore delle forniture (disposta dal comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge in titolo) per l'obbligatorietà del ricorso alla CONSIP, rileva che proposte emendative volte a ripristinare la legislazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, non sembrano richiedere una copertura finanziaria. In relazione alle osservazioni svolte nel dibattito, rileva, altresì, che eventuali emendamenti volti ad escludere genericamente l'obbligo di acquisto centralizzato per tutte le categorie di servizi sono invece suscettibili di richiedere una adeguata copertura finan-

ziaria. Ove, invece, fossero trasmessi emendamenti volti ad escludere alcune categorie di servizi caratterizzati, ad esempio, dalla bassa qualità dei servizi stessi e dall'alta intensità di lavoro, ed in presenza di adeguata documentazione volta a dimostrare, in ragione della loro stessa natura, l'assenza di significativi risparmi di spesa associati all'acquisto centralizzato, la Commissione potrebbe rivedere l'avviso contrario.

In conclusione, ritiene, quindi, opportuno che la Commissione esprima parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti recanti profili finanziari critici nel senso suindicato, ad eccezione delle proposte volte ad innalzare la soglia minima di cui al comma 1 dell'articolo 5, fino a ripristinare la soglia di 50.000 euro, prevista dalla legge finanziaria 2003, per il ricorso obbligatorio alla procedura di acquisto per tramite della CONSIP.

Ferma restando la proposta testé formulata, al fine di valutare in un'unica sede riformulazioni eventualmente trasmesse dalla Commissione di merito, propone di rendere il prescritto parere nella prossima seduta.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Commissione, ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

170^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI informa la Commissione che la visita in Ungheria, ai fini dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea, si è svolta con un esito ampiamente positivo, attraverso incontri di alto livello, a testimonianza dell'interesse e del valore delle relazioni tra l'Italia e l'Ungheria.

La delegazione ha incontrato il Ministro delle finanze, il Presidente della Commissione parlamentare bilancio e finanze, i vertici dell'associazione bancaria, dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari e della guardia di Finanza, il Presidente della Banca centrale e il Presidente della Corte dei Conti, nonché gli esponenti delle primarie banche ungheresi facenti capo a gruppi italiani. Ricorda che in tutti gli incontri è stata sottolineata la potenzialità del ruolo commerciale e finanziario dell'Italia e la consapevolezza del rilievo dell'adesione all'Unione dei paesi dell'ex blocco sovietico.

Informa inoltre che l'iniziativa della Commissione di avviare l'indagine ha ricevuto il plauso sia del Vice presidente del Consiglio dei Ministri, sia del Ministro degli Esteri, il quale ha evidenziato in una lettera alcuni aspetti di particolare interesse che l'indagine potrebbe approfondire.

Illustra infine dettagliatamente la calendarizzazione dei prossimi sopralluoghi.

Il senatore SALERNO propone lo svolgimento di una nuova indagine conoscitiva, avente ad oggetto l'assetto e l'operatività del sistema fiscale statunitense.

Il presidente PEDRIZZI fa presente che, come si evince dal resoconto della 5^a Commissione permanente, il senatore Caddeo ha sollecitato la Presidenza di tale Commissione ad inserire all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2130 recante modifiche al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e disposizioni di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, assegnato alle Commissioni riunite 5^a e 6^a.

Ritiene opportuno, d'intesa con il presidente Azzollini, che tale richiesta sia valutata alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la sospensione estiva.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2343) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PEDRIZZI, dopo aver ricordato che la Commissione permanente Bilancio, programmazione economica non ha ancora espresso il parere sugli emendamenti riferiti all'assetto della Consip S.p.a., propone di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 5 e gli emendamenti 5.0.5 e 5.0.6, concernenti la medesima materia e di procedere quindi all'esame dei restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 5.

Nel caso di accoglimento di tale proposta, preannuncia la convocazione di una seduta pomeridiana per domani alle ore 15, al fine di concludere l'esame del disegno di legge.

Il relatore Paolo FRANCO, dopo aver ricordato la sostanziale omogeneità di orientamento emersa sulla questione della operatività della Consip S.p.a., avanza la proposta ai presentatori di ritirare tutti gli emendamenti riferiti alla Consip S.p.a. stessa, in vista di un complessivo riesame della materia in Assemblea, anche alla luce del parere che verrà espresso dalla 5^a Commissione permanente. Propone quindi di procedere senz'altro alla votazione dei restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 5, al fine di concludere l'esame del decreto già nella seduta odierna.

Il senatore EUFEMI condivide la proposta del relatore, ma chiede chiarimenti circa l'avvenuta presentazione in Assemblea di un emendamento complessivo da parte del relatore.

Il relatore Paolo FRANCO conferma la presentazione di tale emendamento.

Dopo gli interventi a favore della proposta del relatore da parte dei senatori KAPPLER e GIRFATTI, a nome dei rispettivi Gruppi, il senatore TURCI sottolinea l'opportunità di conoscere con tempestività le valutazioni relative alla copertura finanziaria, anche dell'emendamento del relatore, al fine di assumere le conseguenti iniziative.

Vengono quindi ritirati dai relativi presentatori tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5, ad eccezione dell'emendamento 5.1, già a suo tempo ritirato dal relatore, nonché gli emendamenti 5.0.5 e 5.0.6, riferiti anch'essi alla questione della Consip S.p.a.

Dopo che il PRESIDENTE ha dato conto degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5 già ritirati, si passa poi alla votazione dei restanti emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 5 del decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana di ieri.

In risposta ad un quesito del senatore TURCI, il senatore EUFEMI specifica che l'emendamento 5.0.4 riproduce integralmente il testo della disposizione recata dal decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, così come modificato dal Senato, in sede di conversione.

Il presidente PEDRIZZI osserva che l'approvazione dell'emendamento in esame potrebbe, eventualmente, comportare la necessità di modifiche di coordinamento da valutare per l'esame in Assemblea, soprattutto per quanto riguarda la decorrenza dei termini determinati dalla disposizione.

Posto ai voti, dopo la dichiarazione di voto contrario a nome della propria parte politica del senatore CASTELLANI, l'emendamento 5.0.4 viene approvato.

Il PRESIDENTE ricorda che sugli emendamenti 5.0.17, 5.0.18, 5.0.19 e 5.0.20, di identico contenuto, la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Vengono quindi ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 5.0.17, 5.0.18, 5.0.19 e 5.0.20.

Il PRESIDENTE ricorda che sull'emendamento 5.0.23 la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore BALBONI ritira tale emendamento. Ritira poi anche gli emendamenti 5.0.24 e 5.0.30, preso atto del parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo.

Il senatore KAPPLER rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:

0/2343/1/6

KAPPLER, BALBONI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2343 di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.»,

considerato che nell'ambito della definizione agevolata è prevista la possibilità di effettuare la regolarizzazione delle scritture contabili;

tenuto conto della circostanza, come affermato dall'Agenzia delle entrate, che è possibile fruire della regolarizzazione anche con riferimento alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;

rilevato che le predette opere, forniture e servizi, valutate sulla base dei corrispettivi contrattuali, formano oggetto di valutazione per massa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di chiarire che le rettifiche di valore afferenti alle predette opere, forniture e servizi, effettuate ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, spiegano effetto a partire dall'esercizio successivo all'ultimo per il quale è possibile fruire della definizione automatica di cui all'articolo 9 della citata legge n. 289».

Il sottosegretario ARMOSINO, specificando di essere stata finora impegnata in Commissione Bilancio, programmazione economica, invita i presentatori a ritirare l'ordine del giorno, per riesaminarlo in Assemblea.

Il senatore BALBONI ritira l'ordine del giorno.

Il sottosegretario ARMOSINO dà quindi conto del dibattito svoltosi nella 5^a Commissione permanente relativamente agli emendamenti riferiti alla Consip S.p.a., comunicando che non è stato ancora espresso un parere. Preannuncia, tuttavia, l'orientamento della medesima Commissione volto a esprimere un parere contrario sugli emendamenti finalizzati ad aumentare la soglia per l'operatività della Consip S.p.a., poiché tali disposizioni determinerebbero un ambito di esenzione dall'intervento della Consip S.p.a. stessa e, quindi, richiederebbero un'adeguata copertura finanziaria.

La Commissione prende atto di tali dichiarazioni.

A maggioranza si dà infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2343, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, unitamente alle modifiche accolte in Commissione, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

237^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

PEDRAZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Baldini e Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della delega di cui all'articolo 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente i titoli III, IV, V e VI del codice delle comunicazioni elettroniche» (n. 248)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166. Esame e rinvio)

Il senatore CHIRILLI procede ad illustrare lo schema di decreto legislativo in titolo che definisce i titoli III, IV, V e VI del codice delle comunicazioni elettroniche, in esercizio della delega prevista dall'articolo 41 della legge n. 166 del 2002, la quale autorizza il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto delle vigenti disposizioni in materia di telecomunicazioni e per il recepimento delle direttive comunitarie n. 19, 20, 21 e 22 del 2002. Lo stesso articolo 41 fissa inoltre criteri e principi, mutuati dalla normativa europea, a cui la nuova disciplina deve ispirarsi: garanzia di accesso al mercato, efficiente utilizzo dello spettro orario, procedure tempestive per la concessione del diritto di installazione delle infrastrutture occorrenti, riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, interoperabilità dei servizi, attività di vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione e garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza. Prosegue quindi ad analizzare la struttura del provvedimento composta da sei titoli, i primi due dei quali rientrano nell'atto del Governo n. 240 già illustrato dal senatore Pessina. Il titolo III regola le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato; il titolo IV contiene la disciplina relativa

alla tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; il titolo V reca disposizioni relative agli impianti radioelettrici per i natanti e gli aeromobili; il titolo VI riporta infine le disposizioni finali di abrogazione, modifica o integrazione di norme precedenti nonché la previsione delle modalità di entrata in vigore del nuovo codice. Lo schema di decreto legislativo aggiorna quindi il sistema delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, alla luce delle recenti innovazioni introdotte dal *corpus* normativo comunitario, basato sui valori fondamentali di libera imprenditorialità e concorrenza. Lo schema in esame tende ad unificare il doppio regime di autorizzazione e di licenza individuale nel regime dell'autorizzazione generale, già previsto nel titolo II. Mira inoltre alla convergenza fra l'uso pubblico e quello privato della rete. I titoli III, IV e V provvedono inoltre all'adeguamento terminologico necessario a seguito della costante evoluzione dei sistemi di comunicazione, aggiornando inoltre il quadro sanzionatorio. Il titolo VI, infine, prevede l'abrogazione delle superate disposizioni del vecchio codice postale in materia di telecomunicazioni che non risultano più in grado di fornire una soluzione adeguata per le esigenze di un settore caratterizzato negli ultimi anni da una crescita esponenziale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

238ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Messina (n. 71)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore CICOLANI, dopo averne illustrato il *curriculum*, propone l'espressione di un parere favorevole alla nomina dell'ingegner Vincenzo Garofalo a presidente dell'Autorità portuale di Messina.

Il senatore Paolo BRUTTI, sottolineando che non sono state seguite le procedure previste per la designazione del candidato indicato dal relatore, propone un rinvio, del voto sulla proposta di nomina al fine di effettuare approfondimenti in questo senso. Qualora la Commissione decidesse invece di procedere al voto, annuncia sin d'ora che il suo gruppo non parteciperà alle votazioni.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore VERALDI.

I senatori MEDURI e BATTAGLIA sottolineano come le procedure richiamate dal senatore Paolo Brutti siano state seguite nel modo più scrupoloso. Vi è stata infatti la designazione del candidato da parte di tutti i soggetti richiamati dalla legge. Propongono pertanto di procedere alla votazione.

Il senatore CHIRILLI, preso atto delle affermazioni dei senatori Menardi e Battaglia, annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Il PRESIDENTE prende atto della volontà della Commissione di procedere alla votazione della proposta di parere favorevole avanzata dal relatore. Tuttavia ritiene opportuno richiamare la necessità che si proceda con correttezza e nel rispetto delle regole in tutte le occasioni, poiché il richiamo del senatore Paolo Brutti non appare infatti infondato.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina.

Partecipano alla votazione i senatori AGOGLIATI, BATTAGLIA (in sostituzione di Bucciero), CHIRILLI, CICOLANI, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE (in sostituzione di Forte), GRILLO, GUASTI, MEDURI, MENARDI, PASINATO, PEDRAZZINI, IERVOLINO (in sostituzione di Pellegrino), PESSINA, TUNIS.

All'esito della votazione il parere favorevole alla proposta di nomina dell'ingegner Garofano risulta approvato con 12 voti favorevoli e 2 astensioni.

La seduta termina alle ore 15,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

167^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo e Delfino.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente RONCONI, relatore, rileva che il provvedimento in esame, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003 n. 147, contiene una serie di disposizioni finalizzate a prorogare termini di varia natura, nonché di alcune disposizioni di carattere ordinamentale.

Per i profili di competenza della Commissione, segnala le norme contenute negli articoli 8, 9 e 10 del testo in esame. In particolare, l'articolo 8 prevede che il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), ed il Ministero dell'Economia e delle finanze procedano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a una ricognizione delle posizioni di ciascun concessionario titolare di agenzie di scommesse ippiche. Tale ricognizione comprende anche le posizioni conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Come si evince dalla relazione al disegno di legge di conversione del decreto in esame, la disposizione si rende necessaria in quanto – nelle more dell'approvazione del disegno di legge di riorganizzazione del sistema delle scommesse (già approvato dal Consiglio dei ministri) – si attuerebbero le norme di decadenza dei rapporti di concessione per la raccolta delle scommesse ippiche: pertanto, sempre secondo la relazione illustrativa, si rende indispensabile fino alla conclusione di tale attività di ricognizione e comunque non oltre i sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore del decreto non adottare provvedimenti che determinino la cessazione dei rapporti di concessione.

L'articolo 9 dispone la proroga da ventiquattro a trentasei mesi del termine previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 26, comma 7. Tale termine ha ad oggetto l'adozione da parte delle associazioni di produttori agricoli riconosciute in base alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, delle delibere di trasformazione in forma giuridica societaria. La proroga di dodici mesi del termine originario risulta urgente – sempre secondo la relazione illustrativa – in quanto la maggior parte delle organizzazioni di produzione agricola non ha deliberato la trasformazione prescritta, né le regioni hanno determinato le modalità per il riconoscimento e la vigilanza delle organizzazioni stesse. Con la proroga così disposta, si consente di non revocare il riconoscimento delle organizzazioni che si trovano nella posizione sopra descritta: i provvedimenti di revoca avrebbero infatti gravi conseguenze sul comparto agroalimentare, anche con ipotizzabili perdite di contributi comunitari.

L'articolo 10, infine, contiene la proroga del termine di cinquanta mesi, già stabiliti dall'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, per procedere, da parte dell'autorità di vigilanza, alla revoca dell'autorizzazione all'attività per i consorzi in liquidazione coatta amministrativa. Il termine di cinquanta mesi nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento è prorogato di ulteriori dodici mesi. Occorre in proposito sottolineare come il testo originario del decreto in esame disponesse di una proroga ben più ampia, per un periodo di diciotto mesi, che andrebbe ripristinata, mentre l'attuale formulazione risulta dall'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

In seguito a una richiesta di chiarimenti della senatrice De Petris, il sottosegretario Dozzo precisa che è *in itinere* un nuovo provvedimento sull'Unire.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1745-B) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 10^a e 12^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore RUVOLO rileva che il disegno di legge in titolo delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo attuativo della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ed in conformità alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 ottobre 2001.

Il provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati in data 26 settembre 2002, poi modificato dal Senato il 2 aprile 2003 e, successivamente, di nuovo approvato dalla Camera dei deputati il 26 giugno 2003,

con ulteriori modificazioni, viene nuovamente all'esame della Commissione, che già si espresse in data 24 ottobre 2002 con un parere favorevole con osservazione relativa ai profili della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche.

Per quanto di competenza della Commissione – prosegue il relatore – le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento costituiscono per lo più dei semplici miglioramenti di carattere terminologico, che contribuiscono alla maggiore chiarezza dell'impianto normativo.

La nuova formulazione della lettera *s*) di cui all'articolo 1, comma 2, introduce l'obbligo di acquisire il consenso preventivo del MIPAF qualora la richiesta di brevetto per un'invenzione di carattere biotecnologico riguardi specie tipiche e protette attraverso l'indicazione dei marchi DOP e IGP. Si tratta di una disposizione che è stata oggetto di modifiche nel corso delle varie letture nei due rami del Parlamento, in quanto tale disposizione era già stata modificata dal Senato e successivamente soppressa nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite X e XII della Camera: la norma è stata successivamente reintrodotta nel testo nuovamente approvato dalla Camera, a seguito della proposta del relatore per la XII Commissione, in conformità all'opinione espressa dal Rappresentante del Governo, in quanto norma di garanzia a tutela dei prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento DOP o IGP, ai sensi del regolamento n. 2081 del 1992. Precisa quindi che la nuova formulazione si presenta ora più dettagliata, per il riferimento ai «fini diversi da quelli diagnostici o terapeutici», e per il ricorso a una differente terminologia, relativa all'«utilizzo o la modifica delle identità genetiche di varietà italiane autoctone e da conservazione» ovvero di «materiali biologici vegetali o animali cui facciano riferimento i disciplinari adottati in Italia in conformità alle disposizioni» DOP e IGP.

Il nuovo testo della lettera *s*) – prosegue il relatore – contiene inoltre specifici richiami alla normativa comunitaria e nazionale: nei casi previsti, il decreto legislativo dovrà prevedere la preventiva acquisizione del parere del MIPAF, il quale dovrà esprimersi previa consultazione della Commissione consultiva di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 974, del 1975, sentite le associazioni di produttori di cui all'articolo 5 del regolamento comunitario n. 2081/92, entro novanta giorni dalla data nella quale sia pervenuta al Ministero medesimo la relativa richiesta, decorsi inutilmente i quali il brevetto può essere rilasciato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2355) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2002*

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BONGIORNO rileva che lo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2002 recava le

seguenti previsioni iniziali: un ammontare delle spese di parte corrente, in termini di competenza, pari ad euro 642.099.235,00 e pari ad euro 668.957.789,00 in termini di cassa. L'ammontare delle spese in conto capitale era inizialmente previsto per una cifra pari ad euro 770.108.455,00 in termini di competenza, e per una cifra pari ad euro 1.284.900.730,00, in termini di cassa.

Gli importi revisionali totali previsti, in termini rispettivamente di competenza e di cassa erano stimati per un ammontare pari ad euro 1.412.207.691,00 e 1.953.858.519,00.

Nel corso dell'esercizio le suddette previsioni, espresse rispettivamente in termini di competenza e di cassa, hanno fatto registrare variazioni in aumento che per le spese di parte corrente sono pari ad euro 95.438.249,00 ed euro 204.137.727,00 mentre le spese in conto capitale hanno raggiunto un importo pari ad euro 9.995.923,00 ed euro 598.223.388,00. Ne è derivato un totale delle variazioni di competenza pari ad euro 105.433.172,00 ed un totale delle variazioni di cassa pari ad euro 802.361.115,00.

Le variazioni di competenza relative alla parte corrente hanno riguardato la riduzione del fondo globale di parte corrente, per un importo di euro 7.626.974,00, il prelevamento da altri fondi speciali di parte corrente, per un importo pari ad euro 5.438.122,00, il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, per euro 29.835.857,00 nonché la riassegnazione di residui passivi perenti, per euro 5.039.908,00. Altre variazioni hanno invece riguardato disposizioni di legge o altri atti intervenuti nel corso dell'anno, per un ammontare di euro 47.374.760,00, nonché l'assestamento di bilancio, per euro 122.628,00.

Il totale delle variazioni di competenza relative alla parte corrente ammonta pertanto ad euro 95.438.249,00.

Le variazioni di competenza relative al conto capitale hanno invece riguardato diverse voci, quali la riduzione del fondo globale di conto capitale per un importo pari ad euro 37.689.870,00, il prelevamento da altri fondi speciali di parte corrente per euro 750.000,00, il Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, rassegnazioni di residui passivi perenti, per un ammontare pari ad euro 27.547.771,00; altre variazioni hanno invece riguardato disposizioni di legge o altri atti intervenuti nel corso, per euro - 57.664.493, e l'assestamento di bilancio, per un importo pari ad euro 1.673.775,00. Pertanto, il totale delle variazioni di competenza relative al conto capitale ammonta pertanto ad euro 9.995.923,00.

Il relatore Bongiorno osserva che ad una prima lettura lo stanziamento per il 2002 appare inferiore a quello registrato nell'anno precedente, ma sottolinea al riguardo che le poste di bilancio per il 2001 recavano un appostamento straordinario relativo al concorso dello Stato alle Regioni per i mutui accesi in relazione al Fondo di solidarietà nazionale, per cui una valutazione deve tenere conto dei dati depurati dalle poste straordinarie. Segnala invece positivamente la stabilità della gestione e la precisione e l'esattezza delle previsioni, mentre ritiene altresì che vada valutata positivamente la posta contabile relativa alle spese di funzio-

namento dell'amministrazione del MIPAF che ammonta – incluso anche lo stanziamento relativo al Corpo forestale dello Stato – a circa il 13 per cento dello stanziamento complessivo. Nel ribadire quindi la grande correttezza della gestione, osserva conclusivamente che, pur se appare auspicabile in prospettiva un incremento dell'entità degli stanziamenti complessivamente destinati al comparto agricolo, occorre comunque prendere atto della fase generale di stagnazione dell'economia e comunque anche dei segnali positivi che emergono, auspicando per il futuro una più robusta capacità di investimento nel settore.

A conclusione della propria esposizione, il relatore propone di esprimere un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2356) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BONGIORNO rileva che il disegno di legge di assestamento del bilancio dello stato per il 2003, reca le seguenti modificazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali (in base alla Tabella 13 del bilancio dello Stato): un incremento pari ad euro 10.233.997,00 in termini di competenza, ed un incremento pari a 89.316.623,00 euro in termini di cassa.

Per quanto riguarda le variazioni di competenza, esse riguardano sostanzialmente due capitoli; segnatamente, si tratta del capitolo 1484, avente ad oggetto la riassegnazione all'esercizio 2003 dei fondi recati dalla legge n. 134 del 2002, concernente la riconversione delle spadare, la cui iscrizione in bilancio, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non avvenne nel 2002 in tempo utile per l'assunzione di impegni formali a favore dei beneficiari, per un importo pari ad euro 5.000.000,00, mentre l'altro capitolo è il n. 2874, avente ad oggetto il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali del Corpo forestale dello Stato: si tratta della riproposizione della somma del 2002, non utilizzata in quanto l'accordo sindacale per l'utilizzazione dei predetti fondi è stato raggiunto solamente nel 2003.

Le variazioni di cassa riguardano singolarmente tutti i capitoli di bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali e l'ammontare accordato, in sede di disegno di legge di assestamento (circa 89 milioni di euro), riguarda in massima parte le spese di investimento.

Concludendo l'illustrazione, il relatore propone di esprimere un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

168^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sugli esiti del negoziato di revisione di medio termine della PAC

Il presidente RONCONI ringrazia il ministro Alemanno per l'informativa sulle decisioni della Comunità europea.

Il ministro ALEMANNNO interviene in relazione all'argomento dell'audizione.

Prendono la parola i senatori AGONI, DE PETRIS, BONATESTA, PIATTI, BONGIORNO, MURINEDDU e il presidente RONCONI.

Il ministro ALEMANNNO interviene in sede di replica in risposta ai quesiti posti dai senatori.

Il presidente RONCONI, dopo aver ringraziato il ministro Alemanno per la disponibilità dimostrata, dichiara chiusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

181^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» (n. 250)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice PILONI osserva preliminarmente che i richiami ricorrenti nei documenti e nelle esternazioni del Governo alla necessità di perseguire gli obiettivi di incremento dei tassi di occupazione stabiliti nel Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, sono viziati da un approccio unilaterale e tendenzioso, volto a sottolineare solo il profilo della flessibilità del lavoro, senza considerare che, proprio in ambito europeo, la crescita economica ed occupazionale, sostenuta da un'inflazione contenuta e da una finanza pubblica sana, è vista soprattutto in funzione della qualità dello sviluppo e della coesione sociale.

L'interazione dinamica tra questi ambiti ha rappresentato il nucleo della nuova «agenda per la politica sociale» adottata dal vertice di Nizza nel dicembre 2000, caratterizzata dall'ambizioso progetto di realizzare un'economia della conoscenza competitiva e dinamica, in grado di produrre sviluppo, con più posti di lavoro di migliore qualità e una maggiore coesione sociale.

Malgrado l'asserita vocazione europeistica, l'azione del Governo nel campo dell'occupazione, anche per quanto concerne lo schema di decreto

legislativo all'esame, si muove in direzioni che hanno invece poco a che fare con i delicati e necessari equilibri indicati dall'Unione; anche se sono certamente condivisibili talune premesse, come quelle relative alla necessità di accrescere i tassi di occupazione delle donne e dei lavoratori in età matura e di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, la strada seguita dall'Esecutivo accoglie però solo una parte degli orientamenti comunitari, ossia quelli inerenti le flessibilità contrattuali, ampliandone eccessivamente la portata, e trascura altri punti essenziali della stessa strategia europea, con l'effetto di squilibrare l'assetto complessivo del programma di interventi.

Ad esempio – prosegue la senatrice Piloni – la maggiore presenza dei privati nell'intermediazione di manodopera può anche corrispondere al desiderio di accrescere l'efficacia dei servizi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma se, come sta in parte accadendo, il nuovo ordinamento del mercato del lavoro si trasforma in una strisciante marginalizzazione del servizio pubblico, non solo sono messi a rischio alcuni importanti principi indicati anche nella Carta dei diritti fondamentali, ma si impoverisce il ruolo di utilità collettiva di questo servizio, con effetti negativi soprattutto per i lavoratori più deboli.

Passando ad esaminare le nuove tipologie di lavoro introdotte dallo schema all'esame, la senatrice Piloni si sofferma in primo luogo sul lavoro intermittente, che, a suo avviso, rappresenta una nuova forma di lavoro subordinato, del tutto priva di protezione. Su di essa, pertanto, la valutazione della sua parte politica è del tutto negativa. Infatti, tale contratto – che si distingue in due sottospecie, a seconda che il lavoratore si impegni oppure no a rispondere alla chiamata del datore di lavoro nel momento in cui viene effettuata, con conseguente diritto o meno a percepire una indennità di disponibilità nei periodi di non lavoro – consentirà al datore di lavoro di disporre di manodopera nel momento esatto in cui serve, ed eviterà di stipulare brevi contratti con una pluralità di lavoratori (come peraltro è sempre possibile fare nell'ordinamento vigente), di converso, affidando ad uno stesso lavoratore frammenti di attività, il cui livello qualitativo, data la discontinuità della prestazione, non potrà di certo essere elevato. Dal punto di vista del lavoratore, si tratta invece di un contratto che non consente progetti di vita, data l'aleatorietà dell'impegno lavorativo; la situazione potrebbe essere meno allarmante solo nel caso in cui questo contratto venisse stipulato con una pluralità di datori di lavoro, senza vincolo di rispondere alla chiamata e, però, anche, senza indennità durante i periodi non lavorati.

Un ulteriore elemento che concorre alla formulazione di un giudizio negativo deriva anche dal contrasto tra l'esiguità del principio di delega di cui alla legge n. 30 del 2003 e l'articolata costruzione normativa contenuta nello schema all'esame, nel quale ben otto articoli sono dedicati al lavoro intermittente. Secondo la nuova disciplina, tale tipologia contrattuale può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato e per la stipula è richiesta la forma scritta e l'indicazione di una serie di elementi, tra cui la sua motivazione, il luogo e la modalità della disponibilità, il preavviso mi-

nimo di un giorno, il trattamento economico e normativo spettante. Forti perplessità sorgono sul ruolo assegnato alla contrattazione collettiva, alla quale è demandata la determinazione dell'indennità mensile di disponibilità, al di sopra della soglia minima individuata dal Ministero del lavoro: secondo il testo all'esame, il contratto collettivo nazionale o territoriale può intervenire per individuare le «esigenze» che portano allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, mentre secondo la delega alla contrattazione avrebbe dovuto essere demandata l'indicazione delle «prestazioni di carattere discontinuo o intermittente» – fattispecie ben diversa –, con una maggiore possibilità di incidere sulla relativa regolamentazione e sulla predeterminazione dei tempi di svolgimento. In caso di inerzia delle parti sociali, il Ministro del lavoro è poi chiamato ed esercitare un discutibile potere sostitutivo.

L'assenza di protezioni è evidente nelle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 36, dove si prevede, in modo del tutto immotivato, che l'indennità di disponibilità sia esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo; allo stesso modo, appare iniqua la disposizione del comma 4 del citato articolo 36, nella parte in cui si esclude che maturi il diritto alla indennità di disponibilità, in caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile per il lavoratore rispondere alla chiamata.

Nel caso in cui il lavoratore si sia obbligato a rispondere alla chiamata, il rifiuto di risposta senza giustificato motivo produce come effetti la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto – che, come tale, non dovrebbe neanche essere stata erogata – e un congruo risarcimento del danno, stabilito dal contratto collettivo o individuale. Inoltre, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità.

L'articolo 37, relativo ai casi in cui il lavoro intermittente è programmabile o programmato, riguardando prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, è poi formulato in modo contraddittorio, disponendosi l'erogazione dell'indennità di disponibilità, che, per definizione, dovrebbe essere corrisposta solo nei periodi di inattività, solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro. Forse, il legislatore delegato intendeva regolare l'ipotesi di chiamata solo in giorni certi e predefiniti, con evidente inutilità di chiedere e compensare la disponibilità negli altri giorni; ma tale ipotesi attiene non tanto al lavoro intermittente, quanto piuttosto al lavoro a tempo parziale verticale, già disciplinato dalla legislazione vigente.

Infine, anche il principio di non discriminazione, al quale l'articolo 38 dovrebbe dare attuazione sulla scorta della disciplina comunitaria in materia, appare enunciato solo formalmente e disatteso nella sostanza, con una normativa contraddittoria e confusa che, al comma 2 dello stesso

articolo 38, afferma che il trattamento economico e normativo è riproporzionato sulla base del lavoro effettivamente eseguito, ma con una formulazione che mescola il trattamento economico e il diritto alla sospensione dell'attività per ferie, malattia, infortunio, congedo parentale.

Nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere, dovrebbero essere indicati vari correttivi della normativa all'esame. In primo luogo va chiarito che il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato solo a tempo determinato, come peraltro è esplicitamente richiesto, nel corso delle audizioni svoltesi presso l'Ufficio di Presidenza, da varie organizzazioni sindacali, tra cui la CISL e l'UGL; in secondo luogo va stabilita l'applicazione dei contratti della categoria di utilizzo per quanto attiene allo stato giuridico e al trattamento economico, e deve essere prevista l'erogazione dell'indennità di disponibilità, computabile per tutte le finalità previste dalla legge e dalla contrattazione, anche in caso di malattia, infortunio ed altra causa di impedimento indipendente dalla volontà del lavoratore. Inoltre, occorre che i lavoratori intermittenti siano calcolati in proporzione all'attività prestata ai fini della determinazione dell'organico aziendale e va ripristinata l'esatta dizione della delega, per quanto attiene al rinvio alla contrattazione collettiva relativamente alla determinazione delle prestazioni di carattere discontinuo.

Gli articoli da 41 a 45 del testo all'esame danno attuazione alla parte della legge delega riferita al lavoro ripartito, noto anche come *job sharing*, con la quale si stabilisce l'ammissibilità delle prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa: si tratta di una indicazione generale, apprezzabile perché riconduce alla fonte propria, quella normativa, un rapporto le cui regole fino ad ora sono dettate in una circolare ministeriale del 1998 e in alcuni contratti collettivi nazionali.

Il lavoro ripartito è una modalità di lavoro che può essere idonea a consentire la proficua saldatura tra esigenze dei datori di lavoro ed esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, ma la nuova disciplina dettata nello schema in titolo, oltre a risultare confusa e contraddittoria, appare anche ispirata ad un intento repressivo nei confronti dei lavoratori, del tutto gratuito.

All'articolo 41, comma 3, sembrerebbe che solo nel caso in cui i lavoratori non predeterminino la collocazione temporale del proprio orario di lavoro, il rischio della impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati viene posto in capo all'altro obbligato. Per questa parte, tuttavia, lo schema di decreto sembra confondere il lavoro ripartito con il *part-time* condiviso, o *job splitting*: solo nel secondo caso non si ha responsabilità solidale tra i lavoratori che risultano titolari di distinti contratti di lavoro a tempo parziale. L'intera materia dovrebbe essere rimessa alla contrattazione collettiva, lasciando alla legge solo il compito di ammettere deroghe al divieto di sostituzione da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, in presenza del consenso del datore di lavoro, come previsto al comma 4 dello stesso articolo 41.

Il comma 5 dell'articolo 41 dispone che, salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportino l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale, tranne nel caso in cui, su invito del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro accetti di trasformare il suo contratto in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno: si tratta di una disposizione ingiustificatamente punitiva e che limita la fattispecie in esame alla ripartizione tra due lavoratori, mentre il lavoro può essere ripartito tra più soggetti, nel qual caso subentrano gli altri coobbligati, ma non a tempo pieno. Ma soprattutto si prevede una automatica cessazione del rapporto di lavoro e non invece la rielaborazione del contratto ripartito, che dovrebbe essere la regola.

È poi del tutto priva di fondamento logico, poiché suscettibile di comprimere in modo ingiustificato il diritto ad esprimere liberamente il proprio pensiero, la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 44, nella parte in cui prevede che, in caso di indizione di *referendum*, i due o più lavoratori che si ripartiscono il lavoro possano esprimere un solo voto.

In complesso, sussiste il fondato rischio che la nuova disciplina sul lavoro ripartito risulti destinata arrestare lettera morta.

Proseguendo nella sua esposizione, la senatrice Piloni osserva che le disposizioni sul lavoro parziale si prestano a fondate obiezioni in ordine alla loro costituzionalità. La legge n. 30 indicava già alcune direzioni del cambiamento e conteneva un discutibile principio generale di abrogazione e integrazione della disciplina vigente al fine di realizzare l'obiettivo dello sviluppo di questa tipologia lavorativa. Secondo la delega, tale finalità, che peraltro trova un fondamento obiettivo nella difficoltà che molte lavoratrici incontrano nell'accedere a tipologie contrattuali a tempo ridotto, può essere perseguita attraverso la riduzione dei vincoli e degli oneri a carico del datore di lavoro. Ma in realtà tale indirizzo rende meno accessibile il *part time* proprio a chi si orienta verso questa tipologia lavorativa per conciliare il lavoro professionale con altre occupazioni: dalla cura di figli e familiari alla propria formazione scolastica e professionale. D'altra parte, come è noto, in Italia, come in tutti i Paesi europei, il lavoro a tempo parziale è prevalentemente femminile, tanto è vero che la Corte di giustizia europea ha definito discriminazione indiretta di genere ogni discriminazione subita da parte di chi lavora a tempo parziale.

Lo schema all'esame indica strade strette e vincolate per la contrattazione e, inoltre, pone la contrattazione individuale in posizione surrogatoria rispetto alle intese collettive. In tal modo, il sindacato è costretto ad intervenire, dovendo però sottostare alle condizioni indicate dal legislatore delegato, poiché la sua inerzia lascerebbe il lavoratore – la cui debolezza come contraente è particolarmente accentuata nel caso del rapporto di lavoro a tempo parziale – isolato di fronte al datore di lavoro. Inoltre, le regole possono essere contenute anche in un contratto aziendale, stipulato con la rappresentanza sindacale dei lavoratori senza l'assistenza delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto nazionale, in violazione della regola dell'ordinamento intersindacale richiesta soprattutto dai datori di lavoro. Si tratta dunque di un tentativo, molto discutibile,

di alterare il rapporto tra contratto collettivo nazionale e contratto aziendale.

Le disposizioni che figurano all'articolo 46 dello schema di decreto legislativo in titolo – prosegue la senatrice Piloni – contemplano la possibilità di affidare lavoro supplementare e lavoro straordinario, nonché di stipulare clausole flessibili, per modificare più stabilmente la distribuzione dell'orario, e clausole elastiche, per modificare più stabilmente l'incremento di durata della prestazione. Secondo le norme all'esame, alla contrattazione collettiva verrebbe demandata la determinazione del numero massimo di ore di lavoro supplementare su base giornaliera, ma anche annua, e la presenza di una regolamentazione contrattuale è sufficiente per superare la necessità che il lavoratore dia il proprio consenso allo svolgimento di lavoro supplementare.

Si tratta di una normativa che, oltre ad affidare al sindacato un ruolo alquanto discutibile, non tiene conto della difficoltà ad effettuare ore di lavoro supplementare per il lavoratore o la lavoratrice che hanno optato per il tempo parziale in relazione ad impegni esterni che spesso presentano orari rigidi e vincolanti.

In modo alquanto subdolo, poi, le disposizioni all'esame mantengono il divieto di licenziamento motivato dal rifiuto di svolgere lavoro supplementare, ma sopprimono la disposizione secondo la quale il rifiuto non può essere considerato infrazione disciplinare, e, come è noto, la somma di sanzioni nell'arco di due anni può portare direttamente a un licenziamento.

Inoltre, mentre attualmente la maggiorazione retributiva che spetta in caso di superamento delle ore di lavoro supplementare previste per contratto e la possibilità di chiedere il consolidamento dell'orario sono già regolate per legge, con la nuova disciplina queste previsioni sono abrogate e sostituite dalla possibilità che la contrattazione collettiva le reintroduca, con un peggioramento evidente del livello di protezione garantito per tutti e automaticamente.

Una delle maggiori novità della nuova disciplina riguarda la derubricazione delle clausole elastiche, effettuata sulla scorta delle indicazioni già enunciate nel Libro bianco del Governo nell'autunno del 2001: in proposito, occorrerebbe ricordare che risale appena a un decennio la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittime le clausole che modificano la durata della prestazione a tempo parziale, osservando come la maggior parte delle persone che lavorano a tempo parziale – e sono prevalentemente donne – lo fa perché svolge altro lavoro, e questo lavoro è in genere rigido.

Un altro elemento che non può mancare di destare forti perplessità è costituito dalla soppressione della disposizione che consentiva la denuncia del patto da parte del lavoratore, ossia l'esercizio del cosiddetto diritto di ripensamento: rispetto alla disciplina attuale, rimane solo l'obbligo del consenso scritto del lavoratore alle clausole flessibili, e a quelle elastiche nel *part-time* verticale e misto, ma è esclusa la possibilità del recesso.

Ai contratti collettivi, anche aziendali, è devoluto il compito di stabilire le condizioni e le modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può chiedere la modificazione dell'orario, nonché i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa. E in assenza di contratti collettivi, il datore di lavoro e il prestatore di lavoro possono concordare direttamente l'adozione di tali clausole: si ripropone anche in questo caso la discutibile impostazione secondo cui la contrattazione collettiva è costretta a intervenire, senza che sia nemmeno più possibile il ripristino da parte del lavoratore dell'orario originariamente concordato.

Dopo avere rilevato che l'abrogazione dell'attuale sistema di incentivi, disposta con lo schema di decreto all'esame, è incomprensibile e comunque palesemente in contrasto con l'intento di sostenere e sviluppare il lavoro a tempo parziale, la senatrice Piloni osserva che anche il sistema di calcolo dei lavoratori a tempo parziale è destinato a cambiare. Secondo la disciplina vigente, infatti, il computo si effettua in proporzione al tempo lavorato, con una eccezione significativa per quanto riguarda l'esercizio dei diritti sindacali, per il quale ciascun lavoratore conta come unità, indipendentemente dal tempo ridotto lavorato, mentre con la nuova disciplina il computo in proporzione diventa regola generale, in contrasto con l'ordinamento comunitario, che circoscrive l'applicazione del principio *pro rata temporis* solo ai casi in cui esso risulti opportuno.

Anche l'esclusione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni dall'ambito di applicazione della nuova disciplina generale in materia di lavoro a tempo parziale appare illogica e suscettibile di creare numerosi problemi applicativi.

In complesso, la nuova disciplina del lavoro a tempo parziale desta non poche preoccupazioni e perplessità, soprattutto se si considera che, nelle nuove condizioni normative, il *part-time* non potrà più essere considerato uno strumento di conciliazione tra vita professionale e vita familiare o personale. Non è questa la strada per incrementare il tasso di occupazione femminile, come chiede l'Unione europea, dato che non si può pensare di incrementare l'occupazione a tempo parziale limitandosi a trasferire i vincoli dal datore di lavoro al lavoratore o, meglio, alla lavoratrice.

Nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere occorrerà pertanto riprendere puntualmente tutti i rilievi fin qui espressi, al fine di pervenire ad una disciplina che preservi l'istituto del lavoro a tempo parziale e i diritti dei lavoratori che optano per tale modalità della prestazione lavorativa.

Sulle collaborazioni coordinate e continuative, mentre è condivisibile l'approccio volto a limitare il ricorso a questa tipologia di rapporto flessibile e, contestualmente, a contrastare la tendenza ad utilizzarla per celare un rapporto di lavoro subordinato, occorre però rendere effettivi i diritti riconosciuti per quanto riguarda la gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto, assicurando la conservazione del posto e la continuità del trattamento economico.

Inoltre, occorre rilevare che il testo all'esame contiene molti riferimenti alla contrattazione collettiva, ma pone anche numerosi vincoli ad essa. Vi è poi una questione solo apparentemente terminologica, relativa alla necessità di chiarire che, in tutto il provvedimento, si deve parlare non «di» ma «delle» organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Ciò è particolarmente importante con riferimento alla costituzione degli enti bilaterali, per i quali la presenza di tutte le organizzazioni comparativamente più rappresentative è condizione imprescindibile del loro funzionamento.

Il PRESIDENTE fa presente alla senatrice Piloni di avere consentito che il suo intervento superasse i tempi previsti dal Regolamento, in considerazione della complessità dei temi trattati. Tenendo tuttavia presente l'esigenza di concludere la discussione in tempi compatibili con i termini assegnati per l'espressione del parere, raccomanda a tutti coloro che interverranno di tenersi nei già citati limiti regolamentari ed invita altresì tutti i senatori che intendano intervenire ad iscriversi a parlare entro la seduta di domani.

Considerato che nella prossima settimana dovrebbe anche essere assegnato, in sede consultiva, il Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2004-2006, si riserva di convocare una o più sedute antimeridiane, in aggiunta a quelle convocate di regola nel pomeriggio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

151^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE*

(397) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro*

(1310) LIGUORI ed altri. – *Modifica dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 luglio 2003 con l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 397.

Nell'illustrare gli emendamenti a propria firma, il senatore MASCIANI si sofferma sull'inopportunità di modificare la normativa sull'irreversibilità della scelta del medico in una fase in cui la sanità pubblica è afflitta da problemi più urgenti. Sostiene che grazie al comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le strutture sanitarie pubbliche godono di stabilità ed equilibrio organizzativi, nonché di un livello di moralità più elevato rispetto al periodo precedente all'entrata in vigore di tale norma. Egli ritiene che la proposta legislativa in esame sia funzionale solamente all'interesse di un numero ristretto di dirigenti medici e paventa le conseguenze dell'eventuale approvazione del disegno di legge n. 397, consistenti, a suo parere, nello sconvolgimento dell'organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche. Propone quindi di svolgere prioritariamente audizioni con i soggetti interessati dal contenuto del provvedimento, quali regioni, medici e il Ministro del-

l'economia, così da permettere alla Commissione di apprezzare le implicazioni economiche, organizzative ed etiche del testo menzionato.

Il senatore TATÒ, sottolineando la necessità di approvare rapidamente un disegno di legge mirato a garantire un giusto livello di libertà ai medici, ritiene necessario proseguire con l'esame degli emendamenti senza tenere alcuna audizione.

Il senatore SANZARELLO afferma che l'argomento dell'irreversibilità è ampiamente noto ed è stato già a lungo dibattuto negli ultimi anni, tanto da rendere inutili eventuali audizioni.

Il senatore CARELLA concorda con la proposta del senatore Mascioni, richiamando l'opportunità di un approfondimento e l'importanza della concertazione con tutte le parti interessate, quali i medici e le regioni, soggetti responsabili dell'amministrazione delle strutture sanitarie.

Il senatore LIGUORI ritiene che l'adesione alla proposta del senatore Mascioni sia la soluzione migliore per la dignità della Commissione. Osserva che la proposta può essere accolta anche prevedendo un limite preciso al numero delle audizioni e ai rispettivi tempi.

Il senatore SALZANO, dicendosi favorevole, in linea di principio, al diritto del dirigente medico di rivedere la propria scelta di svolgere attività intramuraria esclusiva, afferma essere necessario conoscere in maniera precisa quali e quanti soggetti sarebbero interessati dalla riforma della normativa sull'irreversibilità.

Il sottosegretario CURSI esprime la propria contrarietà rispetto alla proposta avanzata dal senatore Mascioni. Osserva che la Commissione ha iniziato ad occuparsi del disegno di legge sull'irreversibilità della scelta del medico sin dal 24 ottobre 2001 e che la discussione generale si è protratta fino al 10 giugno 2003. Ricorda che alla conclusione della discussione generale è seguito un rinvio dell'illustrazione degli emendamenti e ritiene scorretto, nella fase attuale, interrompere l'iter del disegno di legge n. 397.

Il presidente TOMASSINI, pur dichiarando di considerare irrituale in questa fase la proposta del senatore Mascioni, la pone ai voti.

Il senatore MASCIONI interviene per dichiarazione di voto favorevole, sottolineando l'opportunità politica di approvare la propria proposta.

Il senatore CARELLA interviene per dichiarazione di voto favorevole, ricordando che l'esame dei disegni di legge riguardanti la materia dell'irreversibilità della scelta del medico è ripreso in forza di una proposta avanzata dal senatore Liguori. Del testo proposto da quest'ultimo, a

suo giudizio, il relatore non ha tenuto debitamente conto nella preparazione del suo emendamento al disegno di legge della senatrice Alberti Casellati, scelto quale testo base.

Il senatore LIGUORI interviene per dichiarazione di voto favorevole osservando che sarebbe un errore eludere la richiesta avanzata dal senatore Mascioni.

Verificata la presenza del numero legale, viene posta ai voti la proposta del senatore Mascioni di svolgere audizioni, che risulta non approvata. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

152^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2384). – *Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio 2003.

Il presidente TOMASSINI, in considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, dichiara di ritirare gli emen-

damenti 1.1, 1.2 e 1.5, a propria firma. Passa quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno:

0/2384/1/12

TOMASSINI

«Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2384 concernente «Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo»

considerato

che con tale decreto si intende colmare un vuoto normativo nella vigente disciplina relativa alla commercializzazione ed alla detenzione di specie potenzialmente pericolose per l'incolumità e la salute pubblica;

che l'attuale normativa individua, come pericolose per la salute e l'incolumità del pubblico, solo poche specie di animali appartenenti alla Classe Reptilia e Mammalia (rettili e mammiferi);

considerato, inoltre, che l'elenco degli animali pericolosi riportato nel decreto del Ministro dell'Ambiente, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, della salute e delle politiche agricole in data 19 aprile 1996, in riferimento al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, non è più attuale ed esaustivo a causa del recente e abnorme sviluppo del commercio di animali esotici;

valutato che tale commercializzazione ha causato la sempre maggiore presenza sul nostro territorio di numerose specie di animali sicuramente pericolose per la salute e l'incolumità pubblica in quanto portatrici di malattie ed infezioni e problemi sanitari apparsi, anche recentemente, in quei paesi che maggiormente esportano fauna esotica in Italia;

considerato che, per quanto sopra esposto, è necessario rivedere e rinnovare le classi di animali ritenute pericolose alla luce dell'odierna maggiore circolazione e diffusione;

impegna il Governo

ad abolire con propri provvedimenti la deroga al divieto di detenzione degli di animali giudicati pericolosi ed inseriti nell'elenco di cui sopra, tenuti a fini ludici, di esposizione o spettacoli in genere, a causa degli oggettivi rischi connessi a tali attività, prevista alle lettere a) e b), dell'articolo 6, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, mentre tale esenzione resta valida ai fini di ricerca e studi scientifici;

impegna, inoltre, il Ministero della salute:

ad adottare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e dell'ambiente, un decreto che provveda all'individuazione e all'elencazione di tutte le specie animali ritenute pericolose per l'incolumità pubblica, nonché ad istituire un anagrafe delle stesse specie pericolose presenti in Italia».

Il senatore TATÒ, relatore sul provvedimento, illustra gli emendamenti 1.3 e 1.4, soffermandosi sulla loro natura prettamente tecnica. Esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno 0/2384/1/12.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 15,35.

Il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno presentato dal presidente Tomassini, osservando tuttavia la necessità di menzionare il Ministero dell'interno oltre ai ministeri già citati nel documento.

Il presidente TOMASSINI acconsente a tale integrazione.

Il sottosegretario CURSI esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.3 e 1.4.

Accertata la presenza del numero legale, sono posti separatamente ai voti gli emendamenti 1.3 e 1.4, i quali risultano approvati, così come l'ordine del giorno 0/2384/1/12.

La Commissione conferisce mandato al relatore, senatore Tatò, a riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 2384, autorizzandolo altresì a richiedere di svolgere la relazione orale.

(397) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro

(1310) LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi con l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 397.

Nell'illustrare gli emendamenti a propria firma, il senatore LIGUORI rileva come questi siano tesi a stabilire una giusta via intermedia tra le opposte rigidità caratterizzanti il disegno di legge n. 397 e il vigente articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Egli considera opportuno consentire al dirigente medico di modificare la propria opzione in merito all'esclusività del rapporto di lavoro, collegando tale facoltà alla scadenza del Piano sanitario regionale o alla nomina del rispettivo direttore generale.

Sugli emendamenti 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 e 1.32 interviene la senatrice BAIO DOSSI, la quale ritiene che il momento unificante del

sistema sanitario nazionale consiste nel lavoro dei professionisti della sanità. Rileva in merito che i due principi i quali ispirano la normativa vigente sono l'esclusività e l'irreversibilità. Questi, osserva, hanno avuto il merito di porre fine al malcostume in precedenza imperante nella sanità italiana. Ella ritiene che attualmente sia possibile superare la rigidità insita nella normativa vigente senza stravolgere il sistema esistente; a tal fine, considera necessario stabilire un legame tra il rapporto di lavoro del medico e le scadenze del Piano sanitario regionale, nonché prevedere la revisione dei benefici economici riconosciuti ai medici che già abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo. Chiede infine che la Commissione Bilancio esprima il proprio parere sugli emendamenti appena illustrati.

Il presidente TOMASSINI informa la senatrice Baio Dossi che in sede di assegnazione del provvedimento non era stato previsto il parere della Commissione Bilancio e che, eventualmente, questa lo esprimerà in occasione della discussione in Assemblea.

Il relatore, senatore TREDESE, illustra l'emendamento 1.33 affermando come questo sia stato redatto nell'intento di avvicinare il testo del disegno di legge n. 397 alle esigenze sottese agli emendamenti presentati dal senatore Liguori.

Considerata esaurita l'illustrazione degli emendamenti, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente TOMASSINI, in seguito a richiesta formulata dalla senatrice Baio Dossi a nome del gruppo Margherita-L'Ulivo, comunica che la seduta già prevista per domani, giovedì 17 luglio 2003, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 397**Art. 1.****1.1**

MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo delle regioni a statuto ordinario e delle province autonome, possono chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000"».

1.3

MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato o a tempo determinato non possono chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo"».

1.5

MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo"».

1.8

MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente delle aziende ospedaliere con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo"».

1.9

MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere, purché non ricopra incarichi di dirigente sanitario di secondo livello, il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000"».

1.11

MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere, fatta eccezione per i dirigenti che abbiano una permanenza nella struttura in cui operano inferiore a sei anni, il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000"».

1.16

MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000. I Contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico ridotto da attribuire ai dirigenti sanitari che optano per il rapporto di lavoro non esclusivo"».

1.17

MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000. I dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo che chiedono il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdono, inoltre, la possibilità di partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio all'interno delle strutture aziendali"».

1.18

MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000. Il dirigente che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo

perde la possibilità di partecipare ai proventi di attività a pagamento svolta in equipe al di fuori dell'impegno di servizio all'interno delle strutture aziendali"».

1.20

MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000. I dirigenti periodo sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al passaggio di rapporto"».

1.21

MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere, sentita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, ed il trattamento economico aggiuntivo attribuito ai dirigenti sanitari con rapporto esclusivo previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000"».

1.23

MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere, chiarendo nella formulazione della richiesta i termini per l'opzione della libera professione intramuraria, il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000"».

1.24

MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000. L'attività istituzionale dei dirigenti che optano per il rapporto di lavoro non esclusivo rimane prevalente rispetto a quella libero professionale"».

1.34

MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo e per l'esercizio dell'attività libero professionale perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000"».

1.36

MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo i proventi e, in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000"».

1.37

MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000"».

1.38

MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo, a partire dal 1° gennaio 2004, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2384**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

TOMASSINI

Al comma 1, sostituire le parole: «di aracnidi selvatici» con le seguenti: «del regno animale appartenenti alle classi incluse tra i tipi di molluschi, artropodi, echinodermi selvatici ed a tutte le classi di vertebrati».

1.2

TOMASSINI

Al comma 2, sostituire la parola: «salve» con le altre: «sono abolite».

1.3

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «legge 7 febbraio 1992, n. 150» aggiungere le seguenti: «, e successive modificazioni».

1.4

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «legge 7 febbraio 1992, n. 150» aggiungere le seguenti: «, e successive modificazioni, fatte salve le esenzioni previste dal comma 6 del medesimo articolo 6. Il termine per la denuncia di cui al suddetto comma 3 all'ufficio territoriale del governo è di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.5

TOMASSINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Le regioni, con proprio provvedimento, possono prevedere ulteriori specie animali fra quelle di cui ne è vietata la detenzione ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 397**Art. 1.****1.2**

CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo delle regioni a statuto speciale possono chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000"».

1.4

CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo, ai sensi delle norme vigenti"».

1.6

CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente delle aziende ospedaliere, delle aziende unità sanitarie locali con rapporto di lavoro esclusivo non può passare al rapporto di lavoro non esclusivo"».

1.7

CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente delle aziende sanitarie locali con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo"».

1.10

CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere, ad esclusione dei dirigenti con anzianità non inferiore ai dieci anni, il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000"».

1.12

CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente in servizio dalla data del 31 dicembre 1998 con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di

cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000"».

1.13

CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, operanti nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Calabria possono chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000"».

1.14

CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere, esclusi i dirigenti nei confronti dei quali siano stati avviati provvedimenti disciplinari, il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000"».

1.15

CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto pre-

visto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000. I Contratti collettivi di lavoro definiscono una riduzione, minima del 30 per cento, del trattamento economico da attribuire ai dirigenti sanitari che optano per il rapporto di lavoro non esclusivo"».

1.19

CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000. I dirigenti che optano per il rapporto di lavoro non esclusivo devono presentare domanda al direttore generale e in assenza di comunicazione, sono sottoposti a sanzione di natura amministrativa"».

1.22

CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000. In caso di passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo al rapporto di lavoro non esclusivo, devono comunque essere rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione aziendale"».

1.26

LIGUORI, BAIO DOSSI, GAGLIONE

Sostituire il comma 1 con il seguente

«1. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I dirigenti del ruolo sanitario, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del Piano sanitario regionale o comunque non oltre la data di entrata in vigore del nuovo Piano sanitario, sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dirigente abbia optato per il rapporto esclusivo.";

b) il comma 4 è abrogato».

1.25

CARELLA, MASCONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale, e al fine anche di non concorrere all'aumento progressivo delle liste d'attesa, l'attività libero-professionale non può comportare una riduzione del volume di prestazioni chieste dalla struttura aziendale".».

1.27

LIGUORI, BAIO DOSSI, GAGLIONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I dirigenti del ruolo sanitario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di un nuovo Piano sanitario regionale, sono tenuti a comu-

nicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dirigente abbia optato per il rapporto esclusivo.";

b) il comma 4 è abrogato».

1.28

LIGUORI, BAIO DOSSI, GAGLIONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I dirigenti del ruolo sanitario, entro trenta giorni dalla nomina del direttore generale dal quale dipendono, sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dirigente abbia optato per il rapporto esclusivo.";

b) il comma 4 è abrogato».

1.29

LIGUORI, BAIO DOSSI, GAGLIONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre trenta giorni dalla nomina del direttore generale dal quale dipendono, oppure dall'entrata in vigore di nuovi Piani sanitari regionali,";

b) il comma 4 è abrogato».

1.30

LIGUORI, BAIO DOSSI, GAGLIONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro il 31 dicembre 2003, i dirigenti del ruolo sanitario in servizio possono comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dirigente abbia optato per il rapporto esclusivo.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla precedente comunicazione in ordine alla stessa opzione. In ogni caso, la richiesta può essere accolta solo a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo Piano sanitario regionale."».

1.31

LIGUORI, BAIO DOSSI, GAGLIONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla precedente comunicazione in ordine alla stessa opzione. In ogni caso, la richiesta può essere accolta solo a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo Piano sanitario regionale."».

1.32

LIGUORI, BAIO DOSSI, GAGLIONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro il 31 dicembre 2003, i dirigenti del ruolo sanitario in servizio possono comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rap-

porto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dirigente abbia optato per il rapporto esclusivo.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo se non sono trascorsi almeno tre anni dalla precedente comunicazione in ordine alla stessa opzione".»

1.33

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 passano, previa richiesta da presentare nel mese di novembre di ciascun anno, al rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le regioni possono stabilire una cadenza temporale più breve. È fatta salva la facoltà di ritorno al rapporto di lavoro esclusivo secondo le modalità di cui al comma 2".

b) il comma 4 è abrogato».

1.35

CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere, a domanda, il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo i proventi e, in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000"».

1.39

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole "al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "alla stipulazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro,"».

1.0.1

ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I medici che all'entrata in vigore della presente legge sono a tempo definito possono chiedere alla Regione di appartenenza di mantenere il loro *status* giuridico fino alla stipulazione del nuovo Contratto nazionale collettivo di lavoro».

1.0.2

ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 le parole "al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "alla stipulazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro,".

2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi definitivi emanati dagli organi preposti dal 1° gennaio 2003 fino all'entrata in vigore della presente legge, e compiuti in ottemperanza delle disposizioni previste dall'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni».

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

47^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Patrizia TOIA

Interviene, ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica circa la vicenda del cittadino siriano ingegner Muhammad Said Al-Sakhri

In apertura di seduta il presidente Patrizia TOIA ringrazia il Governo che, nella persona del sottosegretario Mantica, ha inteso essere presente per informare i Senatori circa la vicenda dell'ingegnere siriano Muhammad Said Al-Sakhri, giunto all'aeroporto di Milano e costretto dalle Autorità italiane a fare ritorno, con la famiglia, a Damasco. Sebbene le notizie riguardo al fatto che sarebbe stato giustiziato non abbiano fortunatamente trovato conferma, resta da capire se siano state commesse irregolarità nella gestione di questo caso o se sia addirittura la normativa vigente a dover esser messa in discussione.

Il sottosegretario MANTICA, ringraziando la Commissione per l'opportunità di dare notizie in merito alla dolorosa vicenda dell'ingegnere Said Al-Sakhri, ricorda come il cittadino siriano sia giunto insieme alla moglie e ai quattro figli all'aeroporto di Milano Malpensa il 23 novembre 2002, con un volo proveniente dalla Giordania e da Amman.

Secondo i documenti di viaggio dello stesso giorno i sei avrebbero dovuto imbarcarsi su un volo diretto a Casablanca, in Marocco. Al primo controllo di polizia hanno esibito passaporti e documenti che, per precauzione, la polizia di frontiera ha fotocopiato. Tra la Giordania e il Marocco

vige l'esenzione di visto e, per questo, la tratta Giordania-Italia-Marocco è considerata, in ambito Schengen, particolarmente esposta a flussi di immigrazione clandestina.

Il gruppo familiare, contrariamente al percorso indicato nei biglietti, non si è imbarcato per Casablanca ed ha volutamente interrotto il viaggio. Alle 13 dello stesso giorno, il signor Al-Sakhri e la sua famiglia si sono presentati al capo turno partenze internazionali ed hanno dichiarato di non essere in possesso né dei biglietti né dei passaporti. L'identificazione del nucleo familiare è stata possibile soltanto grazie alle fotocopie dei loro titoli di viaggio, di cui gli interessati, evidentemente, si erano disfatti nel frattempo. Questo tipo di comportamento è, in genere, seguito dagli extracomunitari che tentano di entrare clandestinamente in area Schengen. Avviene spesso che, raggiunta la sala transiti, gli stranieri non comunitari riescano ad entrare in possesso di documenti falsi ma idonei ad attraversare la frontiera e a raggiungere il paese di destinazione finale.

Nei confronti dei componenti della famiglia di Al-Sakhri veniva, quindi, adottato un provvedimento di respingimento in Giordania, paese di provenienza, da effettuarsi con un volo Alitalia in partenza il successivo 26 novembre, diretto ad Amman, da dove erano giunti. Essi, però, rifiutavano tale imbarco, e le autorità giordane manifestavano l'indisponibilità ad accogliere la famiglia siriana. Gli uffici della polizia di frontiera organizzarono, allora, il servizio di scorta per il rimpatrio in Siria, paese di origine, che avveniva il successivo 28 novembre.

Alla luce di questa ricostruzione dei fatti emerge con chiarezza che le procedure adottate per il controllo e per il respingimento della famiglia siriana sono state perfettamente rispondenti alle norme in vigore, al buon senso e al senso di umanità. Come già riferito in Parlamento e ribadito di recente dal ministro Pisanu agli organi di informazione, il signor Al-Sakhri non ha mai presentato alcuna domanda di asilo, non ha mai chiesto o manifestato, anche solo per gesti, una volontà che andasse in tale direzione e nessuna esternazione diretta a richiedere asilo è stata mai percepita dalle decine di operatori di polizia e di addetti allo scalo, alla ristorazione e ai servizi che, nei cinque giorni di presenza in Italia, sono entrati in contatto con la famiglia siriana.

Neanche al personale imbarcato sul volo verso Damasco è stato detto o fatto capire nulla in proposito. Questo è il punto centrale della vicenda. Chi fugge dalla persecuzione, teme la morte o la tortura in caso di rimpatrio, non si lascia sfuggire l'occasione per manifestare tale ansia, soprattutto quando ha a disposizione cinque giorni di tempo per farlo. È quello che avviene quotidianamente nei centri di accoglienza o nei presidi di polizia che si trovano nel territorio nazionale. Il comportamento tenuto nella circostanza dal signor Al-Sakhri e dai suoi familiari descrive peraltro un atteggiamento tutt'altro che ingenuo, come si evince dalla dichiarazione di non possedere né passaporti, né biglietti, che invece erano stati visionati dalla polizia al momento dell'arrivo e opportunamente fotocopiati.

Non è del resto vero, come qualcuno ha scritto, che la famiglia sarebbe rimasta segregata in aeroporto senza alcun aiuto. Durante il periodo

di permanenza a Malpensa i sei siriani sono stati trattati con umanità, sono stati alloggiati in un'area attrezzata, con locali separati per sesso, con servizi igienici ben funzionanti e con a disposizione una cabina telefonica, che d'altra parte non hanno adoperato neanche per comunicare a terzi la volontà di chiedere asilo. In questo periodo i sei hanno tenuto un atteggiamento normale e sereno che non faceva neanche lontanamente immaginare potenziali persecuzioni ai loro danni. Identico comportamento è stato tenuto dal gruppo durante il viaggio di ritorno nei confronti degli agenti della Polizia di Stato che li accompagnavano sull'aereo. All'arrivo a Damasco la famiglia è stata presa in consegna, come normalmente avviene, dalla polizia di frontiera del paese ricevente senza che gli interessati, anche in tale caso, esternassero reazioni o resistenze neanche all'atto del colloquio-intervista che il capofamiglia in lingua araba ha avuto con la polizia locale.

La situazione di pericolo della famiglia è stata comunicata alla polizia di frontiera solo nella serata del 29 novembre, a rimpatrio ormai avvenuto, da un avvocato milanese contattato dal fratello della signora Al-Sakhri, che era giunto a Milano da Londra due giorni prima. Anche questo è un particolare da non trascurare. La signora avrebbe potuto più volte parlare telefonicamente con il fratello durante la sua permanenza a Malpensa.

Va ricordato peraltro che, nel corso del 2002, l'ufficio di polizia di frontiera di Milano Malpensa ha ricevuto 228 richieste di asilo, tra le quali 8 di nuclei familiari siriani e 13 di singoli cittadini di quel paese: ciascuna di esse è stata seguita dall'avvio del relativo procedimento. Resta dunque l'interrogativo del perché questo non sia accaduto nel caso del signor Al-Sakhri. Il Ministero degli affari esteri, successivamente, ha seguito con molta attenzione la vicenda del signor Al-Sakhri, dando precise indicazioni alla rappresentanza diplomatica italiana a Damasco perché si procedesse ad una verifica delle notizie circolate sulle condizioni del cittadino siriano.

L'intervento che è stato svolto conferma il massimo livello di continua ed attenta azione di monitoraggio che la Farnesina, attraverso la rappresentanza a Damasco, ha posto in essere in questi mesi sul caso di Al-Sakhri, compiendo ripetuti e determinati passi diplomatici per garantire e sollecitare il pieno rispetto da parte siriana dei diritti umani e delle garanzie giuridiche del detenuto.

Tra il dicembre 2002 ed il marzo 2003 sono stati compiuti sette passi diplomatici ad alto livello con cui si chiedevano precise assicurazioni da parte siriana sulle condizioni del detenuto e sulla situazione della sua famiglia. A riscontro di queste sollecitazioni, le autorità di Damasco hanno fornito ripetute assicurazioni circa il rispetto dei diritti umani nel caso in questione, specificando da subito che i familiari erano considerati del tutto estranei ai fatti imputati e che il solo capofamiglia era sottoposto a procedimento penale per reati legati agli eventi di Hama del 1982 ed alla falsificazione dei passaporti.

Nel quadro della ricordata vicenda, particolare attenzione è stata già mostrata nello scorso mese di marzo dalla rappresentanza italiana presso il Consiglio d'Europa, quando erano apparse sulla stampa europea preoccupanti notizie sullo stato del detenuto. Erano state date istruzioni alla ambasciata italiana in Siria di compiere un deciso ulteriore intervento che accertasse le condizioni di salute di Al-Sakhri tramite la visita personale al cittadino siriano nella prigione in cui egli si trovava recluso. In relazione alle allarmanti notizie diffuse lo scorso 8 luglio da alcuni organi di stampa italiani sulla morte del signor Al-Sakhri, la Farnesina ha immediatamente richiesto informazioni in proposito all'ambasciatore siriano in Italia, signora Nabila Chaalan, dando, nel contempo, istruzioni alla nostra ambasciata a Damasco di ottenere ulteriori aggiornati elementi dalle competenti autorità siriane.

Il 10 luglio scorso l'ambasciatore Chaalan è stato convocato alla Farnesina dove ha riferito, sulla base di quanto direttamente comunicatole dal viceministro degli affari esteri, Walid Moallem, che il detenuto Al-Sakhri si trovava in condizioni di normale, normale evidentemente per quel paese, detenzione nelle carceri siriane.

Su indicazione del ministro Frattini, l'ambasciatore d'Italia a Damasco, ministro Laura Mirachian, ha ottenuto positivo riscontro sull'esistenza in vita e sullo stato di salute del cittadino siriano mediante contatti diretti con il presidente della Commissione esteri del Parlamento siriano Suleiman e con il viceministro Moallem. Quest'ultimo, nella stessa giornata, ha poi informato l'ambasciatore Mirachian delle disposizioni impartite dal ministro degli affari esteri Sharaa – come era stato richiesto da parte italiana – per farle incontrare il detenuto nella mattinata di sabato 12 luglio.

L'ambasciatore Mirachian ha riferito di aver potuto identificare il signor Al-Sakhri, trovandolo, seppur dimagrito, in condizioni di salute assolutamente normali. Durante il colloquio, che si è svolto alla presenza dei responsabili del carcere, Al-Sakhri ha affermato di non essere mai stato sottoposto a tortura o a trattamenti inumani né di avere avuto momenti di crisi per quanto riguarda le proprie condizioni fisiche.

Il direttore del carcere in cui è recluso Al-Sakhri, Hassan Khalouf, ha dichiarato all'ambasciatore Mirachian che l'interessato sarà giudicato da un tribunale ordinario, che i tempi per la chiusura dell'inchiesta e l'inizio del processo dovrebbero essere brevi, e che egli potrebbe effettivamente beneficiare, qualora non fosse dichiarato colpevole di atti di terrorismo, della amnistia concessa dal presidente Assad in occasione del terzo anniversario della morte del padre. Il Governo italiano, comunque, intende essere presente nel corso del processo a carico di Muhammad Al-Sakhri. Va ricordato che il cittadino siriano ha ammesso di aver fatto parte del gruppo dei «Fratelli Musulmani» e che egli è stato condannato per traffico di armi a quattro anni di reclusione, il che rende la sua posizione più complessa.

Il presidente Patrizia TOIA, nel ringraziare il sottosegretario per essere stato così sollecitamente presente in Commissione, si rammarica

del fatto che i lavori in Aula, che hanno inizio oggi alle ore 16, su un argomento di comune interesse, impediscano lo svolgimento approfondito del dibattito sulle importanti dichiarazioni rese dal senatore Mantica. Invita pertanto il Sottosegretario a ritornare in Commissione la settimana prossima per lo svolgimento del dibattito.

La seduta termina alle ore 16,05.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

91ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

Interviene il Sottosegretario di Stato alle comunicazioni Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2383) Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza

(Esame e conclusione: parere favorevole, con osservazioni, alle Commissioni 10ª e 13ª riunite)

Il relatore CICCANTI introduce l'esame del disegno di legge in titolo rilevando come il perdurare delle attuali condizioni meteorologiche abbia sensibilmente ridotto gli apporti derivanti dalla fonte idrica alla produzione di energia elettrica e abbia, per altro verso, determinato un eccezionale aumento dei consumi dovuto all'uso intensivo degli apparecchi di climatizzazione e di refrigerazione. Ciò ha causato una situazione di squilibrio fra la domanda e l'offerta di energia elettrica, già penalizzata, quest'ultima, dai ritardi che si vanno registrando nella realizzazione di nuovi impianti di generazione, nonostante il Ministero delle attività produttive abbia già rilasciato autorizzazioni relative a nuove centrali per oltre 12.000 MW e stia svolgendo un'attenta azione di monitoraggio sul rispetto dei tempi previsti per la costruzione di tali nuovi impianti e sugli eventuali ostacoli realizzativi. Al riguardo, il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nella Relazione annuale 2003 sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, ha fatto presente come la generazione nazionale oggi soddisfi circa l'83 per cento della domanda di energia elettrica, mentre l'importazione fornisce il restante 17 per cento. Per soddisfare una domanda

che cresce tendenzialmente al ritmo del 2 per cento all'anno occorre nuova capacità di generazione, pari a circa 1.000 MW all'anno.

Le particolari condizioni climatiche delle ultime settimane hanno determinato un innalzamento anomalo delle temperature del fluido refrigerante (acqua di mare o di fiume); di conseguenza, i soggetti gestori delle centrali termoelettriche sono stati costretti a limitare sensibilmente la potenza elettrica prodotta al fine di rispettare i limiti di temperatura per gli scarichi industriali. Per evitare gravi e generalizzati disservizi, come i distacchi programmati di energia operati in questi giorni, è risultata quindi indispensabile l'adozione di interventi di carattere eccezionale e temporaneo.

Il relatore si sofferma quindi sui singoli articoli del decreto-legge.

L'articolo 1, per garantire la produzione di energia elettrica e la disponibilità di potenza in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, modifica – per un periodo di 75 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto – i limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici, di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128), relativamente all'esercizio delle centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW. I nuovi limiti temporaneamente vigenti in base all'articolo 1 del decreto in conversione portano da 35 a 37 gradi centigradi la temperatura massima degli scarichi in mare e corsi d'acqua e innalzano di circa 1 grado centigrado il parametro relativo all'incremento termico. Sono invece rimasti inalterati i limiti per i parametri relativi agli scarichi nei laghi.

L'articolo 2 del decreto-legge stabilisce che, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, i soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 1 presentino al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive e alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni interessate dagli scarichi termici di cui allo stesso articolo 1, in misura non inferiore al 3,5 per cento dell'incremento di produzione ottenuto per effetto delle disposizioni del decreto-legge nel periodo di tempo considerato.

L'articolo 3 del decreto-legge reca la clausola di entrata in vigore.

Il provvedimento non prevede oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne i profili comunitari, viene in rilievo la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Essa concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Mira a proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di tali acque. Gli Stati membri sono responsabili del controllo degli scarichi provenienti da impianti di trattamento e delle acque recipienti: le autorità competenti o gli organismi abilitati dagli Stati membri stabiliscono per lo scarico delle acque reflue appropriati requisiti in funzione della tipologia industriale interessata; essi provvedono affinché, ogni due anni, le autorità nazionali competenti pubblichino un rapporto di valutazione che deve essere trasmesso alla Commissione. Valori estremi per la qualità delle acque in questione non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti.

In riferimento alla previsione di un innalzamento delle temperature massime quale fattore che possa attenuare le difficoltà di approvvigionamento energetico, potrebbero in teoria profilarsi delle problematiche di tutela dell'ambiente. Tuttavia, avendo le misure di cui al decreto-legge efficacia limitata nel tempo e considerata l'eccezionalità della situazione nazionale, si ritiene il provvedimento non incompatibile con la normativa comunitaria.

Propone quindi alla Giunta di esprimersi favorevolmente sul disegno di legge di conversione.

Interviene il senatore CURTO, il quale, precisando come si tratti di questioni da affrontare in sede di merito, osserva come il vero problema posto dalla situazione nazionale sia quello dell'autosufficienza delle fonti di approvvigionamento energetico. Il problema si collega anche alla posizione dell'ENEL e alla sua connotazione attuale come impresa *multi-utility* piuttosto che esclusivamente azienda produttrice e distributrice di energia elettrica. Il prevedere l'innalzamento delle temperature massime degli scarichi produce degli effetti sia ambientali che economici, di cui chiede venga monitorata l'evoluzione. A suo avviso, in questo monitoraggio sarebbe anche opportuno valutare le situazioni degli altri paesi.

Il presidente GRECO, pur apprezzando le osservazioni del senatore Curto, le ritiene maggiormente pertinenti in sede di merito.

Il senatore BEDIN, rilevando preliminarmente come sui profili comunitari non ci siano particolari problemi, osserva come si tratti di un provvedimento-tampone e pertanto non risolutivo. Peraltro, se da un lato aiuta la produzione di energia elettrica, dall'altro potrebbe comportare problemi per l'agricoltura, anch'essa toccata dalla siccità. In merito a quanto rilevato dal senatore Curto, fa presente che la liberalizzazione del mercato dei servizi è un'impostazione generale di politica economica sia dell'Unione europea che dell'Italia, anche se occorre rivedere il sistema dei ser-

vizi pubblici essenziali, in modo da privilegiare maggiormente l'ottica di una finalizzazione al consumatore rispetto a quella della finalizzazione al mercato.

Il senatore MANZELLA si sofferma sull'articolo 2 del provvedimento, che sembra offrire rilevanti spunti comunitari. Rileva come la ricerca di fonti alternative di approvvigionamento energetico sia stata già affrontata in sede europea. Il fatto di imporre la presentazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è positivo, ma dovrebbe essere inserito in un contesto di più ampio respiro, non già come una sorta di controprestazione, come sembra prospettare il decreto in esame.

Il presidente GRECO condivide il giudizio circa la singolarità dell'articolo 2 nel contesto del provvedimento.

La senatrice DE ZULUETA rileva come, a fronte della disposizione puntuale dell'articolo 1, l'articolo 2 abbia contorni più sfumati, trattando di un mero progetto per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ritiene che esso sia il costo che le imprese devono pagare per la deroga di cui all'articolo 1, ma non sarà utile ai fini di un'effettiva diversificazione delle fonti di produzione. Quest'ultima sarà possibile solo in presenza di un reale e duraturo vantaggio economico. Con la disposizione in esame ci sarà al più uno stimolo culturale, testimoniato anche dal limite temporale per la presentazione dei progetti, previsto sino a novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Il Presidente GRECO condivide l'obiezione sull'articolo 2, ritenendo che vada incentivato in maniera duratura l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Il relatore CICCANTI, in merito al termine di novanta giorni previsto dal decreto per la presentazione dei progetti, ritiene che esso sia intimamente collegato con il termine di settantacinque giorni di vigenza della deroga prevista dal comma 1, in modo da far sì che le imprese produttrici, beneficiarie dal primo comma, offrano contributi utili allo sviluppo di fonti alternative. Concorda, comunque, con l'opportunità di incardinamento in un contesto più generale. Osserva infine come la materia della produzione, trasporto e distribuzione di energia sia attribuita alla legislazione concorrente dall'articolo 117 della Costituzione.

Il senatore MANZELLA, su quest'ultimo punto, fa rilevare come le materie della legislazione concorrente debbano anch'esse soggiacere ai vincoli imposti dall'ordinamento comunitario.

Il senatore BEDIN, preannunciando il proprio voto favorevole, osserva come nel parere andrebbe inserito un richiamo a un maggiore impulso alle politiche europee relative alla ricerca e all'utilizzazione delle

fonti di energia rinnovabile e alla maggiore valorizzazione dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'Unione europea.

Il senatore GIRFATTI preannuncia il suo voto favorevole, anche a nome del gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Giunta, all'unanimità, dà mandato al relatore a redigere parere favorevole sul disegno di legge in titolo, secondo quanto emerso dal dibattito.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2002/19/CE (diritto di accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale) recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica (n. 240) (Osservazioni all'8ª Commissione: esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore CHIRILLI introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione della delega contenuta nell'articolo 41 della legge 1º agosto 2002, n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. Le notevoli innovazioni tecnologiche e normative nel settore delle telecomunicazioni, intervenute in ambito nazionale e comunitario, hanno sollecitato l'esigenza di una riforma del codice postale del 1973, per certe impostazioni da considerarsi superato, visto che è incentrato su una netta preferenza per il regime di monopolio e con una spiccata tendenza pubblicistica, la quale è stata più volte valutata dalle istituzioni comunitarie come un freno per l'economia europea e per la maggiore razionalizzazione dell'imprenditorialità moderna. Il Governo ha, pertanto, provveduto alla stesura di un progetto di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche, alla luce anche della necessità di recepimento delle direttive comunitarie in materia: la direttiva 2002/19/CE, in materia di diritto all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, nonché all'interconnessione delle medesime (direttiva diritto di accesso), la direttiva 2002/20/CE, relativa all'autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune (direttiva quadro), e la direttiva 2002/22/CE, in materia di servizio universale e di diritti degli utenti (direttiva servizio universale). Non è stato effettuato il recepimento formale della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 17 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, anche se il Governo, nella relazione introduttiva, dà atto del suo recepimento sostanziale nelle previsioni dello schema.

Il nuovo codice si andrà a sostituire al titolo primo e secondo del primo libro del vecchio codice e al libro quarto dello stesso; vengono la-

sciate immutate le parti relative ai servizi postali e al bancoposta. Lo stesso articolo 41 della legge n. 166/2002, al secondo comma, fissa dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della delega. Più in particolare, vengono elencati i criteri da rispettare nell'adozione del nuovo codice: garanzia di accesso al mercato, utilizzazione efficiente dello spettro-radio, previsione di procedure tempestive per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture, riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, interoperabilità dei servizi, funzione di vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione e infine garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza. Tutti questi criteri e principi rispecchiano la linea che è stata adottata dall'Unione europea quale base fondamentale delle proprie regole economiche, quella del libero mercato e della piena concorrenza. Lo schema di decreto in titolo, infatti, richiama in numerose sue disposizioni il principio della libertà di accesso al mercato, sottolineando la necessità di una concorrenza libera e finalizzata all'implementazione del sistema di comunicazione elettronica, oltre alla costante attenzione posta ai criteri fondamentali di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

Per quanto riguarda la struttura del codice delle comunicazioni elettroniche, in sintesi, esso sarà composto di sei Titoli, di cui i primi due oggetto del presente schema di decreto legislativo, mentre gli altri quattro sono oggetto di un altro schema.

Il Titolo I è composto di due Capi e contiene le norme di principio e le disposizioni di carattere generale. Il Capo I (articoli 1-6) comprende le disposizioni di carattere generale e programmatiche, fornisce le definizioni e i principi, delinea il campo di applicazione e gli obiettivi, definisce le funzioni delle Regioni e degli Enti locali e le misure di garanzia volte ad assicurare un'effettiva concorrenza. Il Capo II (articoli 7-16) contiene norme che hanno una valenza comune all'intero codice, con le quali vengono individuate le competenze del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tali norme sono corrispondenti, senza modifiche di rilievo, agli articoli da 3 a 10 e all'articolo 13 della direttiva-quadro.

Il Titolo II si compone di sei Capi, relativi alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Il Capo I (articoli 17-24), corrispondente agli articoli da 14 a 21 della direttiva-quadro, contiene delle disposizioni comuni che ricomprendono, tra le altre, la procedura per la definizione dei mercati, quella per l'analisi degli stessi e i meccanismi di risoluzione delle controversie internazionali e tra imprese. Il Capo II (articoli 25-39) corrisponde agli articoli da 3 a 17 della direttiva autorizzazioni e detta la disciplina relativa al regime delle autorizzazioni e dei diritti e degli obblighi da esse derivanti. Nel presente Capo è stato inserito l'articolo 39, relativo alla sperimentazione, innovativo rispetto alle previsioni delle direttive comunitarie. Il Capo III (articoli 40-52) corrisponde agli articoli da 3 a 16 della direttiva accesso e disciplina la materia dell'accesso e dell'interconnessione. Questo Capo si suddivide ulteriormente

in due sezioni, contenenti delle disposizioni generali, la prima, e gli obblighi degli operatori e le procedure di riesame del mercato, la seconda. Il Capo IV (articoli 53-85) corrisponde alla direttiva servizio universale e si articola in quattro sezioni, ciascuna corrispondente a un diverso Capo della direttiva. La prima sezione riguarda gli obblighi di servizio universale, compresi gli obblighi di natura sociale, e disciplina aspetti quali quelli relativi all'elenco degli abbonati e ai servizi di consultazione, ai telefoni pubblici a pagamento e all'accessibilità delle tariffe. La seconda sezione verte sui controlli sugli obblighi delle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su mercati specifici. La terza sezione è finalizzata alla disciplina dei diritti degli utenti finali e impone requisiti relativi, tra gli altri, ai contratti, alla trasparenza e alla qualità del servizio. La quarta e ultima sezione reca invece disposizioni finali in materia di servizio universale e di diritti degli utenti e disciplina i servizi obbligatori e la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Il Capo V (articoli 86-93) contiene disposizioni relative a reti e impianti e corrisponde, per gli articoli 86 e 87, agli articoli 11 e 12 della direttiva-quadro e, per i restanti, ad alcune disposizioni del precedente codice postale e delle telecomunicazioni, relative a espropri, servitù e alla tutela degli impianti da interferenze causate da impianti e condutture di energia elettrica (dall'articolo 231 al 243, esclusi gli articoli 236 e 240). Il Capo VI (articoli 94-99), infine, reca disposizioni finali, sanzionatorie e abrogatorie relative al settore delle comunicazioni elettroniche a uso pubblico.

Il Governo, sempre nell'esercizio della predetta delega, ha proceduto alla stesura di quattro ulteriori Titoli, oggetto di un separato provvedimento: il Titolo III, sulle reti e servizi di comunicazione elettronica a uso privato; il Titolo IV, sulla disciplina dei servizi radioelettrici, e il Titolo VI, contenente norme finali.

Per quanto concerne i profili di compatibilità con la normativa comunitaria, il progetto in esame procede a trasporre le direttive a livello nazionale. Come il nuovo quadro regolamentare europeo, infatti, anche lo schema di decreto legislativo in oggetto è finalizzato alla creazione di un tessuto normativo che permetta di assimilare tutte le reti di comunicazione, favorendo l'interoperabilità tra i servizi e incentivando la sperimentazione e l'innovazione tecnologica. La finalità delle direttive è infatti quella di creare una società sempre più basata sulla comunicazione e sull'informazione diretta, che vede nella libera iniziativa dei privati uno dei suoi più importanti strumenti di realizzazione. A questo scopo viene data una disciplina unitaria e organica all'intero sistema, che ricomprende ora, tra l'altro, anche le reti di trasporto del segnale televisivo e che introduce un nuovo regime di autorizzazioni, al fine di fornire precetti analoghi per tutti i servizi comparabili. Ulteriore punto di estrema rilevanza è rappresentato indubbiamente dalla previsione comunitaria di specifici obblighi posti a carico degli *ex*-monopolisti e degli operatori con significativo potere di mercato, fattore quest'ultimo che viene individuato preliminarmente e uniformemente a livello comunitario, prevenendo ogni possibile controversia e ogni eventuale comportamento discriminatorio.

Lo schema non sembra discostarsi in maniera apprezzabile dalle direttive comunitarie. Alcuni punti rilevanti sono: la possibilità per le imprese, prevista dall'articolo 14, di trasferire i diritti d'uso sulle frequenze con limitata disponibilità di banda ad altri operatori del settore; la previsione, all'articolo 15, che sia il Ministero a controllare l'assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione, laddove nella direttiva 2002/21/CE, all'articolo 10, viene previsto che tale ruolo sia attribuito all'Autorità nazionale di regolamentazione; più in generale, alcune previsioni che attribuiscono poteri al Ministero delle comunicazioni piuttosto che all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; una particolare attenzione alla banda larga che non trova uguale riscontro nelle direttive; la validità fino alla loro naturale scadenza, disposta dall'articolo 38, delle preesistenti concessioni e autorizzazioni; l'inserimento dell'articolo 39, relativo alla sperimentazione.

Il senatore MANZELLA osserva come vada attentamente considerato l'articolo 17 dello schema, relativo alle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato. Osserva, altresì, come debbano essere attentamente valutati i rapporti tra il Ministero e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con una preferenza, nelle previsioni dello schema, a favore del primo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

99ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore di RAINews 24

Il presidente, senatore Claudio PETRUCCIOLI, nel ricordare come la seduta in corso si inquadri in una serie di audizioni di responsabili dei programmi giornalistici della RAI, rileva che l'audizione del dottor Morrione, direttore di RAINews 24, presenta profili di particolare interesse, non solo perché il direttore di questa testata è stato ascoltato dalla Commissione solo una volta, all'inizio dell'esperienza del giornale digitale e quindi appare quanto mai opportuna una valutazione dell'esperienza fin qui maturata, ma anche perché nell'ambito dei processi di passaggio al digitale terrestre e di sviluppo della convergenza mediatica, il ruolo di RAINews 24 appare evidentemente di primaria importanza.

Il direttore MORRIONE osserva in primo luogo che RAINews 24, pur se è nata da soli quattro anni ed è indubbiamente la più piccola fra le testate della RAI, si presenta come proiettata verso il futuro e l'innova-

zione, nella consapevolezza della centralità propria nel processo di convergenza.

RAINEWS 24 produce dieci ore e trenta minuti di trasmissioni al giorno con un costo annuo di 28 milioni di euro; di questi 11 milioni costituiscono spese vive sotto il controllo del direttore di testata e, poiché 6 milioni rappresentano il costo delle mere spese di trasmissione, si può affermare che il costo vivo medio del prodotto della testata è di 3.000 euro all'ora, ciò a fronte di un costo medio dei programmi RAI che va dai 4 milioni agli 80 milioni di vecchie lire al minuto.

Per quanto riguarda gli ascolti, la programmazione in chiaro trasmessa nelle prime ore del mattino su RAITRE, secondo accurate rilevazioni, totalizza circa 600 mila spettatori che seguono per almeno quindici minuti.

Per quanto riguarda il canale satellitare si calcola che la programmazione di RAINews 24 raggiunga all'incirca un milione e mezzo di famiglie.

RAINEWS 24, come è noto, è fortemente presente su Internet e, grazie alla collaborazione con il Centro sperimentale di Torino, è ormai pronta a produrre servizi per UMTS.

Il direttore Morrione si sofferma quindi sui servizi prodotti, in collaborazione con la sede RAI di Palermo, per RAIMED, che grazie alla presenza nella testata di tre redattori di lingua araba consente alla RAI di essere oggi l'unica grande televisione occidentale a trasmettere servizi giornalistici per l'utenza dei paesi arabi, nonché sullo sviluppo in atto della tecnologia delle telecamere digitali, che aumenterà di molto la possibilità della testata di coprire con adeguati servizi le notizie da tutto il mondo.

Si apre il dibattito.

Il deputato GIULIETTI nel ringraziare il Presidente per aver convocato questa importante audizione invita la Presidenza e la Commissione a seguire con attenzione taluni preoccupanti segnali che vengono in questi giorni dal Consiglio di Amministrazione della RAI. In particolare pare sconcertante la delibera che sembra sia stata assunta nelle scorse ore, in base alla quale sarebbe sconsigliata la partecipazione «non occasionale» a programmi televisivi di parenti o conviventi di uomini politici.

A parte la sgradevole impressione che tale delibera sia stata assunta subito dopo che Fabio Fazio ha preannunciato una intervista con il professor Franco Prodi, appare quanto mai singolare che, mentre a uomini politici come Vittorio Sgarbi si consente di partecipare a programmi anche di intrattenimento purché non percepiscano retribuzione, si approvi una norma che potrebbe portare, in ipotesi, a sindacare sulla composizione del corpo di ballo di una trasmissione televisiva.

Tornando al merito dell'audizione, il deputato Giulietti esprime in primo luogo la sua personale stima per il lavoro svolto da RAINews 24, che è apparso particolarmente felice nella copertura della guerra dell'Iraq, ed esprime l'auspicio che analoga attenzione possa essere prestata

anche ad argomenti della stessa natura ma di minore interesse mediatico, come le bugie sulla guerra o le guerre dimenticate.

Il deputato Giulietti chiede quindi al direttore Morrione se egli non pensi che le specificità editoriali e tecnologiche di RAINews 24 possano servire a sperimentare nuove modalità di copertura delle notizie, dirette a dare voce ai soggetti privi di una rappresentanza istituzionale, per esempio istituendo un collegamento con i siti delle associazioni degli studenti che stanno attualmente guidando la campagna di protesta contro il regime iraniano.

Più in generale il deputato Giulietti chiede al dottor Morrione quali siano il ruolo e la missione che, nel quadro dello sviluppo tecnologico in atto, la pianificazione editoriale della RAI attribuisce a RAINews 24.

Il senatore D'ANDREA chiede al direttore Morrione di conoscere quale sia il ruolo assegnato a RAINews 24 nel piano industriale della società, con particolare riferimento alle risorse assegnate alla testata.

Il senatore FALOMI rileva l'assenza della maggioranza, pure aveva richiesto e caldeggiato questa audizione, che peraltro è stata molto utile, in quanto ha consentito di fare chiarezza sui presunti costi eccessivi di RAINews 24 rispetto al pubblico raggiunto, che erano stati indicati come un elemento da chiarire con l'audizione odierna.

Il senatore Falomi nell'associarsi alla richiesta rivolta al dottor Morrione di esprimere una valutazione sulle prospettive assegnate a RAINews 24 nel quadro delle politiche aziendali di sviluppo, chiede altresì di conoscere come sia valutato dalla testata l'annuncio della prossima realizzazione di un canale digitale *all news* da parte di Sky Italia. A parte i problemi che la testata dovrà ovviamente affrontare per l'ingresso sul mercato di un agguerrito concorrente, appare a questo punto legittimo chiedersi quali intenzioni abbia Sky Italia circa il proseguimento dell'utilizzazione della sua piattaforma satellitare da parte di RAINews 24.

L'oratore coglie l'occasione della presenza di un autorevole direttore di testata per deplorare l'incomprensibile latitanza dell'informazione televisiva su una questione così importante per la televisione stessa come il disegno di legge delega in discussione al Senato sul riassetto del sistema televisivo. In proposito egli osserva che in presenza della una forte riduzione delle trasmissioni di approfondimento che si verifica d'estate, sarebbe necessario un impegno in questo senso in particolare da parte dei telegiornali.

Il presidente PETRUCCIOLI nel dare la parola al dottor Morrione per la replica si rammarica dell'assenza di componenti di tutti i gruppi della maggioranza, che pure avevano richiesto l'audizione; fino ad ora egli non ha ricevuto alcuna comunicazione che possa spiegare questa totale assenza, probabilmente determinata dal verificarsi di sfortunate coincidenze, dal momento che egli non ha alcun motivo per ritenere che si

tratti di una assenza intenzionale alla quale attribuire un qualsiasi significato polemico.

Il dottor MORRIONE esprime in primo luogo viva soddisfazione per il fatto di essere stato convocato in una audizione che gli dà anche l'occasione di dissipare una ingiustificata fama di dirigente particolarmente politicizzato.

Il dottor Morrione si sofferma quindi su talune delle questioni sollevate dal deputato Giulietti facendo presente che RAINews 24 ha sempre profuso un particolare impegno nella copertura giornalistica delle cosiddette guerre dimenticate.

Si pensi per esempio all'attenzione con cui la testata ha seguito la crisi di Timor Est fin da sei mesi prima che il suo precipitare attirasse l'interesse dei *media*.

Allo stesso modo RAINews 24 è stata in questi quattro anni particolarmente presente, ben più di qualsiasi altra testata della RAI o della concorrenza, nelle crisi regionali africane.

Per quanto riguarda poi in particolare le crisi irachena e iraniana, il dottor Morrione dà in primo luogo conto di un articolato giudizio comparso su «Famiglia Cristiana» circa il fatto che RAINews 24 si sia distinta nel corso della guerra irachena e delle vicende che l'hanno preceduta e seguita per una informazione non solo completa, ma in grado di dare quello sguardo d'insieme e quegli elementi di approfondimento che non sempre altre testate hanno potuto fornire.

Il dottor Morrione sottolinea quindi l'attenzione con cui RAINews 24 sta seguendo la crisi iraniana, facendo presente che ha già trasmesso due lunghe interviste con il responsabile dell'associazione degli studenti iraniani in Italia che è in contatto con i gruppi che guidano le manifestazioni contro il governo.

Nell'osservare come proprio la capacità della testata di assicurare una copertura informativa continua anche su notizie che per forza di cose sfuggono all'informazione televisiva tradizionale contribuisca già a rispondere alle domande sulla missione editoriale, il direttore Morrione fa presente che attualmente le risorse assegnate a RAINews 24 per la partecipazione alla sperimentazione per il passaggio al digitale terrestre sono piuttosto limitate, non superando i cento miliardi di vecchie lire.

Per quanto riguarda la questione relativa ai rapporti con Sky Italia, va detto che questa società ha per ora proposto alla RAI la conferma del *bouquet* per l'utilizzazione della piattaforma satellitare.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il direttore Morrione e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 14,10.

AUDIZIONI

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza

Il Comitato procede all'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza, dottor Gianni LETTA, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle domande poste dal Presidente Bianco, dai senatori Giuliano e Marini e dai deputati Gamba, Cicchitto e Caldarola.

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni al Comitato, sulle quali si svolge un breve dibattito.

La seduta termina alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 8,30 alle ore 8,45.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

Presidenza del Presidente
Alberto di LUCA

*Interviene il Capo reparto piani e operazioni del Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto, contrammiraglio Ferdinando Lolli.*

La seduta inizia alle ore 14.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

**Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, del
contrammiraglio Ferdinando Lolli, Capo reparto piani e operazioni del Comando ge-
nerale del Corpo delle Capitanerie di Porto**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione del contrammiraglio Ferdinando Lolli, Capo reparto piani e operazioni del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che è accompagnato dal capitano di vascello Giovanni Pettorino.

Il contrammiraglio Ferdinando LOLLI svolge un ampio intervento sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il deputato Pietro TIDEI (DS-U), i senatori Tino BEDIN (Mar-DL-U) e Pasquale NESSA (FI) e ripetutamente il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*.

Il contrammiraglio Ferdinando LOLLI risponde alle considerazioni e ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, ringrazia il contrammiraglio Ferdinando Lolli e tutti i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Ricorda che la Commissione è convocata per lo svolgimento dell'audizione del dottor Vincenzo Pontolillo, Direttore Centrale dell'Area Banca centrale e mercati, della Banca d'Italia, il quale è accompagnato dalla dottoressa Matilde Carla Panzeri, Capo del Servizio Rapporti Fiscali.

Introduce quindi i temi oggetto dell'audizione.

Avverte che i rappresentanti della Banca d'Italia hanno fatto pervenire una documentazione che, se non vi sono obiezioni, propone venga pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il dottor Vincenzo PONTOLILLO, *Direttore Centrale dell'Area Banca centrale e mercati, della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande ed osservazioni, il deputato Aldo CENNAMO (DS-U) e il Presidente Tommaso FOTI.

Rispondono, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il dottor Vincenzo PONTOLILLO e la dottoressa Matilde Carla PANZERI, *Capo del Servizio Rapporti Fiscali della Banca d'Italia*.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del CNEL

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Ricorda che la Commissione è convocata per lo svolgimento dell'audizione del dottor Guido Sansonetti, consigliere del CNEL.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Guido SANSONETTI, *consigliere del CNEL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

28ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 14,30.

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

Il presidente CIRAMI avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di un Segretario. Preso atto che la Commissione non risulta in numero legale, la seduta viene sospesa alle ore 14,45.

(La seduta, sospesa alle ore 14,45, viene ripresa alle ore 15,45).

Il presidente CIRAMI, constatata la persistente mancanza del prescritto numero legale di componenti della Commissione, rinvia l'elezione di un Segretario.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CIRAMI, tenuto conto delle proposte formulate dai presenti, avverte che la Commissione sarà convocata per la prossima riunione che avrà luogo martedì 29 luglio, alle ore 20,30.

La seduta termina alle ore 15,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

Presidenza del Vice Presidente

Antonio MONTAGNINO

indi del Presidente

Maria BURANI PROCACCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMMISSIONE PLENARIA

Indagine conoscitiva su adozioni e affidamento – Audizioni di rappresentanti dei seguenti enti: Agenzia Regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte, Associazione SOS Bambino International Adoption Onlus, Gruppo di Volontariato «Solidarietà», NAAA Onlus (Nucleo Assistenza Adozione e Affidato)

(Svolgimento e conclusione)

Antonio MONTAGNINO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Svolgono ampie relazioni Anna Maria COLELLA, *rappresentante dell'Agenzia per le adozioni internazionali della regione Piemonte*, e Luciano LEBOTTI, *rappresentante del Gruppo volontariato solidarietà*.

Alle domande del deputato Marida BOLOGNESI (DS-U) rispondono Anna Maria COLELLA, *rappresentante dell'Agenzia per le adozioni internazionali della regione Piemonte*, e Luciano LEBOTTI *rappresentante del Gruppo volontariato solidarietà*.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia gli ospiti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del sottosegretario per la giustizia, Jole Santelli, in materia di giustizia minorile

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Dopo che Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ha introdotto il tema dell'audizione, Jole SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*, svolge un'ampia relazione su di esso.

Alle domande di Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, del deputato Piera CAPITELLI (DS-U) e dei senatori Rossana BOLDI (LP) e Antonio MONTAGNINO (Mar-DL-U), risponde Jole SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Santelli, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 16,25 alle 16,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,20.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,20.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti segreti:

copia di una relazione della Guardia di Finanza di Milano, copia di due segnalazioni del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e copia di una richiesta di assistenza giudiziaria indirizzata dalla procura della Repubblica alle autorità di San Marino, trasmesse dal dottor Marcello Maddalena, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, con lettera pervenuta in data 14 luglio 2003;

il tabulato delle chiamate telefoniche in entrata sull'utenza telefonica cellulare intestata al signor Igor Marini, per il periodo 9-14 aprile 2003, trasmesso con lettera del dottor Carlo Buora, presidente di TIM, pervenuta in data 16 luglio 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti riservati:

copia della querela per diffamazione presentata dal sostituto procuratore dottoressa Maria Bice Barborini nei confronti di Igor Marini, trasmessa con lettera del dottor Salvatore Vecchione, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, pervenuta in data 11 luglio 2003;

un documento, elaborato dai magistrati consulenti a tempo pieno della Commissione dottoresse Caprara e Nicotra e dottori D'Amato e Sbrizzi, concernente osservazioni e suggerimenti investigativi, acquisito in data 16 luglio 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti liberi:

copia della sentenza del 10 luglio 2002, passata in giudicato, a carico di Pintus Curio ed altri, per fatti di riciclaggio di denaro di provenienza illecita, copia di due informative di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e Roma e copia dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 18 marzo 2003, trasmesse dal dottor Antonio Catanese, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, con lettera pervenuta in data 9 luglio 2003;

copia degli atti processuali relativi al procedimento penale n. 57562/00 (noti contro Paoletti Fabrizio), attualmente in fase di dibattimento, trasmessa dal dottor Salvatore Vecchione, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con lettera pervenuta in data 15 luglio 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di richiedere a Telecom Italia informazioni e copia della documentazione esistente sulle offerte ufficiali fatte dalla Ericsson e dalle concorrenti aziende fornitrici di hardware (reti e centrali pubbliche) per i lavori che si sarebbero effettuati in Serbia, secondo quanto emerso nel corso dell'audizione del dottor Massimo Gentili del 9 luglio 2003.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda su tale richiesta di acquisizione documentale.

Propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di richiedere a Ericsson Italia informazioni e copia della documentazione esistente sugli eventuali subappalti affidati dalla stessa Ericsson ad altre aziende per la realizzazione dei lavori effettuati in Serbia, secondo quanto emerso nel corso dell'audizione del dottor Massimo Gentili del 9 luglio 2003.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda su tale richiesta di acquisizione documentale.

Propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di inviare a Telecom Italia un formale sollecito in ordine alla trasmissione di copia delle note spese dal 1° giugno 1997 al 20 giugno 1997 dei dirigenti pro tempore di Telecom Italia De Sario, Battiato, Tommasi di Vignano, De Julio, Gerarduzzi, Mancini, Cicchetti e Baldizzone, secondo quanto già richiesto con la sua lettera del 17 aprile 2003 e alla quale non è ancora pervenuta risposta.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda su tale richiesta di acquisizione documentale.

Propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di richiedere all'ufficio polizia di frontiera dell'aeroporto di Roma Ciampino le liste dei passeggeri che hanno utilizzato voli di compagnie aeree diverse dalla Noman sulle tratte Roma-Belgrado e Belgrado-Roma nei giorni dal 4 al 20 giugno 1997.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda su tale richiesta di acquisizione documentale.

Propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di richiedere alla procura della Repubblica presso il tribunale di Torino copia dell'ordinanza di custodia cautelare che, a quanto risulta da notizie di stampa, è stata emessa nei confronti di Paoletti Fabrizio, Marini Igor ed altri, nonché copia della richiesta del P.M., degli atti a sostegno della medesima e copia dei verbali degli interrogatori eventualmente resi dal Paoletti e dagli altri coindagati, successivamente all'esecuzione del citato provvedimento restrittivo.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda su tale richiesta di acquisizione documentale.

Comunica che, in base a contatti assunti per le vie brevi, le Autorità centrali elvetiche hanno reso noto che la documentazione concernente Igor Marini richiesta con la rogatoria deliberata nella seduta del 14 maggio 2003 (su cui una formale decisione di trasmissione dovrebbe essere adottata entro i prossimi dieci giorni) potrebbe essere inviata alla Commissione alla fine del mese di agosto, una volta scaduto il termine di trenta giorni (decorrente dall'adozione della decisione di trasmissione) entro cui potranno essere presentati ricorsi da parte degli aventi diritto in base all'ordinamento elvetico e in assenza di ricorsi avverso la trasmissione. Tenuto conto dei tempi tecnici per l'inoltro della documentazione per il tramite delle rispettive Autorità centrali, la documentazione potrebbe, pertanto, giungere alla Commissione all'inizio del mese di settembre. Av-

verte, al riguardo, che, se non vi sono obiezioni, chiederà formalmente alle Autorità elvetiche che per la trasmissione della documentazione, considerate le esigenze di sicurezza e riservatezza dell'invio, sia prescelta la via dell'inoltro attraverso il canale del Ministero della giustizia italiano.

La Commissione concorda.

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di inviare, per il tramite del Ministero della giustizia, alle Autorità centrali elvetiche – che ne avevano fatto richiesta per le vie brevi – copia del resoconto stenografico, classificato riservato, dell'interrogatorio di Igor Marini svoltosi a Berna il 19 giugno 2003 in esecuzione della rogatoria della Commissione.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda su tale invio del citato resoconto stenografico alle Autorità elvetiche.

Propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di rinunciare alla richiesta di assistere, con una delegazione della Commissione, all'esecuzione dell'interrogatorio di Othmar Wyss, in esecuzione della rogatoria in Svizzera deliberata dalla Commissione nella seduta del 2 aprile 2003. L'interrogatorio di Othmar Wyss – che, secondo quanto comunicato per le vie brevi, potrebbe aver luogo già alla fine del mese di luglio – potrà essere svolto direttamente dalle autorità elvetiche, alle quali potranno essere inviate ulteriori domande e che successivamente provvederanno ad inviare alla Commissione il verbale dell'interrogatorio.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda sulla rinuncia alla richiesta di assistere, con una delegazione della Commissione, all'esecuzione dell'interrogatorio di Othmar Wyss.

Comunica che nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto, su sua proposta, che nella seduta del 23 luglio 2003 la Commissione, oltre al seguito dell'audizione del dottor Mario Agliata e all'eventuale seguito degli esami testimoniali e dell'audizione all'ordine del giorno della seduta odierna, proceda all'audizione del signor Erik Vatten. L'audizione del dottor Tomaso Tommasi di Vignano – il quale ha chiesto il differimento della sua audizione in attesa che sia definita la sua posizione processuale – è pertanto rinviata ad altra data. Resta, al momento, confermata l'audizione dell'ingegner Giuseppe Gerarduzzi per la seduta di mercoledì 30 luglio 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica, infine, di aver preso contatto questa mattina, secondo il mandato conferitogli dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con il legale del signor Marini, il quale ha riferito che lo stesso signor Marini è stato sottoposto ad accertamenti presso una struttura ospedaliera svizzera da cui sono emersi alcuni elementi di patologia su cui sono in corso accertamenti ulteriori. Poichè tra pochi giorni il signor Marini sarà estradato in Italia, la Commissione potrà chiedere che venga sottoposto a nuove analisi cliniche per appurare ulteriormente le sue condizioni fisiche.

La Commissione prende atto.

Sui lavori della Commissione

Il senatore Giuseppe CONSOLO (AN), in relazione ad una comunicazione testè resa dal presidente e di cui si è avuta notizia da organi di stampa, secondo cui l'autorità giudiziaria di Torino avrebbe emesso alcuni ordini di custodia cautelare, pur sapendo perfettamente che il tema non rientra nell'ambito dei poteri di cui questa Commissione è dotata, chiede su cosa si basi la competenza in materia dell'autorità giudiziaria di Torino, sede che avrebbe tale competenza soltanto sulla base di una elezione di domicilio a Torino da parte di uno dei due cittadini indagati. Chiede, quindi, al presidente, se vi sia il modo perchè la Commissione sollevi il problema, potendo tale attività avere ripercussioni anche sui lavori della Commissione parlamentare.

Il deputato Carlo TAORMINA (FI) chiede preliminarmente se la Commissione sia venuta in possesso della documentazione in base alla quale l'autorità elvetica avrebbe chiesto il proscioglimento degli onorevoli Nan e Kessler nel procedimento aperto a loro carico.

Dopo che Enzo TRANTINO, *presidente*, ha informato che la richiesta di tale documentazione è stata avanzata all'autorità elvetica per le vie brevi e che verrà formalizzata quanto prima, il deputato Carlo TAORMINA (FI) rileva con grande soddisfazione come i lavori di questa Commissione abbiano consentito approfondimenti che in precedenza non erano stati ritenuti praticabili, tant'è vero che i magistrati di Torino, nel corso dell'audizione resa in questa sede, avevano dichiarato di essere pronti ad archiviare l'inchiesta in oggetto. Chiede, inoltre, che la Commissione appuri per quali reati si proceda nei confronti di Igor Marini in quanto, se ha ben compreso, ci si trova di fronte a varie contestazioni, alcune delle quali derivanti dall'interrogatorio dello stesso Marini cui hanno proceduto in Svizzera i magistrati di Torino. Chiede, quindi, che la Commissione ac-

quisisca copia dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Torino a carico del signor Marini.

In relazione a tale ultima istanza, Enzo TRANTINO, *presidente*, fa presente che la Commissione ha testè deliberato di richiedere copia dell'ordinanza di custodia cautelare in oggetto.

Il senatore Guido CALVI (DS-U), dopo aver osservato di ritenere poco coerenti con gli impegni ed i doveri della Commissione gli interventi che lo hanno preceduto, giudica del tutto opportuno che la Commissione acquisisca copia del provvedimento di custodia cautelare in oggetto anche per valutare se abbia attinenza con il lavoro che si sta svolgendo in questa sede.

Quanto al problema politico, non procedurale, sottostante gli interventi riguardanti la competenza territoriale del tribunale di Torino, osserva come esso non possa riguardare la Commissione, che non ha alcun titolo per sollevarlo e che quindi deve limitarsi a seguire le regole. Peraltro, non gli consta che l'autorità giudiziaria di Roma o altra autorità giudiziaria abbia sollevato un conflitto nei confronti dell'autorità giudiziaria di Torino. Deve anche sottolineare come ancora una volta nelle parole dell'onorevole Taormina vi siano state espressioni non rispettose nei confronti dell'autorità giudiziaria di Torino. Crede, quindi, che il presidente dovrebbe vigilare affinché non si vada verso una deriva di insofferenza nei confronti dell'autorità giudiziaria.

Il deputato Giovanni KESSLER (DS-U), dopo aver rilevato come la Commissione non abbia alcun potere di controllo sulla legittimità degli atti di altre autorità dello Stato e come quindi essa non possa diventare il controllore delle procure, fa presente di aver appreso solo oggi, sfogliando la rassegna stampa predisposta dagli uffici, che il quotidiano *Liberò* in otto puntate ha pubblicato integralmente l'interrogatorio reso in Svizzera dal signor Marini ad una delegazione della Commissione. Trattandosi di atto riservato di cui è stata data copia a tutti i componenti la Commissione che l'hanno chiesta, al di là delle valutazioni politiche che si possono fare al riguardo, crede che da parte del presidente, cui il regolamento attribuisce questa specifica competenza, si debba valutare l'opportunità di intraprendere tutte le azioni necessarie per verificare come ciò sia potuto accadere.

Enzo TRANTINO, *presidente*, in merito alla prima questione, osserva che la presidenza è convinta che questa Commissione non ha titolo per occuparsi della competenza attribuita all'autorità giudiziaria di Torino in ordine alla vicenda che qui si approfondisce. Tuttavia, facendo seguito alla richiesta dell'onorevole Taormina di acquisire copia dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del signor Marini, ritiene che tale acquisizione consentirà un approfondimento di natura giuridico-politica su cui la Commissione potrà tornare a discutere. Dichiara, altresì,

di non seguire il senatore Calvi il quale ha parlato di attacco all'autorità giudiziaria da parte dell'onorevole Taormina.

Per quanto riguarda la pubblicazione su un quotidiano dell'interrogatorio reso in Svizzera da Igor Marini, ricorda che di tale atto è stata data diffusione anche all'autorità elvetica. Ciò non toglie che la Commissione possa comunque svolgere un'indagine interna al riguardo ed adottare eventualmente provvedimenti consequenziali.

La Commissione concorda.

Audizione del colonnello Alberto Manenti

(Svolgimento e conclusione)

Dopo che Enzo TRANTINO, *presidente*, ha chiesto se vi siano obiezioni a che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, il colonnello Alberto MANENTI chiede di poter rendere la propria audizione in seduta segreta.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ritiene opportuno proporre che l'audizione abbia luogo in seduta segreta.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia il colonnello Manenti, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione

Dopo che Enzo TRANTINO, *presidente*, ha dato conto di una lettera che invierà ai vertici dei servizi segreti ai fini dell'acquisizione di documentazione contenente elementi informativi utili sui fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, il deputato Carlo TAORMINA (FI), in relazione a quanto emerso dall'audizione del colonnello Manenti e ad una richiesta formulata dal senatore Calvi, ritiene che al Sismi vada richiesta la trasmissione di tutta la documentazione riguardante Telekom-Serbia, in quanto solo disponendo di tale documentazione per intero la Commissione potrà valutarla compiutamente e stabilire cosa sia utile per il proprio lavoro.

Il deputato Giovanni KESSLER (DS-U) ritiene opportuno che prima la Commissione ascolti i capi dei servizi e solo successivamente richieda la documentazione che possa risultare utile per il proprio lavoro.

Il senatore Michele LAURIA (Margh-DL-U), apprezzando l'intento del presidente di evitare che vengano sollevati inutili polveroni, ritiene che la strada maestra da seguire sia quella delle rogatorie internazionali.

Per quanto riguarda la lettera di cui il presidente ha dato conto chiede che venga aggiunto l'avverbio «eventualmente» prima dell'indicazione dei soggetti che siano in grado di riferire alla Commissione elementi utili all'inchiesta parlamentare.

Il deputato Carlo TAORMINA (FI) osserva che tra i compiti della Commissione vi è anche quello di valutare il buon operato di organi dello Stato e quindi, nel caso di specie, è utile che le carte in possesso dei servizi sulla vicenda Telekom-Serbia vengano acquisite per intero, senza opporre alcun «fuoco di sbarramento».

Enzo TRANTINO, *presidente*, ritiene che la lettera di cui ha dato conto possa contemperare le varie esigenze qui rappresentate.

La Commissione concorda sulla richiesta di elementi informativi ai servizi di informazione, nei termini indicati nella lettera illustrata dal presidente, con la modifica proposta dal senatore Lauria.

Rinvio degli esami testimoniali del maresciallo Giuseppe Quaresima e del maresciallo Francesco Rocco

(Rinvio dello svolgimento)

Enzo TRANTINO, *presidente*, visto il protrarsi dell'audizione precedente e l'imminenza di votazioni nelle Assemblee parlamentari, comunica ai marescialli Quaresima e Rocco, i quali manifestano la propria disponibilità, che i loro esami testimoniali sono rinviati alla seduta di mercoledì 23 luglio 2003.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

37^a Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell'inchiesta.

Seguito dell'audizione del generale Sergio Siracusa, in qualità di direttore *pro tempore* del Sismi

La Commissione procede al seguito dell'audizione del generale Siracusa, iniziata nella seduta dell'8 luglio e proseguita nelle sedute del 9 e del 15 luglio 2003.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Siracusa per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Intervengono quindi ripetutamente per porre domande il deputato FRAGALÀ, il senatore GARRAFFA e il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati il generale SIRACUSA.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei deputati FALLICA, BIELLI e PAPINI, nonché del senatore ANDREOTTI, il PRESIDENTE ringrazia il generale Siracusa per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

139^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 15,55.

(1930) *Disposizioni a tutela degli animali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri.

(42) *ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*

(294) *RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri*

(302) *RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti*

(789) *PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali*

(926) *CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti*

(1118) *ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali*

(1397) *BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali*

(1445) *BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici*

(1541) *PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati*

(1542) *CENTARO. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali*

(1554) *SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali*

(1783) *ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale*

(Parere su ulteriore emendamento al testo unificato alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO illustra l'emendamento 6.1 riferito al testo unificato per i disegni di legge in titolo, accolto dalla 2ª Commissione in sede referente ed ora di nuovo assegnato a quella Commissione in sede deliberante, con il quale viene affidata la vigilanza sul rispetto della normativa di cui al medesimo testo unificato alle guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute. Trattandosi di disposizione che può presentare profili di rilievo, si riserva di formulare una proposta di parere, dopo i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

75^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(Doc. XXII, n. 13) MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8»: parere di nulla osta;

(2402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta

alla 11^a Commissione:

(2303) Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantini; Siniscalchi; Costa; Benedetti Valentini; Gazzara: parere di nulla osta

(1895) BUCCIERO. – Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste: parere di nulla osta.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

221^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 147 del 2003, recante proroga dei termini e disposizioni urgenti ordinamentali, approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza segnala che l'articolo 1-*bis*, peraltro introdotto con un emendamento su cui la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere contrario, appare in contrasto con l'articolo 11-*ter* comma 1), lettera *a*) della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, prevedendo l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per spese di conto corrente, quali sono le agevolazioni tributarie correlate agli interventi di ristrutturazione edilizia ivi previste. Come rilevato dal Servizio del bilancio, inoltre, la relazione tecnica presentata dal Governo in merito al suddetto articolo presso l'altro ramo del Parlamento, sembra stimare un onere inferiore (1,5, 16 e 10 milioni di Euro, rispettivamente, per gli anni 2003, 2004 e 2005) rispetto alla previsione indicata nell'articolo (15 e 113 milioni di Euro, per gli anni 2003 e 2004, nonché 100 milioni di euro a decorrere dal 2005). Rileva al riguardo l'esigenza di acquisire degli elementi di chiarimento, tenuto conto che, come rilevato

nella nota del Servizio del bilancio, il Governo, in risposta a interrogazioni inerenti alla medesima materia, ha esposto delle stime analoghe a quelle indicate nell'articolato, anche con riferimento alla cadenza dell'onere, che appare estendersi oltre l'anno 2005.

In relazione all'articolo 5-*bis*, anch'esso oggetto di un emendamento – su cui la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere contrario – recante proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte, segnala che non sussistono risorse nell'accantonamento del fondo speciale ivi richiamato. Occorre altresì acquisire chiarimenti sulla differenza, rilevata anche nella nota del Servizio del bilancio, fra la relativa stima indicata nella relazione tecnica e l'importo dell'onere previsto nell'articolato. Analogamente, in relazione all'articolo 5-*ter*, pure oggetto di un emendamento su cui la V Commissione della Camera ha espresso parere contrario, che proroga il regime di detassazione dei redditi reinvestiti nella regione Piemonte, segnala, come rilevato dal Servizio del bilancio, un improprio riferimento delle norme di copertura a risorse in conto capitale per far fronte a minori entrate di conto corrente. In proposito la relazione tecnica stima inoltre un onere superiore, corrispondente, per il 2004, a 6,7 milioni di euro, rispetto a quello previsto nell'articolato, corrispondente a 3 milioni di euro; per il 2005 la relazione tecnica stima invece un onere di 0,4 milioni di euro a fronte di un onere di 1 milione di euro indicato nell'articolato: anche a tale riguardo rileva l'opportunità di acquisire elementi di chiarimento dal Governo. Segnala altresì l'articolo 5-*quater*, concernente la proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella provincia di Brescia, anch'esso oggetto del parere contrario della V Commissione della Camera, che risulta privo di copertura a fronte di una quantificazione dell'onere, nella relativa relazione tecnica, dell'ordine di 146 milioni di euro per il 2004 e 31 milioni di euro per il 2005. In relazione all'articolo 7, comma 1, che prevede il differimento a luglio 2004 del termine per la soppressione degli enti non ritenuti indispensabili, originariamente riferito al 30 giugno 2003 dalla legge finanziaria 2003, segnala che la norma reca maggiori oneri (coperti dall'articolo 17-*ter*, per la spesa derivante in termini di maggiori interessi per il 2003, valutata pari a 1 milione di Euro) che, come evidenziato dal Servizio del bilancio, potrebbero risultare sottostimati. Si pone infatti l'esigenza di verificare la necessità di coprire, fermo restando l'onere relativo ai maggiori interessi, l'effetto sul fabbisogno derivante dal venir meno di 29,5 milioni di Euro, quali risparmi correlati alla soppressione dei suddetti enti, ancorché la relazione tecnica indichi che i suddetti risparmi non sono stati calcolati in termini di saldo netto da finanziare in sede di legge finanziaria 2003. Si pone inoltre la necessità di acquisire chiarimenti sugli effetti del differimento della soppressione degli enti citati negli esercizi futuri, al fine di verificare l'effettiva possibilità di trasferire i risparmi correlati al 2003 negli esercizi successivi. Occorre poi acquisire chiarimenti sugli effetti delle disposizioni inerenti al trasferimento di risorse finanziarie all'Ente registro italiano dighe, di cui all'articolo 7, comma 2.

Osserva inoltre che deve essere verificata l'entità degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 12, comma 2, che prevede che i danni subiti dalle imprese colpite dagli eventi calamitosi nel novembre 2002 possano essere ammortizzati in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni, anche al fine di valutare la necessità di prevedervi una idonea copertura finanziaria. In relazione all'articolo 17-*bis*, che proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL, oggetto di un emendamento su cui la V Commissione della Camera ha espresso un parere contrario, occorre infine acquisire conferma della quantificazione indicata nonché valutare la congruità della copertura configurata come tetto di spesa ivi richiamata.

Il presidente AZZOLLINI invita quindi il Governo a fornire degli elementi di chiarimento in merito ai rilievi esposti dal relatore.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di replicare alle considerazioni del relatore in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2002/19/CE (diritto di accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale) recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica (n. 240)
(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta dello schema di decreto legislativo recante il recepimento delle direttive 2002/19/CE (diritto di accesso), 2002/20/CE (Direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (Direttiva quadro) e 2002/22/CE (Direttiva servizio universale) recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Per quanto di competenza, osserva che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'articolo 5, comma 2, in relazione all'adozione ivi prevista, da parte delle Regioni e degli Enti locali, di disposizioni di agevolazione per l'acquisto di apparecchiature terminali di utente e la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga (lettera «b»), nonché di sostegno a favore di categorie sociali particolarmente disagiate (lettera «d»). In relazione agli articoli 34 e 35, occorre inoltre valutare se i nuovi importi dei diritti amministrativi, nonché dei contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri (come specificati dall'allegato 10), garantiscano la copertura dei costi amministrativi sostenuti dallo Stato per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi di cui all'articolo 34.

Il sottosegretario BALDINI, in relazione alle osservazioni formulate dal relatore in riferimento all'articolo 5, comma 2, osserva che la norma intende fare chiarezza sulle competenze statali e territoriali in materia di

comunicazioni elettroniche e non innova rispetto alle attività già in atto svolte dalle Regioni e dagli Enti locali in materia di agevolazioni a favore di servizi innovativi o sociali, le quali devono essere disposte nell'ambito delle rispettive dotazioni di bilancio. Sotto questo profilo, pertanto, non si riscontrano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

Circa l'osservazione formulata in riferimento agli articoli 34 e 35, fa presente che la determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui all'allegato 10 è stata effettuata prendendo a riferimento i vigenti decreti del Ministro delle comunicazioni, adottati di concerto con il Ministro dell'economia, 28 marzo 1997 e 5 febbraio 1998. Tali decreti già prevedevano la suddivisione dei contributi in contributi per istruttoria, per controlli e verifiche e per l'utilizzo della risorsa scarsa (frequenze e numerazioni), che alla luce delle nuove direttive sono stati semplificati in diritti amministrativi (ex controlli e verifiche) e contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri (ex contributi per uso della risorsa scarsa). I nuovi contributi, di cui all'allegato 10, sono, pertanto, gli stessi previsti dai citati decreti, aggiornati al tasso di inflazione programmato, per i quali era stata già valutata la copertura dei costi amministrativi sostenuti dallo Stato.

Su proposta del PRESIDENTE, atteso l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la Sottocommissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 16 LUGLIO 2003

28^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

alla 5^a Commissione:

(2355) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2002: parere favorevole;

(2356) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003: parere favorevole;

alla 11^a Commissione:

(2303) Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantini; Siniscalchi; Costa; Benedetti Valentini; Gazzara: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

32^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Boldi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(1890) MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 17 luglio 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinali (2402) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e*

dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).

- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una

partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).
- CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
- GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
- MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).

- RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
 - STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
 - e della petizione n. 301 ad essi attinente.
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 17 luglio 2003, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
 - MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
 - PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
 - PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
 - BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
 - MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).

- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotona (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).

- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).

- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera *c*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. – Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. – Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. – Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. – Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. – Concessione di indulto (1849).
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

VII. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- CALVI. – Modifiche al codice penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato (1880).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- Deputati DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Misure contro la tratta di persone (885-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (78).
- MONTI. – Modifica dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile (528).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
- ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
- RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (294).
- RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
- CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
- ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
- BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici (1445).

- PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati (1541).
 - CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
 - SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali (1554).
 - ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale (1783).
 - e della petizione n. 85 ad essi attinente.
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 17 luglio 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 (2315).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998 (847-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999 (1754-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998 (1989).

- Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione (2060).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001 (2374) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002 (2375) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (2380) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 17 luglio 2003, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).

- EUFEMI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti ai disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.pA (2343).
- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modifica-

zioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).

- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
- GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).

III. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (n. 250)
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 17 luglio 2003, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (1745-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
 - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2002 (2355).
 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003 (2356).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinali (2402) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 17 luglio 2003, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» (n. 250).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste (2303) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantini; Siniscalchi; Costa; Benedetti Valentini; Gazzara*).
 - BOREA ed altri. – Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste (1335).
 - MAGNALBÒ. – Modifiche all'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in tema di indennità di maternità alle libere professioniste (1361).
 - BUCCIERO. – Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste (1895).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 17 luglio 2003, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: seguito dell'audizione di un rappresentante della giunta esecutiva dell'Associazione idrotecnica italiana.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. – Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi (1178).
- SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi (1198).
- TURRONI. – Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi (1552).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori (470).
 - PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori (813).
 - BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori (1222) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - ROTONDO ed altri. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori (1446).
 - DETTORI ed altri. – Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori (1450).
 - e della petizione n. 135 ad essi attinente.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

Giovedì 17 luglio 2003, ore 14

Seguito dell'inchiesta sulle problematiche sottese al fenomeno del comparraggio: audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, dottor Ciro Angelillis.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 17 luglio 2003, ore 13,30

– Seguito dell'esame della proposta di relazione territoriale sulla Calabria.

ORE 14

– Audizione del direttore generale per la tutela delle acque pubbliche e per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Gianfranco Mascazzini.

